REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 46
dell' 11 novembre 2020

46

Anno LVII n. 46

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

20_46_1_DPR_143_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2020, n. 0143/Pres.

LR 4/2001, art. 6 modifiche allo Statuto dell'ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n.4 (Legge finanziaria 2001), e, in particolare, l'articolo 6, commi 66 e 67, i quali prevedono l'istituzione di un apposito organismo per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulane;
VISTO il disposto del sopra citato comma 67, che demanda la disciplina del predetto organismo al relativo Statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n.0102/Pres. modificato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2014, n. 028/Pres., con il quale è stato approvato lo Statuto dell'ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana);
VISTO l'articolo 4, comma 4, lettera d), dello statuto ARLeF, il quale prevede che, tra i compiti del Consiglio di Amministrazione, rientri anche la deliberazione di proposte di modificazioni statutarie dell'Ente, da sottoporre alla Regione per l'approvazione;
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF, con deliberazione n. 36 del 29 luglio 2020, ha disposto di apportare alcune modifiche allo Statuto dell'Ente, ai fini dell'adeguamento rispetto:
- a quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2020, n.13 (Legge regionale multisettoriale);
- al mutato quadro giuridico inerente agli appalti, a seguito dell'entrata in vigore del "Codice dei contratti pubblici" di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- alle disposizioni contenute nell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale) in ordine alla decorrenza dal 1° gennaio 2017 dell'avvenuto inserimento dell'ARLeF tra le Amministrazioni del Comparto unico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- alla normativa vigente in tema di retribuzione accessoria la quale, nel caso di dipendenti distaccati da altre Amministrazioni pubbliche, normalmente attribuisce all'Ente di provenienza la disciplina e la corresponsione della retribuzione stessa;
- alla modifica dello Statuto di Autonomia della Regione di cui alla legge costituzionale 28 luglio 2016, n.1, che ha disposto la soppressione delle Province;
- al decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42) e alla legge regionale 10 novembre 2015, n.26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) in materia di armonizzazione del sistema contabile e degli schemi di bilancio;
RILEVATO che le sopra elencate modificazioni statutarie dell'ARLeF risultano coerenti con le finalità e le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 66 e 67 della legge regionale n.4/2001, e adeguano lo Statuto dell'Ente alla normativa vigente e all'organizzazione regionale;
RITENUTO di approvare le sopra elencate modificazioni statutarie dell'ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe

Lenghe Furlane (Agenzie Regionale per la Lingua Friulana) proposte con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 36 del 29 luglio 2020, così come risultanti dal testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche statutarie dell'ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (Agenzie Regionale per la Lingua Friulana), così come risultanti dal testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Modifiche allo Statuto dell'ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana)

Art.1
(Modifiche all'articolo 2)

1. All'articolo 2, comma 1, la lettera k-ter), è così sostituita:

<<k-ter) sostenere con appositi contributi le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica;>>

2. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera k-ter), sono aggiunte le seguenti lettere:

<<k-quater) sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n.29 (*Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana*), per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge;

k-quinquies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 15/1996, finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali;

k-sexies) sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.>>

3. All'articolo 2, comma 2, la lettera b), è così sostituita:

<<b) contributi a soggetti pubblici o a soggetti privati nei casi previsti dalla normativa vigente;>>

4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), le parole "che operano per", sono così sostituite:

<<al fine di promuovere>>

5. All'articolo 2, comma 3, le parole "di cui al comma 2, lettera b).", sono così sostituite:

<<previsti dal presente articolo.>>

6. All'articolo 2, comma 4, le parole ". Con regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono disciplinate le procedure e i limiti per l'acquisizione in economia di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE*).", sono così sostituite:

<<, nel rispetto della vigente normativa sugli appalti. >>

Art.2
(Modifiche all'articolo 9)

1. All'articolo 9, comma 4, sono soppresse le seguenti parole:

<<da quello delle Regioni e Autonomie Locali o>>

2. All'articolo 9, comma 5, le parole "Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. Al solo personale appartenente alla categoria D, in attuazione degli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. 31 marzo 1999, e dell'articolo 7, comma 2, lett.c), del C.C.N.L. 1 aprile 1999", sono così sostituite:

<<Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico del Friuli Venezia Giulia - area enti locali. Al solo personale appartenente alla categoria D, in attuazione delle norme contrattuali del Comparto unico regionale e locale,>>

3. All'articolo 9, comma 6, le parole "ai ruoli dell'Agjenzie." sono così sostituite:

<<ai ruoli dell'Agjenzie, se non diversamente stabilito.>>

Art. 3
(*Modifiche all'articolo 12*)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera a) sono soppresse le seguenti parole:

   <<e dalle Province di Gorizia, Pordenone e Udine>>.

2. All'articolo 12, comma 1, lettera b) sono soppresse le seguenti parole:

   <<e dalle Province di Gorizia, Pordenone e Udine>>.

3. All'articolo 12, il primo periodo del comma 3 è così sostituito:

   <<3. Il Consiglio di Amministrazione adotta con propria deliberazione il bilancio di previsione pluriennale, accompagnato dal programma triennale di attività dell'Agjenzie, nonché il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, entro i termini e con le modalità e schemi stabiliti dalla normativa vigente in materia di contabilità applicabile agli enti di diritto regionale. >>

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_46_1_DPR_144_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2020, n. 0144/Pres

DPR n. 361/2000, art. 7. ”Associazione donatori di sangue di Trieste, ODV” avente sede a Trieste. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 12 ottobre 2020 con cui il Presidente dell’“Associazione donatori di Sangue di Trieste, ODV” con sede a Trieste, che è iscritta al n. 117 del Registro generale delle organizzazioni di volontariato della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha chiesto l’approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
VISTO lo statuto dell’Associazione approvato da ultimo dall’Assemblea straordinaria dei soci del 31 gennaio 2020;
VISTO il verbale di detta Assemblea a rogito del dott. Roberto Comisso, notaio in Trieste, rep. n. 108833, racc. n. 17498, registrato a Trieste il 10 febbraio 2020 al n. 1197 serie 1T;
VISTO l’atto di rettifica del 5 agosto 2020 a rogito del medesimo notaio, rep. n. 109049, racc. n. 17633, registrato a Trieste il 6 agosto 2020 al n. 6228 serie 1T;
VISTA la consistenza patrimoniale dell’Associazione e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell’ente;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell’atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;
RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l’Associazione come istituzione nel settore del volontariato;
CONSIDERATO che l’ente ha apportato le modifiche allo statuto per adeguarlo al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ai fini dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 22, comma 1-bis, del d.lgs. 117/2017, la futura iscrizione dell’Associazione nel RUNTS determinerà oltre all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS), la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro regionale delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
RICONOSCIUTA quindi l’opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. É approvato lo statuto dell’“Associazione donatori di Sangue di Trieste ODV” avente sede a Trieste, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L’Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.
3. A far data dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche dell’ente verrà sospesa.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI TRIESTE, ODV"

Art. 1 (Denominazione, Sede e durata).

Il 24 gennaio 1964 si è costituita l'Associazione Donatori di Sangue di Trieste presso lo Studio del Notaio Giovanni Tomasi, sito al n° 6 di Piazza S. Antonio nuovo, previa autorizzazione del Commissario generale del Governo per il Territorio Libero di Trieste con il compito di associare e seguire Cittadini donatori. Ora, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore), si costituisce l'Associazione avente la seguente denominazione "Associazione Donatori di Sangue di Trieste, ODV, ETS", da ora in avanti denominata "Associazione" oppure con l'acronimo A.D.S., con Sede legale nel Comune di Trieste in Via Jacopo Cavalli 2/a, CAP 34129, con durata illimitata.

L'eventuale cambio di Sede non comporterà variazione dello Statuto, sarà deciso e deliberato dall'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) dopo attenta valutazione, documentato ampiamente nel verbale della riunione in cui si è deciso detto cambio e di ciò sarà informata l'Assemblea dei Soci.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività).

L'associazione, A.D.S., è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro mentre persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la donazione volontaria, libera, anonima e non ricompensata in modo alcuno del dono di sangue totale e/o di plasma e/o di piastrine da parte dei propri iscritti che abbiano superato il 18° (diciottesimo) anno di età, maggiorenni, quindi, che donano in favore di tutti gli ammalati. Il tutto secondo l'attività di interesse generale segnata con la lettera (b), cioè "interventi e prestazioni sanitarie", di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione A.D.S. – ODV – ETS può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività attinenti diverse da quelle di cui all'Art. 5 lett. b) del Codice del Terzo Settore, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, ma che comunque sono strettamente legate alla promozione ed alla diffusione capillare dell'idea del dono del sangue e del plasma a favore di Persone di ogni genere e di ogni strato sociale, di ogni etnia, di ogni fede religiosa e politica.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati).

Il numero degli associati è illimitato. Possono chiedere di aderire all'ADS tutti i cittadini maggiorenni, che possono dimostrare di aver donato almeno una volta sangue totale e/o plasma e/o piastrine in modo volontario, non coercito quindi, anonimo e di non aver ottenuto rimborso di alcun genere per l'atto donatorio effettuato. Vengono contemplati anche Soci sostenitori, non donatori, che vengono iscritti nel Libro dei Soci volontari sostenitori non donatori.

Chi intende essere associato dovrà presentare all'Organo competente di amministrazione una domanda scritta con all'interno

- l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita, del codice fiscale, nonché dei recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica e, se possibile, l'occupazione lavorativa;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto, gli eventuali regolamenti ed anche di attenersi alle deliberazioni adottate dagli Organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale che sono state svolte e che si svolgeranno.

L'accettazione di ammissione impone l'iscrizione dell'ammesso nel libro degli associati e la delibera di ammissione, che dovrebbe essere inviata al richiedente dopo l'accettazione della sua richiesta; essa può essere vicariata dall'invio all'ammesso della tessera sociale dell'A.D.S. che la segreteria invia al domicilio del richiedente dopo l'accettazione della domanda di iscrizione. Qualora la domanda di "ammissione – iscrizione" non venga accolta, l'interessato ha tempo 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto per chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, i cui Componenti dovranno pronunciarsi emettendo il Proprio parere per iscritto e comunicarlo sia all'Organo di amministrazione sia al richiedente l'ammissione; l'Organo di amministrazione dovrà

riferire il tutto all'Assemblea ordinaria annuale che potrà discuterne e votare a maggioranza semplice. Dopo ampia discussione e con il coinvolgimento dei Componenti l'Organo di amministrazione verrà presa e votata una decisione definitiva che dovrà essere accettata dall'interessato.
Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno nei casi previsti dall'Art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, che introducano perciò criteri di ammissione strumentalmente limitativi nei diritti od a termine.

Art. 4 (Diritti e obblighi degli Associati).

Gli Associati hanno il diritto di:
- eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli Stessi, qualora siano nella condizione di farlo;
- informarsi sulle attività dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'Associazione assunte dietro mandato scritto o verbale di Componente/i l'Organo di amministrazione o del Suo, il Presidente, cioè; per ottenere il rimborso potranno essere presentati scontrini e/o fatture di pagamento effettuato che il volontario ha anticipato a nome e per conto dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei Bilanci, sia consuntivo che preventivo, e consultare i libri associativi dopo richiesta fatta all'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo).

Gli Associati hanno l'obbligo di:
- rispettare lo Statuto ed i Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività donatoria, quindi verso gli altri Cittadini in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro, anche indiretto, presentandosi al Centro prelievi fisso del Dipartimento di Medicina trasfusionale dell'Ospedale Maggiore o di altri Dipartimenti trasfusionali della Regione F.V.G. oppure nei Centri mobili di prelievo per donare sangue totale o plasma o piastrine sempre nel rispetto delle proprie possibilità fisiche secondo la Legge n° 219 del 21 Ottobre 2005;
- rispettare le indicazioni dell'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) in carica;
- non portare nocumento né con atti né con parole all'Associazione in cui è iscritto.

Art. 5 (Perdita della qualifica di Associato).

Si perde la qualifica di Associato per morte, per recesso personale o per esclusione.
L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, ai Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali e/o morali all'Associazione, danni documentati e/o documentabili, conosciuti da Soci o Cittadini che presentano quanto in loro possesso denunciando i fatti all'Organo di amministrazione dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione stessa mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri che delibereranno in merito e comunicheranno il proprio giudizio all'Organo di amministrazione ed al Socio interessato. L'Organo di amministrazione riferirà ai Convenuti all'Assemblea ordinaria annuale.
L'Associato può sempre recedere dall'Associazione, per cui il Socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare il proprio volere per iscritto all'Organo di amministrazione.

Art. 6 (Organi).

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea ordinaria annuale degli Associati;
b) l'Organo di amministrazione, o Consiglio direttivo, composto da sette o nove Membri eletti tutti tra gli Associati, e l'eventuale Giunta esecutiva;
c) il Presidente;
d) l'Organo di controllo o Collegio dei Probiviri, composto da tre Membri eletti tra i Soci;
e) il Collegio dei Sindaci;
f) il Revisore legale dei Conti;

g) il Comitato elettorale, composto da cinque Componenti tutti Soci.
Gli Organi (b), (c), (d), (e) ed (f) hanno la durata di cinque anni.
È prevista la carica di Presidente onorario che viene indicato dall'Organo di amministrazione in carica. La nomina viene poi ratificata dalla prima Assemblea successiva all'indicazione e rimane in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea o dell'Organo di amministrazione.

Art. 7 (l'Assemblea).

Nell'Assemblea annuale ordinaria hanno diritto al voto tutti i Soci che sono iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea annuale ordinaria da un altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato può quindi rappresentare due Soci al massimo, per cui può presentare una delega scritta alla segreteria dell'Assemblea annuale ordinaria oltre alla propria tessera sociale. Comunque vengono applicati i commi 4 e 5 dell'Art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. L'Assemblea annuale ordinaria verrà convocata a mezzo stampa, quindi si procederà alla convocazione dietro opportuna pubblicazione sul quotidiano più letto nell'ex Provincia di Trieste, fatta esclusivamente a ricordo dell'evento agli Associati perché avverrà sempre l'ultimo venerdì del mese di gennaio dell'anno successivo cui l'Assemblea si riferisce. La Sede sarà da definire anno per anno, verrà scritta e riportata nel "ricordo" divulgato a mezzo stampa e si celebrerà in prima od in seconda convocazione a seconda se verrà raggiunto o meno il quorum per la prima, ad ore da stabilire anno per anno, ma sempre nell'ultimo venerdì di gennaio. Si dà corso all'Assemblea annuale ordinaria per l'approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio annuale relativo all'anno cui fa riferimento la convocazione, quindi l'anno trascorso, e per procedere all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno in corso, cioè nell'anno in cui l'Assemblea ha svolgimento. Un'Assemblea straordinaria può venire convocata quando l'Organo di amministrazione ne ravvisa l'opportunità, oppure quando almeno un decimo degli Associati ha fatto richiesta motivata e che l'hanno fatta pervenire all'Organo di controllo e al Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea annuale ordinaria ha le seguenti competenze:
a) può discutere sull'operato dei Componenti gli Organi associativi (quello di amministrazione, ovvero del Consiglio direttivo, quello di controllo, ovvero dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci che controllano i Bilanci e la veridicità dei documenti amministrativi) producendo documenti atti a dar valore alle motivazioni per giusta causa che, oltre che essere documentate dovranno essere inoppugnabili, saranno depositate e debitamente vagliate dai Convenuti nell'Assemblea stessa. Qualora il vaglio dei documenti legati alle motivazioni addotte per la messa in discussione dell'operato di Soci eletti in Organi associativi si debba prolungare oltre la giornata in cui è iniziata, verrà convenuta altra data per il prosieguo delle valutazioni;
b) approva il Bilancio di esercizio, cioè il Bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il Bilancio preventivo per l'anno successivo. Poiché l'unico obiettivo per l'A.D.S. è quello di reperire nuovi donatori e far sì che i Cittadini che già lo sono continuino ad esserlo, a donare, quindi, tutte le risorse che a fine anno rimangono dall'anno precedente, assieme alle entrate che possono essere preventivate, dovranno essere destinate all'attività di quanto detto sopra. Detratte tutte le spese di gestione e poiché il nostro Territorio è in quasi costante carenza di sangue (cioè di donazioni) le possibilità di utilizzo dei fondi presunti non potranno essere destinati preventivamente in modo certo e ben finalizzato a qualche attività specifica, causa la costante emergenza "sangue". Le voci di spesa gestionale delle sedi saranno legate a elettricità, amministrazione condominiale, spese comunali, regionali e statali, paghe e contributi dei dipendenti e tutte le altre incombenze amministrative; tutte le risorse residue, nessuna esclusa, saranno convogliate esclusivamente e totalmente verso attività, di ogni genere, forma e tipo, alla diffusione ed alla promozione del dono del sangue e del plasma.
c) prende visione dell'attività dei Componenti gli Organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e promuove eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
d) prende visione dell'esclusione degli Associati;
e) delibera, con maggioranza qualificata, sulle modifiche dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del Codice

civile);
f) segue i lavori assembleari;
g) delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del Codice civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o con delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o con delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei Bilanci gli Amministratori non hanno diritto di voto. Per quanto concerne le responsabilità degli Amministratori, qualora l'attività di uno o di più di essi sia in discussione, deve essere prevista la possibilità di difesa a tutto campo dell'/degli interessato/i e l'Assemblea si pronuncerà in merito alla possibilità che abbia/no la possibilità di votare nel contesto della deliberazione. Comunque ognuno deve sempre tener in debito conto che i Componenti gli Organi dell'Associazione sono eletti in seno ad Elezioni sociali e non sono eletti nella e dall'Assemblea.
Per modificare lo Statuto è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea in prima, mentre in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida con qualsiasi numero di Associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati riuniti in Assemblea straordinaria e le regole per la validità dell'Assemblea saranno sempre le stesse per la prima e la seconda convocazione.

Art. 8 (Organo di amministrazione o Consiglio direttivo).

L'Organo di amministrazione o Consiglio direttivo tiene conto degli indirizzi generali indicati dall'Assemblea annuale ordinaria che si tiene una volta l'anno l'ultimo venerdì di gennaio; rimane in carica per cinque anni e viene votato con votazione segreta nelle Elezioni sociali che si tengono ogni cinque anni in tre giorni consecutivi nel mese di dicembre dell'anno di scadenza della tornata elettorale; non viene, quindi, eletto dall'Assemblea. Essa ne viene informata.
È composto da sette Componenti scelti tra i Soci regolarmente iscritti all'Associazione però il suo numero può anche aumentare fino a nove qualora l'Organo di amministrazione ne ravvisi la necessità. L'Organo di amministrazione in carica (il Consiglio direttivo) in occasione della nomina del Comitato elettorale delibererà il numero di componenti di cui dovrà essere composto l'Organo di amministrazione che verrà eletto nelle elezioni sociali che si celebreranno nel dicembre imminente e lo comunicherà in maniera ufficiale al Comitato elettorale che verbalizzerà il tutto. È prevista una lista di Soci che si propongono per condurre e governare l'Associazione. Gli Elettori potranno dare il proprio voto al massimo nel numero di Soci eleggibili che sono iscritti nella lista predisposta dall'Organo di amministrazione in carica (il Consiglio direttivo). I Soci da eleggere saranno raggruppati in ordine alfabetico. I Soci che si presenteranno per votare potranno votare i Soci di loro gradimento scegliendoli tra gli Associati iscritti nella lista presentata. Qualora ci sia il decesso od il recesso di uno o più Componenti dell'Organo di amministrazione, detto Consesso può decidere di rimanere in attività fino a fine mandato con un numero di cinque Componenti senza che subentrino nuovi Soci che fanno parte del gruppo dei non eletti; dopodiché nell'occasione di un successivo decesso o recesso subentrerà il primo dei Soci non eletti e via di seguito.
I Soci eletti a far parte di quest'Organo dell'Associazione prestano la loro opera a titolo gratuito, comunque è previsto rimborso spese per : costo di biglietti di viaggio con mezzi pubblici, costo per aerei, se necessario causa la lontananza dei Siti da raggiungere per adempimenti per l'A.D.S., per rimborso di chilometri effettuati con proprio mezzo (tutti i dati dei mezzi usati dai Componenti l'Organo di amministrazione e dai Collaboratori autorizzati all'uso di mezzi propri sono elencati in un documento che è allegato al verbale delle riunioni dell'Organo di amministrazione di Gennaio o di Febbraio di ogni anno, rimborsi per vitto, pernottamenti ed ogni altro tipo di spesa economica sostenuta nell'espletamento degli affari riguardanti l'A.D.S.. Se nell'interesse dell'A.D.S. ad un Socio venga

richiesto di assentarsi dalla propria attività lavorativa perché la sua presenza risulta insostituibile per l'A D.S., e da ciò ne consegue una perdita economica, verrà rifuso della somma pari al danno eventuale che egli documenterà con semplice attestazione firmata.
Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) tutto quanto non sia Legge o contemplato dallo Statuto di pertinenza dell'Assemblea annuale ordinaria o di altri Organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'Organo:
- valutare e fare in modo di attuare quanto indicato nelle deliberazioni dell'Assemblea annuale ordinaria
- formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea ed aggiungere nuove sulla scorta di esperienze pregresse o di opportunità che si presentano nell'anno solare
- predisporre e scrivere il Bilancio consuntivo di esercizio e predisporre tutti gli elementi utili per scrivere il Bilancio preventivo più realistico possibile da proporre all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- deliberare l'ammissione degli Associati
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti a tutte le attività associative rispettando le previsioni di entrate
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da sette, che possono essere portati ad un massimo di nove Componenti, in caso di necessità ravvisata dall'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo), tutti regolarmente iscritti nel Libro dei Soci dell'Associazione. Essi vengono eletti ogni cinque anni nelle Elezioni sociali indette nel mese di dicembre dell'anno di scadenza del mandato. I Soci eletti sono rieleggibili.
Tutti gli eletti negli Organi dell'Associazione devono essere scelti tra i Donatori associati. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza di applica l'Art. 2382 del Codice civile.
L'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) è validamente costituito e funzionante quando è presente la maggioranza dei Componenti e le sue deliberazioni dovrebbero essere prese all'unanimità, ma possono anche essere assunte a maggioranza dei presenti.
Gli Amministratori e tutti i Componenti gli Organi dell'Associazione, entro trenta giorni dalla nomina o dalla notizia della stessa, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma n° 6 (sei) dell'art. 26 (ventisei) del Codice del Terzo Settore, e gli incarichi attribuiti ai singoli Consiglieri.
Il potere di rappresentanza è generale. L'Organo di amministrazione si può riunire anche una sola volta il mese in seduta plenaria, ma saranno valide anche le riunioni virtuali che verranno indette servendosi dei mezzi tecnici di cui si è in possesso e che permettono da un lato di tenersi in contatto continuo con cellulari e con servizi ad essi collegati ed anche con mezzi forniti da video camere, ciò per rendere più semplice il riunirsi, far perdere meno tempo possibile ai Componenti e rendere meno difficoltoso il riunirsi date le diverse ubicazioni dei vari Componenti. Tutti questi strumenti possono ovviare alle riunioni effettuate in locali comuni che prevedano in loco la presenza fisica dei Componenti.
Art. 9 (Il Presidente).
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto all'interno dell'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo), tra i suoi Componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica cinque anni e cessa alla scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravissimi motivi, dopo decisione presa all'interno dell'Organo di amministrazione o per volontà dell'Assemblea che decide a maggioranza dei presenti di inviare al Collegio dei Probiviri istanza di sentire il Presidente, ciò per motivi

gravissimi, chiaramente dimostrabili, evidenti e inoppugnabili. A fronte del suddetto provvedimento l'Assemblea decide di prendere accordi con l'Organo di amministrazione in carica per approfondire il caso, dirimerlo ed addivenire a delle conclusioni prima di indire nuove elezioni sociali. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea quando essa si insedia e presiede l'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo). L'Associazione (A.D.S.) dovrà fornire al presidente tutti i sussidi strumentali idonei a far sì che egli possa sentirsi al passo con il tempo che sta vivendo, per metterlo nella condizione di poter risolvere al meglio ogni problema che si presenta e che deve affrontare (cioè un computer idoneo, cellulari molto efficienti e che possano collegarsi con estrema facilità a tutti gli altri Componenti l'Organo di amministrazione, con quelli dei Collaboratori, degli / delle addetti / addette alle segreterie, quindi cellulari dotati di contratti con applicazioni di ultima generazione, le più innovative e più avanzate, Internet compresa, sia per essere usati in modo continuo, sia presenti nella Sede sociale, sia presenti presso il domicilio del presidente, dove dovrà essere funzionante anche un telefono fisso per consentirgli anche un valido accesso Internet.
Il Presidente e/o l'Organo di amministrazione provvede a costituire il Comitato elettorale secondo le scadenze dettate dallo Statuto dell'Associazione entro il mese di luglio dell'anno in cui scade il mandato elettorale; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle indicazioni degli Organi dell'Associazione e tiene informati i Componenti l'Organo di amministrazione sull'attività compiuta. Poiché il Presidente è un Socio, rappresenta tutta l'Associazione ed è l'espressione di essa, che altro non è se non la sommatoria di tutti i Soci, per cui quando il Presidente affronta problemi legali e/o viene chiamato in giudizio egli si presenta per l'Associazione e qualora debba rispondere in solido, lo fa per l'Associazione tutta, ed è, quindi, l'Associazione che deve far fronte globalmente a tutti gli oneri senza ulteriore coinvolgimento economico del Suo rappresentante legale, perché egli rappresenta l'A.D.S. e porta avanti istanze non personali, ma condivise e decise collegialmente da tutti i Componenti il Consiglio direttivo (l'Organo di amministrazione).
Qualora per i più svariati motivi, il Presidente sia nell'impossibilità di rappresentare l'Associazione, qualsivoglia sia la Sede in cui lui debba farlo, ogni Componente l'Organo di amministrazione potrà essere designato dagli altri Consiglieri ad assumere momentaneamente la carica di Vicepresidente e momentaneamente sostituire il Presidente; detta nomina decadrà alla fine dell'incarico per cui essa è stata attribuita. Quindi non è prevista che la carica di Vicepresidente venga attribuita ad un Componente l'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo).

Art. 10 (L'Organo di controllo o Collegio dei Probiviri).

È composto da tre Soci eletti nella tornata elettorale che viene indetta ogni cinque anni per le Elezioni sociali in tre giorni consecutivi del mese di dicembre; vengono scelti dalla lista specifica istituita per detto Organo. I tre Soci rimangono in carica per il mandato elettorale di cinque anni. A detto Organo vengono inoltrate le denunce di fatti censurabili, quando non proprie, verso amministratori dell'Associazione o verso Strutture od Organi dell'Associazione; devono essere sottoscritte da almeno un decimo degli Associati e la/e denuncia/e deve/ono essere riportata/e nella successiva Assemblea annuale ordinaria a meno che non venga convocata un'Assemblea straordinaria nei termini di quanto stabilito nell'articolo 7 del presente Statuto. Qualora la denuncia sia fatta da almeno un ventesimo degli Associati, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, del Codice civile. Ogni Socio può far denuncia di fatti censurabili gravi o molto gravi debitamente dimostrati in modo inoppugnabile all'Organo di controllo (Il Collegio dei Probiviri). Qualora la denuncia venga inoltrata da almeno un ventesimo dei Soci l'Organo di controllo deve indagare con sollecitudine sui fatti e presentare le proprie deduzioni all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2408 del Codice civile. Nell'ipotesi che si addivenga a condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2406, deve convocare un'Assemblea straordinaria dei Soci, qualora non ci si trovi nell'imminenza di quella annuale. Esercita compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I Componenti l'Organo di controllo possono procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari. L'Organo di amministrazione inoltra le proprie valutazioni su Associati ed anche le richieste di espulsione di Soci, come anche le decisioni di inammissibilità di iscrizione all'Associazione di Cittadini che ne facciano richiesta. I Probiviri prenderanno contatti innanzitutto con il Presidente e poi, eventualmente, con tutto l'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) per analizzare i fatti nella loro interezza ed addivenire ad una soluzione giusta e reale.

Art. 11 (Il Collegio dei Sindaci – e l'eventuale Revisore Legale dei Conti).

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre Soci che vengono eletti nelle elezioni sociali dalla lista predisposta per detto Organo dell'A.D.S.. Durano in carica cinque anni, fino al rinnovo normale delle cariche sociali.

Al verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 deve essere nominato un Revisore Legale dei Conti, anche non socio, che deve essere iscritto nell'apposito registro.

Detto Revisore legale può essere revocato per giusta causa.

Art. 12 (Delle risorse economiche).

Si possono assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento delle attività specifiche. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Le risorse economiche possono derivare da contributi pubblici (Legge 21 ottobre 2005, n° 219) e/o da privati, sotto forma di donazioni, di lasciti testamentari e di rendite patrimoniali. È in vigore una convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (Regionale) che, ai sensi della Legge n° 219 del 21 ottobre 2005, versa trimestralmente, circa, un contributo che tiene conto del numero di donazioni effettuate dagli Associati A.D.S. in detto periodo presso i Centri prelievi fissi e/o mobili nella Regione Friuli Venezia Giulia; l'importo del cosiddetto "contributo" viene versato in un conto corrente dell'Associazione.

Art. 13 (Il Patrimonio).

Il patrimonio dell'Associazione, derivante dall'attività prodotta per l'incremento dei donatori ed il mantenimento dei già donatori, quindi dagli introiti derivanti dal contributo del Servizio Sanitario Nazionale (Regionale) ai sensi della Legge Sangue del 21 Ottobre 2005 n° 219 e da eventuali contributi personali per donazioni e lasciti anche ereditari è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento e l'attuazione al meglio delle attività statutarie volte a perseguire i fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, incentrate nella divulgazione e nella diffusione dell'Idea del dono del Sangue, del Plasma, delle Piastrine e dei Leucociti, vuoi in nuovi donatori vuoi per il mantenimento di coloro che già donatori sono. È prevista la raccolta di fondi per il sostentamento delle attività associative tramite eventi ideati in proprio e gestiti sia in proprio sia con il concorso di altre Strutture pubbliche e/o private.

Art. 14 (Divieto di distribuzione degli utili).

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed a tutti gli altri Componenti gli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 (Bilancio di esercizio ovvero Bilancio consuntivo ed il Bilancio di previsione).

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo), come il Bilancio preventivo per l'anno in corso. Essi vengono presentati nell'Assemblea annuale ordinaria che si tiene l'ultimo venerdì di gennaio.

Art. 16 (Libri).

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati donatori, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione. Dato l'attuale numero degli Associati dell'A.D.S. il libro contiene soltanto nome e cognome dei Soci, mentre tutti i dati anagrafici e gli altri riferimenti legati all'attività del Socio ed a tutta la sua realtà donatoria vengono

conservati nel computer dell'Associazione; di tutto ciò che viene eseguito giornalmente deve essere fatto un backup giornaliero affinché non vengano perduti gli aggiornamenti che vengono effettuati di continuo;

- libro dei donatori volontari che svolgono attività di supporto all'Organo di amministrazione in modo saltuario ed occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea annuale ordinaria e delle eventuali Assemblee straordinarie, a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro dei verbali delle riunioni dell'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo), tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro dei Soci sostenitori non donatori.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: presa di visione diretta senza la possibilità di fotografare i documenti visionati presso la Sede dell'Associazione dopo aver ottenuto l'autorizzazione data per iscritto dall'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) vista la richiesta scritta inoltrata dal Socio.

Art. 17 (I Volontari).

I Volontari sono persone fisiche che per libera scelta donano un quantitativo del loro sangue totale, e/o del loro plasma, e/o delle loro piastrine e/o dei loro globuli bianchi ai sensi delle Legge del 21 ottobre 2005, n° 219; sono iscritti all'Associazione ed in questo modo svolgono dette attività in favore della Comunità e del bene comune. Inoltre possono anche mettere a disposizione parte del proprio tempo e le proprie capacità in favore dell'Associazione. Comunque la loro attività donatoria deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro, nemmeno indiretto, quindi esclusivamente in forma solidaristica e per nulla lucrativa. Detta attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari che sono gli Ammalati che abbisognano di sangue, di plasma e/o dei suoi derivati, e/o di piastrine e/o di globuli bianchi.

Art. 18 (I Lavoratori).

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare e/o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 19 (Convenzioni).

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato del sangue e le pubbliche amministrazioni di all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la Sede dell'Associazione. Attualmente è vigente una Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (Regionale).

Art. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residua).

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico e/od analogo Settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri Associati. Anche in questo caso l'Assemblea seguirà le regole interne per le Assemblee dell'Associazione.

Art. 21 (Rinvio).

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 22 (Il Comitato elettorale).

Entro il mese di luglio dell'anno in cui scade il mandato elettorale l'Organo di amministrazione provvede

a scegliere i cinque Associati che daranno vita al Comitato elettorale. Essi verranno scelti con sorteggio tra i Nominativi inclusi negli elenchi del libro dei volontari iscritti all'Associazione che l'Organo di amministrazione tiene sempre aggiornati. Poiché il numero complessivo dei Soci è di cinque cifre, il sorteggio verrà effettuato sorteggiando cinque numeri che daranno il numero distintivo relativo al Libro dei Soci Donatori per ognuno dei cinque sorteggiati che faranno parte del Comitato elettorale

Art. 23 (Le Sezioni).

Anche se il Territorio dell'ex Provincia di Trieste ha soltanto sei Comuni, comunque è prevista l'esistenza di Sezioni comunali, una Sezione universitaria e Sezioni aziendali. Per poter essere istituita la Sezione dovrà venire proposta da almeno cento Soci per le Sezioni aziendali e per quella universitaria e da almeno duecento Soci per quelle comunali. Ogni Sezione avrà un Consiglio direttivo formato da almeno cinque Soci che eleggeranno un presidente che terrà i rapporti con l'Organo di amministrazione dell'Associazione (il Consiglio direttivo). Il mandato sarà identico a quello dell'Organo di amministrazione e funzionerà come Esso. La proposta di istituzione delle Sezioni dovrà essere inoltrata all'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) che la vaglierà e darà un parere che sarà vincolante sulla possibilità della Sua attuazione.

Art. 24 (Il Referendum).

È previsto in caso di scioglimento dell'Associazione. Viene chiesto da almeno millecinquecento Soci che avranno firmato l'atto di richiesta davanti a due Componenti dell'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo) che avranno la funzione di convalidanti. Saranno cinque i Soci sorteggiati fra gli Associati che provvederanno a formulare il questionario che dovrà essere votato per il Referendum e che verrà fatto votare secondo le modalità elettorali dell'Associazione.

Art. 25 (Benemerenze agli Associati Donatori).

Sono state istituite per dimostrare riconoscenza e gratitudine a quei Donatori di Sangue Associati che si sono resi benemeriti per ripetute donazioni di sangue totale, di plasma, di piastrine e di globuli bianchi.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_46_1_DPR_145_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2020, n. 0145/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. "Associazione partigiani "Osoppo-Friuli" (APO)" avente sede a Udine. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 23 ottobre 2020 con la quale il Presidente dell'"Associazione Partigiani 'Osoppo-Friuli' (A.P.O.)" avente sede a Udine, ha chiesto l'approvazione dello statuto ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
VISTO lo statuto dell'Associazione approvato da ultimo dall'Assemblea straordinaria del 26 settembre 2020;
VISTO il relativo verbale, a rogito della dott.ssa Elisabetta Bergamini, notaio in Cividale del Friuli, rep. n. 8449, racc. n. 6522, registrato a Udine il 30 settembre 2020 al n. 16255 serie 1T;
VISTA la consistenza patrimoniale dell'Associazione risultante dalla perizia tecnica asseverata del geom. Paolo Boezio del 28 settembre 2020 e dalla stima asseverata della collezione libraria della dott.ssa Francesca Maria Tamburlini del 25 settembre 2020 e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;
RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore della cultura;
RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato lo statuto dell'"Associazione Partigiani 'Osoppo-Friuli' (A.P.O.)" avente sede a Udine, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PARTIGIANI
"OSOPPO - FRIULI" - UDINE

PREAMBOLO

Dal 1848 il forte di Osoppo evoca per il Friuli e l'Italia l'ideale di un Risorgimento popolare e condiviso al quale si ispirarono nel 1943 i patrioti che diedero vita alle brigate partigiane «Osoppo - Friuli» quando furono di nuovo chiamati a combattere per la libertà.

L'Associazione «Osoppo - Friuli» (A.P.O.), costituita con atto notarile del 17 maggio 1947 in continuazione con le omonime disciolte brigate partigiane, ha raccolto quindi l'eredità dei due Risorgimenti e ne perpetua nel tempo i valori.

L'A.P.O., fin dalla sua fondazione, ha acquisito un'autorevolezza morale e civile rafforzatasi nel tempo e riconosciuta dalle pubbliche istituzioni tanto da diventare punto di riferimento per tutto il contesto regionale del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia intera.

Sin dalla fondazione dell'Associazione, lo Statuto ha delineato finalità e caratteristiche oggi divenute proprie anche dell'ambito che viene definito del "Terzo Settore" mantenendo le idealità e lo spirito che animarono le formazioni autonome della resistenza italiana ed europea e che sono simbolicamente rappresentati dal fazzoletto verde, dal motto "Pai nestris fogolârs" e dall'inno "Osoppo - Osoppo".

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, a far data dal 17 maggio 1947, l'associazione denominata "Associazione Partigiani «Osoppo - Friuli» (A.P.O.)", per brevità "Associazione" e/o "A.P.O.", le cui origini sono riassunte nel preambolo al presente Statuto di cui costituisce parte integrante.

L'Associazione ha durata illimitata, è apartitica e priva di scopi di lucro, fondata su ideali democratici basati su principi solidaristici e opera in modo da consentire l'effettiva e piena partecipazione dei soci alla vita e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Volontari della Libertà (F.I.V.L.), Ente morale riconosciuto ai sensi del D.P.R. 16 aprile 1948 n. 430.

L'Associazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 allorché lo stesso Registro verrà istituito. Da tale momento l'Associazione farà uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Udine e sede morale in Faedis presso le Malghe di Porzûs. L'Assemblea dei soci potrà deliberare in via ordinaria l'istituzione di sedi operative e/o secondarie finalizzate ad una migliore partecipazione dei soci, nonché per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione intende perseguire i seguenti scopi:

a) continuare l'ispirazione e la tradizione che, nelle file delle formazioni partigiane «Osoppo - Friuli»,

raccolsero, durante la lotta di liberazione, volontà di sacrificio e di redenzione;

b) affermare e sostenere, insieme con l'aspirazione a un ordinamento sociale di giustizia, gli ideali di libertà, di democrazia e di progresso civile contro ogni forma di costrizione, di monopolio o di dittatura e con il rifiuto di tutti i totalitarismi come affermato dalla Risoluzione del Parlamento Europeo 2819/2019 del 19 settembre 2019;

c) perpetuare il ricordo di quanti ebbero a far parte delle brigate partigiane «Osoppo - Friuli» e in particolare dei caduti per la libertà;

d) conservare e valorizzare le idealità patrie, i luoghi della memoria e della resistenza patriottica autonoma nel biennio 1943 - 1945 fra cui in particolare il Monumento Nazionale delle Malghe di Porzûs, il rifugio di Ledis, il monumento del Bosco Romagno, i siti di Cavasso Nuovo, Pielungo, del Monte Rest e di Pala Majôr;

e) organizzare e promuovere attività culturali, artistiche e ricreative nonché studi, incontri, dibattiti, conferenze, pubblicazioni, interventi sui media sulla storia e sui patrioti della «Osoppo - Friuli» e iniziative atte alla valorizzazione storica, culturale, ambientale e turistica dei suddetti luoghi;

f) celebrare gli anniversari legati alla Guerra di Liberazione;

g) promuovere la realizzazione degli scopi, delle idealità e delle finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 quali nello specifico, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 117/2017);
- organizzazione e gestione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 117/2017).

Art. 4 - SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano le finalità e i valori. In particolare possono far parte della Associazione:

a) a titolo ordinario i già partigiani e patrioti che hanno partecipato alla guerra di Liberazione nelle fila della «Osoppo - Friuli»;

b) a titolo ordinario i congiunti e i discendenti dei già partigiani e patrioti che hanno partecipato alla guerra di Liberazione nelle fila della «Osoppo - Friuli» e che accettino di condividere e perseguire i valori e le finalità associativi;

c) a titolo ordinario tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che ne facessero richiesta ai sensi dell'art. 5 accettando di condividere e perseguire i valori e le finalità associativi;

d) a titolo onorario tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, oltre a condividere i valori e le finalità associativi, abbiano dato, con opere od elargizioni, uno speciale impulso allo sviluppo dell'Associazione e/o alla diffusione dei suoi ideali nonché gli Enti e le personalità della cultura e gli esponenti di altre associazioni consorelle o similari aderenti alla Federazione Italiana Volontari della Libertà distintisi per particolari meriti.

Art. 5 - ISCRIZIONE E AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi quali soci ordinari dell'associazione è necessario far pervenire al Consiglio Direttivo una richiesta scritta.

Nel solo caso dei congiunti e dei discendenti dei già partigiani e patrioti che hanno partecipato alla guerra di Liberazione nelle fila della «Osoppo - Friuli», la richiesta dovrà contenere le indicazioni del legame e dovrà essere corredata dalla firma di due soci presentatori che si rendono garanti della veridicità dei dati esposti.

La proposta di nomina di socio onorario deve essere inviata al Consiglio Direttivo sottoscritta da almeno quattro soci quali presentatori ed essere accompagnata da un'esauriente motivazione.

Spetta al Consiglio Direttivo vagliare il possesso dei requisiti statutari per l'ammissione dei soci e decidere sull'accoglimento della domanda.

In caso di non accettazione, il Consiglio Direttivo risponde al richiedente, per le domande di socio ordinario, o al proponente, per le proposte di socio onorario, mediante lettera A.R. motivata ovvero posta elettronica certificata qualora disponibile.

Se la candidatura a socio venisse respinta dal Consiglio Direttivo, essa potrà essere ripresentata in seconda istanza all'Assemblea ordinaria che delibererà in merito alla sua prima riunione successiva.

Prima di procedere alla proclamazione dell'ammissione del socio onorario, il Consiglio Direttivo è tenuto a richiedere l'assenso del proposto.

Non possono essere ammessi a far parte dell'Associazione coloro che, da approfondito e documentato esame, risultino essere o aver agito in contrasto con gli scopi sociali e le finalità dell'Associazione.

Il socio ammesso dovrà dichiarare di conoscere le norme associative impegnandosi a rispettarle e autorizzare l'Associazione al trattamento dei suoi dati personali secondo le normative vigenti.

È cura del Consiglio Direttivo mantenere e aggiornare il registro dei soci.

Art. 6 - TESSERAMENTO

Il riconoscimento dei soci si effettua mediante il possesso della rispettiva tessera sociale che viene rilasciata dall'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire tipologia e modalità di rilascio della tessera.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

Il socio ha il dovere di:

a) osservare le norme statutarie e quelle regolamentari nonché le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) cooperare lealmente allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione;

c) partecipare alle attività sociali;

d) impegnarsi alla diffusione e affermazione dei valori fondanti della Associazione.

Art. 8 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci ordinari e onorari hanno il diritto di prendere parte, con parità di diritti, alla vita e a tutte le

iniziative dell'Associazione e di partecipare, con voto deliberativo, alle Assemblee secondo le norme sociali nonché di esercitare l'elettorato attivo e passivo. I soci, previa richiesta al Consiglio Direttivo, hanno il diritto di prendere visione dei libri sociali presso la sede dell'Associazione.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni da inviarsi tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni si intendono operare dal giorno successivo la ricezione della comunicazione;

b) per espulsione per inosservanza dei doveri di cui all'art. 7. L'espulsione, decretata dal Consiglio Direttivo, si intende operare dalla data di notificazione della relativa deliberazione.

Le dimissioni e l'espulsione non danno il diritto al socio al ritiro di alcuna quota del patrimonio sociale.

Art. 10 - TUTELA DEI SOCI

Tutti gli Associati in quanto tali e i cooperatori volontari indicati in apposito elenco sono assicurati e per le attività che svolgono per conto dell'Associazione, in particolare per malattia, infortuni e responsabilità civile contro terzi ed anche ai sensi del DM 14.02.1992 e dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.

L'Associazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei componenti del Consiglio Direttivo e di coloro che ricoprono incarichi di tipo amministrativo volta a coprire l'eventuale responsabilità civile e i costi di tutela legale civile e penale relativamente alle attività svolte per l'Associazione stessa.

Art. 11 - SANZIONI DISCIPLINARI

Il socio che compie atti contrari alle norme associative, alle deliberazioni dell'Assemblea, ai principi ispiratori dell'Associazione o comunque per essa disonorevoli, a seconda della gravità della mancanza, è passibile di:

a) richiamo scritto;

b) sospensione temporanea;

c) espulsione.

L'Organo competente a deliberare i provvedimenti di cui al precedente comma è il Consiglio Direttivo che invia una comunicazione scritta e motivata entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione stessa all'interessato mediante lettera A.R. ovvero posta elettronica certificata qualora disponibile.

Entro 20 (venti) giorni dalla notificazione della comunicazione, l'interessato potrà proporre ricorso avverso il provvedimento innanzi al Collegio dei Probi Viri. Il ricorso dovrà essere inviato al Consiglio Direttivo che attiverà immediatamente il Collegio di Probi Viri.

Entro i successivi 20 (venti) giorni, le parti potranno presentare memorie aggiuntive e richieste istruttorie.

Trascorso tale ultimo termine il Collegio dei Probi Viri dovrà, senza ritardo, pronunciare la propria inappellabile decisione.

Il socio sospeso o espulso potrà, tuttavia, essere riammesso, su sua richiesta scritta, allorquando siano venute a cessare le cause che determinarono la sua espulsione o quando siano intervenuti atti di riparazione o di riabilitazione. La riammissione del socio espulso è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - PROVENTI E PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale, vincolato all'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ivi previste anche ai sensi dell'art. 8, I comma, C.T.S. è costituito:

a) dalle quote associative;

b) dai contributi volontari dei soci e di terzi anche estranei all'Associazione;

c) da eventuali contributi o sovvenzioni elargiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti e soggetti pubblici e privati;

d) da eventuali lasciti e donazioni.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione «Osoppo - Friuli»:

a) l'Assemblea degli iscritti;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Probi Viri;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti organo di controllo;

f) il Comitato storico - scientifico.

Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria almeno una volta all'anno. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci iscritti e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera con maggioranza semplice dei presenti e ha competenza per:

a) l'elezione del Presidente dell'Associazione;

b) l'elezione del Consiglio Direttivo;

c) l'elezione del Collegio dei Probi Viri;

d) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) l'approvazione della relazione sull'attività svolta, della relazione morale, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo a far data dall'anno sociale avente inizio al primo gennaio 2021;

f) deliberare l'istituzione di sedi operative e/o secondarie;

g) deliberare sulla richiesta motivata del Consiglio Direttivo di acquisto di beni immobili e/o diritti immobiliari nonché sull'accettazione di lasciti e donazioni che comportino un rilevante aumento del

patrimonio associativo;

h) fornire le direttive di massima e gli obbiettivi da perseguire nonché deliberare su tutte le questioni inerenti la vita dell'Associazione non espressamente riservate dal presente Statuto ad altri organi sociali;

i) deliberare sulla richiesta di ammissione a socio presentata in seconda istanza nel caso in cui il Consiglio Direttivo avesse respinto la prima richiesta.

Art. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta fatta al Consiglio Direttivo e sottoscritta da almeno quindici iscritti oppure su richiesta scritta del Collegio dei Revisori dei Conti. In questi ultimi due casi i richiedenti dovranno indicare nella richiesta l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci iscritti e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, quando siano presenti almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti e ha competenza per deliberare in merito:

a) alle modifiche dello Statuto;

b) al trasferimento della sede legale;

c) alla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

d) allo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 30 che potrà avvenire con il voto della maggioranza di almeno tre quarti degli iscritti.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso scritto indicante il luogo, la data, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno come stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'avviso deve essere inviato a mezzo posta ordinaria o posta elettronica e deve pervenire all'indirizzo del socio almeno sette giorni prima del giorno della convocazione.

Art. 17 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'Assemblea nomina per alzata di mano, su proposta del Presidente dell'Associazione, il Presidente della seduta e una commissione di tre persone che verificano i presenti e i loro poteri di rappresentanza e che agiscono quali scrutatori per le votazioni.

Gli iscritti che non possono partecipare all'Assemblea possono delegare un altro iscritto. Ciascun socio può ricevere ed esercitare un massimo di due deleghe.

Il sistema di voto viene proposto dal Presidente della seduta e stabilito dall'Assemblea a maggioranza semplice con voto per alzata di mano.

Art. 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto:

a) di diritto dal Presidente dell'Associazione a cui spetta anche la funzione di Presidente del Consiglio Direttivo stesso;

b) da dieci membri eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci di cui almeno sei dovranno essere scelti fra i soci che siano stati membri delle brigate partigiane «Osoppo - Friuli» ovvero loro discendenti o familiari.

Nella sua prima riunione che deve avvenire entro un mese dall'elezione, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri due Vice Presidenti che, nel rispetto della consuetudine mantenutasi nel tempo, saranno preferibilmente scelti in modo da poter rappresentare le aree storiche della presenza della «Osoppo - Friuli» ovvero la Sinistra e la Destra Tagliamento.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario con incarico di gestione dell'ufficio di segreteria, della gestione contabile (tesoreria), della stesura e della custodia dei verbali delle sedute e dello svolgimento delle altre incombenze pratiche e amministrative. Tali incarichi, o se dal caso particolari incombenze di segreteria, possono essere eventualmente affidati a più persone, anche esterne all'Associazione.

Il Vice Presidente da più tempo socio dell'Associazione rappresenta e sostituisce il Presidente ogni qual volta questi sia impossibilitato a svolgere il proprio compito.

Il Presidente o il Vice Presidente da più tempo socio dell'Associazione possono delegare quali loro rappresentanti per particolari occasioni l'altro Vice Presidente o, se del caso, un altro socio.

Il Consiglio Direttivo entra in carica immediatamente dopo la sua elezione e dura tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Art. 19 - RAPPRESENTANTI DI ZONA

Nei territori laddove esiste una marcata concentrazione dì iscritti, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di propri rappresentanti con il compito di mantenere più stretti e diretti contatti con la zona.

Art. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta, nel rispetto delle norme e finalità Statutarie e in base a quanto stabilito dall'Assemblea, il potere di gestire il patrimonio dell'Associazione e realizzare gli scopi sociali nonché gestire tutta l'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione tanto che ai suoi membri spetta il potere di rappresentanza generale dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta in specie e tra l'altro:

a) eleggere i due Vice Presidenti e l'eventuale segretario tesoriere;

b) nominare i rappresentanti di zona, i rappresentanti presso Enti a cui l'Associazione sia chiamata a partecipare e i propri delegati ai vari congressi, incontri e riunioni;

c) redigere il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'annata entrante nonché la relazione morale e quella dell'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Nel caso fosse necessario ai fini della presentazione di domande di contributo da parte di Enti pubblici o privati, del loro perfezionamento e/o della loro rendicontazione, il Consiglio Direttivo è autorizzato ad approvare dei bilanci - situazioni patrimoniali parziali alla corrispondente data, sempre fatto salvo il potere dell'Assemblea in ordine alla ratifica e all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi relativi a ciascun anno sociale;

d) fissare la data ed il luogo di convocazione delle Assemblee;

e) tenere il registro dei soci;

f) esaminare le domande di ammissione a socio e decidere sull'accoglimento delle stesse ai sensi dell'art. 5;

g) adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 11 e deliberare sulle espulsioni dei soci ai sensi dell'art. 9 nonché sulla riammissione dei soci espulsi;

h) avvisare tempestivamente il Collegio dei Probi Viri degli eventuali ricorsi presentati contro le delibere di espulsione dei soci e, in base alle specifiche competenze, deferire al medesimo Collegio o al Collegio dei Revisori dei Conti tutto quanto ritenuto necessario per garantire il pacifico e corretto svolgimento dell'attività sociale;

i) decidere l'acquisto o la vendita dei beni mobili, attrezzature, materiali e sottoporre all'Assemblea ordinaria la richiesta motivata di acquisto di beni immobili e/o diritti immobiliari nonché l'accettazione di lasciti e donazioni che comportino un rilevante aumento del patrimonio associativo;

l) deliberare sugli eventuali rimborsi spese previsti dalle norme del presente Statuto;

m) deliberare l'eventuale richiesta ai soci del versamento di una quota associativa annuale determinandone l'entità;

n) provvedere ai sensi degli artt. 27 e 28 e in merito a tutte le altre necessità in base alle competenze attribuite dal presente Statuto.

Art. 21 - RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del Presidente oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, del Collegio dei Probi Viri o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, all'atto della Convocazione, dovrà indicare il luogo, scelto liberamente, ma preferibilmente presso la sede sociale, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

La convocazione sarà inviata in forma scritta a mezzo posta ordinaria o posta elettronica.

Sono possibili anche riunioni a distanza tramite gli appositi mezzi tecnologici, ma solo alla rigorosa condizione che sia sempre rispettato il metodo collegiale, sia possibile la precisa identificazione dei presenti, sia garantita eguale e attiva partecipazione da parte di tutti in modo che ciascun intervento sia pienamente intellegibile e siano garantiti l'esame dei documenti in discussione e l'assoluta regolarità e trasparenza delle votazioni.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo e sono presiedute e dirette dal Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti con voto espresso per alzata di mano. Il Consiglio Direttivo può stabilire forme diverse di voto. In caso di parità di voti, la proposta si considera respinta.

Art. 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione negli atti giudiziali e stragiudiziali a tutti gli effetti di legge e preside il Consiglio Direttivo.

In caso di estrema urgenza tale che non sia possibile procedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere direttamente le decisioni necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione, sempre nell'ambito delle norme e degli scopi sociali e statutari e secondo i principii e gli indirizzi espressi dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In tal caso il Presidente dovrà informare al più presto di quanto deciso il Consiglio Direttivo che potrà ratificare e assumere tutte le relative ulteriori eventuali decisioni necessarie.

Il Presidente conserva e cura l'aggiornamento dei libri contabili.

Art. 23 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da uno supplente eletti dall'Assemblea ordinaria anche fra non soci purché di particolare autorevolezza morale.

Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi membri il Presidente che dirige i lavori e predispone il verbale e gli altri atti scritti da far sottoscrivere a ciascun componente. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 24 - POTERI DEL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio ha poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento dell'associazione al fine di evitare e risolvere i contrasti tra i soci o fra soci e l'Associazione stessa e in specie per quanto stabilito all'art. 11.

Al Collegio dei Probi Viri è possibile adire da parte di ciascun socio con apposita richiesta scritta e motivata da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo che dovrà inoltrarla con immediatezza al Collegio.

Il Collegio giudica secondo equità, libero da qualsiasi vincolo formale, con voto a maggioranza dando delle proprie deliberazioni tempestiva comunicazione scritta e motivata agli interessati nonché al Presidente del Consiglio Direttivo.

La prestazione dei Probi Viri è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese vive documentate per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede.

I membri del Collegio possono assistere alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Art. 25 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti con funzione di organo di controllo e revisione legale dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea ordinaria che restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I Revisori dei Conti possono essere scelti anche fra i non associati e devono essere eletti nel rispetto delle norme previste dagli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/2017. Almeno uno dei tre componenti deve essere iscritto quale revisore contabile all'apposito registro. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel suo seno il Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Art. 26 - POTERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'organo di controllo verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea. Controlla l'operato economico - finanziario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. L'organo di controllo vigila inoltre sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231 dell'08.06.2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile e la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza da parte dell'Associazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio associativo sia redatto in conformità alle linee guida del Terzo Settore, può procedere ad atti di ispezione e di controllo e può sempre chiedere agli amministratori notizie circa l'andamento della Associazione.

Art. 27 - IL COMITATO STORICO - SCIENTIFICO

Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato storico - scientifico con particolare riferimento alla storia della guerra di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia predisponendone il relativo Regolamento.

Il Comitato storico scientifico, di cui dovrà sempre far parte almeno un membro del Consiglio Direttivo, dovrà operare nel pieno rispetto degli ideali associativi, delle norme Statutarie e delle deliberazioni e indicazioni date dal Consiglio Direttivo in particolare collaborando con la Biblioteca "Renato del Din", l'Archivio associativo e l'Archivio presso la biblioteca del Seminario di Udine.

L'attività del Comitato e dei suoi membri sarà sempre sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che ha il dovere di sorvegliare lo scrupoloso rispetto degli ideali statutari e delle norme dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo potrà deliberare l'eventuale rimborso delle spese vive documentate dei membri del Comitato per l'attività svolta in favore dell'Associazione.

Art. 28 - ESONERO E DECADENZA

Qualora un componente di un Organo della Associazione resti abitudinariamente assente dalle riunioni per più di quattro volte senza giustificato motivo, esso potrà essere esonerato dalla carica con deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Organo interessato.

Qualora un componente di un Organo dell'Associazione versi in stato d'impedimento permanente allo svolgimento delle sue funzioni, esso è dichiarato decaduto dalla propria carica con deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Organo interessato.

Art. 29 - NORME TRANSITORIE, FINALI E GENERALI

a) L'anno sociale e amministrativo coincide con l'anno solare.

b) Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione sono prese a maggioranza semplice e, allorquando si tratti di elezioni o di questioni concernenti persone, si provvederà a votazione per scrutinio segreto, salva diversa decisione dell'Organo cui compete tale compito.

c) Se la votazione, segreta o palese, ottiene la parità anche dopo l'eventuale ripetizione, l'argomento della votazione si riterrà respinto.

d) In caso di decesso o di dimissione di un socio o di un membro che ricopra un incarico negli organi previsti dal presente Statuto, lo stesso sarà automaticamente sostituito dal primo non eletto. Nel caso ciò riguardi il Consiglio Direttivo, si dovranno sempre rispettare le proporzioni stabilite nell'art. 18 lettera b.

e) Nel caso in cui avvenga una sostituzione ai sensi della precedente lettera d verrà comunque mantenuta la naturale scadenza del relativo organo sociale raggiunta la quale l'intero organo andrà a decadere.

f) Per le cariche, risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti, a parità di voti chi è socio da maggior tempo e in caso di ulteriore parità, il socio più anziano di età.

g) Le prestazioni in favore dell'Associazione rese da tutti i soci e i membri eletti, compreso il segretario, sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese vive sostenute soprattutto per l'espletamento di incarichi fuori sede;

h) l'eventuale ricorso all'opera di volontari dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17 C.T.S..

Art. 30 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria secondo quanto stabilito nell'art. 15. Il patrimonio eventualmente residuo è devoluto ad associazione del Terzo Settore con finalità analoghe previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, I comma, C.T.S. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo il disposto dell'art. 9 C.T.S..

Art. 31 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alla normativa di cui al d.lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_46_1_DPR_148_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2020, n. 0148/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 marzo 2010 n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura) e in particolare l'articolo 14, che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare le iniziative degli organismi associativi tra apicoltori di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale medesima per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari;
VISTO il testo del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)" e ritenuto di emanarlo;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1548 del 16 ottobre 2020;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze;
b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico;
c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività;
d) l'acquisto e la distribuzione di farmaci veterinari per il trattamento delle api.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "organismi associativi tra apicoltori": organismi associativi, costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 6/2010;
b) "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1 luglio 2014;
c) "produzione agricola primaria": la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura dei prodotti;
d) "impresa in difficoltà": impresa che si trova nelle condizioni descritte all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) 702/2014;

e) “consulenza”: l’insieme delle consulenze fornite nell’ambito di uno stesso contratto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 45, del regolamento (UE) 702/2014.

art. 3 regime di aiuto

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) 702/2014 e, in particolare, secondo le condizioni di cui agli articoli 21 “Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione”, 22 “Aiuti per servizi di consulenza”, 24 “Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli” e 26 “Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali”.

art. 4 beneficiari

1. I finanziamenti di cui all’articolo 1 sono concessi agli organismi associativi tra apicoltori.
2. I destinatari delle iniziative di cui all’articolo 1 sono le PMI attive nella produzione agricola primaria e gli apicoltori che non svolgono attività di impresa nel settore agricolo, purché in possesso di alveari denunciati nell’anagrafe apistica nell’ambito territoriale della regione, di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), anche se non soci degli organismi associativi tra apicoltori.
3. I soggetti di cui al comma 1 e le PMI di cui al comma 2 non devono essere imprese in difficoltà.

art. 5 iniziative ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze:
 1) azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze a favore degli apicoltori, quali corsi di formazione, seminari e coaching;
 2) azioni di informazione;
 3) scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende apistiche;
b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico:
 1) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
 2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti dell’apicoltura purché prive di riferimenti al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari, salvo quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 702/2014;
c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività, al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014;
d) azioni previste nell’ambito del programma pubblico di prevenzione, controllo, eradicazione finalizzato alla lotta alla varroasi.
2. La consulenza di cui al comma 1, lettera c) è riferita ad almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, verte su almeno uno degli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere da a) a g), del regolamento (UE) 702/2014 e può comprendere anche gli argomenti di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 702/2014.
3. Le azioni e i servizi rientranti nelle iniziative ammissibili a finanziamento di cui al comma 1 vengono prestate dagli organismi associativi tra apicoltori che, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a) e c), garantiscono adeguate risorse in termini di personale qualificato e formato.

art. 6 costi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento i costi di seguito indicati:
a) per le iniziative previste all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2): spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, quali corsi di formazione, seminari e coaching, e per la realizzazione di azioni di informazione;
b) per le iniziative previste all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 3):
1) spese di viaggio;
2) spese di soggiorno e diaria dei partecipanti, fino a un massimo di euro 100,00 per partecipante per giorno;
3) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti, fino a un massimo di euro 50,00 per partecipante per giorno.
c) per le iniziative previste all’articolo 5, comma 1, lettera b), punto 1):
1) spese di iscrizione;
2) spese di viaggio e spese per il trasporto delle api;
3) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento;
4) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
5) premi simbolici fino ad un valore di euro 1.000,00 per premio e vincitore, solo se il premio è stato effettivamente consegnato, su presentazione di una prova della consegna;
d) per le iniziative previste all’articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2):
1) spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari della regione o che producono un determinato prodotto apistico, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
2) spese di divulgazione di conoscenze scientifiche sui prodotti apistici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti;
e) per le iniziative previste all’articolo 5, comma 1, lettera c): costi connessi alla prestazione di consulenze che non rivestono carattere continuativo o periodico o comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
f) per le iniziative previste all’articolo 5, comma 1, lettera d): spese documentate per l’acquisto e la distribuzione dei farmaci veterinari autorizzati.
2. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a finanziamento nel caso in cui non sia detraibile ai sensi della normativa vigente.

art. 7 costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento:
a) i costi sostenuti in data antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento;
b) i costi di ristorazione, quali buffet o catering aperti ai partecipanti alle iniziative previste all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2) e lettera b), punto 1).

art. 8 intensità di aiuto

1. I finanziamenti relativi alle azioni di informazione e di trasferimento delle conoscenze e alle azioni promozionali a favore delle produzioni apistiche di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) sono concessi nella misura massima dell’80 per cento dei costi ritenuti ammissibili.
2. I finanziamenti relativi ai servizi di consulenza tecnico-amministrativa, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) sono limitati a euro 1.500,00 per consulenza.
3. I finanziamenti relativi all’acquisto di farmaci veterinari, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) sono concessi nella misura massima del 90 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

art. 9 presentazione della domanda

1. Con decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, denominato di seguito Servizio, da adottare entro il 15 febbraio di ogni anno, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti gli importi massimi del finanziamento concedibile agli organismi associativi tra apicoltori per l’anno di riferimento.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente al numero degli alveari denunciati nell'ambito territoriale di ciascun organismo nell'anagrafe apistica di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009.
3. La domanda di finanziamento, redatta secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, è presentata al Servizio a pena di inammissibilità entro il 31 marzo di ogni anno con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
b) mediante consegna al protocollo;
c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine finale di presentazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 10 istruttoria delle domande e concessione dei finanziamenti

1. Le domande sono istruite dal Servizio entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse.
2. Il Servizio, entro quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria, provvede all'adozione dei decreti di concessione del finanziamento nei limiti di cui all'articolo 9, comma 1, e stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività programmate.

art. 11 rendicontazione dei costi e liquidazione dei finanziamenti

1. Ai fini della liquidazione del finanziamento gli organismi associativi tra apicoltori trasmettono al Servizio la seguente documentazione:
a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000; i giustificativi di spesa dimostrano l'avvenuto pagamento delle spese tramite modalità tracciabili, quali bonifico bancario, ricevuta bancaria, versamento su conto corrente postale o vaglia postale, con l'esclusione dei pagamenti in contanti.
b) dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo tra apicoltori resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) in cui sono con indicati i farmaci veterinari consegnati e i soggetti a cui sono stati distribuiti;
c) dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo tra apicoltori e dei legali rappresentanti delle PMI dell'organismo associativo tra apicoltori resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, di non essere impresa in difficoltà;
d) dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo tra apicoltori e dei legali rappresentanti delle PMI resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000 di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.
2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1, il Servizio provvede alla liquidazione del finanziamento.
3. Il finanziamento non è liquidabile qualora i beneficiari di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.
4. Il Servizio effettua in qualunque momento idonei controlli anche a campione sulla documentazione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

art. 12 divieto di cumulo

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti comunitari, statali o regionali, compresi aiuti concessi a titolo de minimis o aiuti nell'ambito dell'OCM di settore, in relazione agli stessi costi ammissibili.

art. 13 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 702/2014 e della legge regionale 7/2000.

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_46_1_DPR_149_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2020, n. 0149/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. Associazione "Centro studi Pier Paolo Pasolini" avente sede a Casarsa della Delizia (PN). Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 22 ottobre 2020 con cui la Presidente dell'Associazione "Centro Studi Pier Paolo Pasolini" avente sede a Casarsa della Delizia (PN), ha chiesto l'approvazione dello statuto ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
VISTO lo statuto dell'Associazione approvato da ultimo dall'Assemblea straordinaria del 16 ottobre 2020;
VISTO il relativo verbale, a rogito del dott. Luca Sioni, notaio in San Vito al Tagliamento, rep. n. 53393, racc. n. 22882, registrato a Pordenone il 19 ottobre 2020 al n. 13128 serie 1T;
VISTA la consistenza patrimoniale dell'Associazione e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;
RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore della cultura;
RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato lo statuto dell'Associazione "Centro Studi Pier Paolo Pasolini" avente sede a Casarsa della Delizia (PN), nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PIER PAOLO PASOLINI

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Art. 1 Istituzione e soci

È istituita, con sede legale a Casarsa della Delizia in Via Guidalberto Pasolini, 4 – presso Casa Colussi-Pasolini – l'Associazione "CENTRO STUDI PIER PAOLO PASOLINI" (di seguito denominato Centro Studi).

I soci sono:

Enti Istituzionali:

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

- Comune di Casarsa della Delizia

Altri Enti:

- Società Filologica Friulana

- Associazione Culturale Cinemazero

- Università degli Studi di Udine

Possono chiedere di entrare a far parte del Centro Studi come soci altri soggetti pubblici e associazioni e fondazioni, con particolare valenza scientifica e culturale, interessati all'attività del Centro. La richiesta è presentata al Consiglio di Amministrazione, la cui deliberazione di accoglimento o di rigetto è comunicata all'Assemblea nel corso della prima seduta utile ed al richiedente. La deliberazione di rigetto deve essere motivata. Il richiedente ha venti giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. L'Assemblea valuta le controdeduzioni e conferma o meno il provvedimento di rigetto della richiesta, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

I nuovi soci dispongono del diritto di voto in Assemblea a decorrere dal giorno successivo alla iscrizione nel Libro degli associati. I nuovi soci accettano il presente Statuto ed assumono i diritti e le obbligazioni conseguenti.

La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni, da presentarsi, per iscritto e con l'indicazione dei motivi:

b) morosità, a causa di ritardo superiore a un anno del pagamento della quota associativa;

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì l'esclusione dei soci che non ottemperino alle disposizioni dello Statuto o svolgano attività contrarie agli interessi del Centro Studi. Il socio interessato dal provvedimento ha venti giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. L'Assemblea valuta le controdeduzioni e conferma o meno il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 Oggetto

Il Centro Studi, organismo senza fini di lucro, si propone di:

- promuovere ed effettuare studi e ricerche sulla figura e l'opera di Pier Paolo Pasolini, particolarmente per quanto attiene al periodo della sua permanenza in Friuli;
- stabilire collaborazioni con Enti, Associazioni ed istituzioni pubbliche e private interessate a tali ricerche o comunque in grado di contribuire all'attività del Centro Studi;
- raccogliere la documentazione più ampia concernente il periodo friulano, acquisendo gli scritti e le opere in originale, ove possibile;
- raccogliere la produzione pasoliniana (letteraria, cinematografica, teatrale, artistica, critica, giornalistica, ecc) ed il materiale critico relativo a tali opere;
- organizzare mostre, convegni e seminari di studi, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali;
- pubblicare quanto prodotto in termini di ricerca, studio e documentazione;

- gestire il funzionamento della “Casa Colussi - Pasolini”, l’apertura al pubblico del Centro Studi e delle sale espositive;
- svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento dei fini statutari.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio del Centro Studi è costituito:

a) dai beni mobili e immobili conferiti da parte dei soci del Centro Studi, come elencato in apposito inventario;
b) dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
c) da eventuali elargizioni, lasciti, donazioni e contributi;
d) da qualsiasi altro provento che derivi dall’attività svolta.

Il Centro Studi non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati, neppure in via indiretta, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 4 Entrate

Le entrate del Centro Studi sono costituite dalle quote annuali versate dai soci, come deliberato dall’Assemblea, da erogazioni, contributi, lasciti, donazioni da parte degli enti pubblici, da ulteriori partecipazioni di privati e dalle attività del Centro Studi.

Art. 5 Organi

Sono organi del Centro Studi:

1. L’Assemblea
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il Presidente

È inoltre facoltà del Centro Studi nominare un Comitato Scientifico e un Direttore.

Art. 6 Assemblea

Fanno parte dell’Assemblea i rappresentanti legali, o loro delegati, dei soci di cui all’art.1. L’Assemblea si raduna in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata la presenza di almeno la metà più uno dei soci. Delibera a maggioranza semplice, tranne nei casi di modifica dello Statuto, in cui è richiesta la maggioranza qualificata di 2/3 dei soci, o di scioglimento, in cui è richiesta la maggioranza dei 3/4 dei soci.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per la trattazione dei seguenti argomenti:

- La determinazione degli indirizzi generali dell’attività del Centro Studi, nell’ambito di una previsione finanziaria predisposta dal Direttore, sentito il Comitato Scientifico, di cui al successivo art.10, e approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione del numero dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ad essa spettanti nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 3 membri, nonché la ratifica della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 7;
- La nomina dell’eventuale Presidente onorario;
- La nomina del Revisore dei Conti;
- L’approvazione del bilancio.

L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per la trattazione dei seguenti argomenti:

- L’approvazione di eventuali modifiche allo Statuto;
- L’eventuale decisione di scioglimento anticipato del Centro Studi.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, sono vincolanti per i soci, ancorché assenti o dissenzienti e nei confronti dei terzi.

L'Assemblea viene convocata con modalità telematiche (posta elettronica o posta elettronica certificata) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza detto termine è ridotto a tre giorni. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno due terzi dei soci.

Art. 7 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un minimo di 3 membri a un massimo di 5 membri designati rispettivamente da:

- due membri designati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, su indicazione del Presidente;

- un membro designato dal Comune di Casarsa della Delizia, su indicazione del Sindaco;

- uno o due membri designati liberamente dall'Assemblea dei Soci, solo nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 3 membri.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni.

La carica di consigliere è rinnovabile. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dalla carica di consigliere, al consigliere cessato subentra altro consigliere nominato ai sensi del presente articolo o dell'articolo 6. In tali casi, ovvero in caso di integrazione del numero di consiglieri, i consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di organizzazione ed amministrazione del Centro Studi, nell'ambito degli indirizzi generali forniti dall'Assemblea.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, senza diritto di voto, qualora richiesto dal Consiglio stesso.

Art. 8 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del Centro Studi viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno. La nomina ha luogo all'entrata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Assolve alle seguenti funzioni:

- rappresenta legalmente il Centro Studi;

- convoca l'Assemblea e ne presiede i lavori;

- convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e ne dirige i lavori;

- vigila sui servizi amministrativi e contabili;

- esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle norme di legge e che comunque interessano il Centro Studi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Le suddette cariche non danno diritto a gettone o indennità.

Art. 9 il revisore dei conti

La revisione dei bilanci e della gestione economico–finanziaria è affidata ad un revisore contabile nominato dall'Assemblea. Il professionista dovrà essere scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, all'albo dei ragionieri o all'albo dei revisori contabili. Il revisore dura in carica un triennio, è rieleggibile e può essere revocato solo per giustificato motivo. Al revisore compete un'indennità il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea.

Art. 10 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione e ha il compito di elaborare proposte ed esprimere pareri di carattere consultivo in relazione agli interventi culturali del Centro Studi.

Il Comitato Scientifico è costituito da esperti nelle discipline che formano oggetto dell'attività del Centro Studi, nomina al suo interno il coordinatore ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti. Il Comitato scade al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Le regole di funzionamento del Comitato scientifico sono disciplinate da apposito regolamento di esecuzione adottato ai sensi dell'art.14.

Alle sedute del Comitato scientifico partecipa di norma il Direttore.

Art. 11 Direttore

Il Consiglio di Amministrazione conferisce l'incarico di Direttore del Centro Studi, previa selezione effettuata mediante procedura comparativa ispirata a principi di evidenza pubblica.

Il Direttore opera nell'ambito degli indirizzi generali forniti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore compete un'indennità stabilità dal Consiglio di Amministrazione ed il suo incarico coincide, al massimo, con la durata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Personale

Il Centro Studi, su delibera del Consiglio di Amministrazione, può procedere all'assunzione di personale di ogni ordine e grado, individuato a seguito di procedure selettive ispirate a principi di evidenza pubblica, nonché assegnare eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza.

Art. 13 Gestione finanziaria

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo. Il bilancio di previsione deve essere approvato dall'Assemblea entro il trimestre che precede l'inizio del nuovo esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea alla chiusura dell'esercizio e comunque non oltre quattro mesi dalla stessa.

I bilanci saranno accompagnati da una relazione del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti.

Art. 14 Regolamento di esecuzione

Per gli aspetti applicativi del presente Statuto e per ogni ulteriore necessità di funzionamento del Centro Studi possono essere emanati dei regolamenti di esecuzione, redatti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 Scioglimento del Centro Studi

Allo scioglimento del Centro Studi, i beni che restano dopo la liquidazione di tutti gli impegni assunti, sono devoluti secondo deliberazione dell'Assemblea, adottata con la maggioranza dei tre quarti dei soci, a favore di altre istituzioni aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, o a favore

di enti pubblici della regione Friuli Venezia Giulia, che diano garanzia di poter perseguire efficacemente i medesimi scopi del Centro Studi e di poter rendere pubblica la fruizione dei beni stessi, nominando il liquidatore che potrà essere un componente del Consiglio di Amministrazione uscente.

I beni del Centro Studi conferiti dai soci, come indicato al precedente art. 3. Lettera a), saranno restituiti agli stessi Enti conferitori.

Art. 16 Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_46_1_DPR_150_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2020, n. 0150/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. "Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare sede di Pordenone - Organizzazione di volontariato" in breve "UILDM Pordenone ODV" avente sede a Pordenone. Approvazione delle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0186/Pres. del 26 settembre 2014 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Pordenone - ONLUS", con sede a Fontanafredda (PN) e ne è stato approvato lo statuto;

VISTA l'istanza del 12 ottobre 2020 con cui il Presidente della predetta Associazione, che è iscritta al n. 272 del Registro regionale delle persone giuridiche e al n. 265 del Registro generale delle organizzazioni di volontariato della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria del 12 settembre 2020;

VISTO il verbale di detta Assemblea di data 12 settembre 2020, a rogito del dott. Guido Bevilacqua, notaio in Pordenone, rep. n. 56937, racc. n. 42103, registrato a Pordenone il 5 ottobre 2020 al n. 12428/1T;

RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette a conformare lo statuto dell'ente alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore;

CONSTATATO che, come esplicitato nella circolare n. 13 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2019, le ipotesi di adeguamenti statutari alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore, qualora poste in essere da una persona giuridica di diritto privato, devono venire approvate con le modalità ed i termini previsti dalla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sul riconoscimento della personalità giuridica, ma che in tali ipotesi l'autorità competente svolge funzioni di verifica avente ad oggetto profili meramente formali degli atti, essendo il sindacato di conformità dello statuto alle disposizioni del codice del Terzo settore assegnato per legge alla competenza dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117/2017;

PRESO ATTO della mancata istituzione ad oggi del Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito nominato RUNTS, di cui al Titolo VI del decreto legislativo 117/2017;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, nelle more dell'istituzione del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 117/2017, il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei sopra citati registri attualmente previsti dalle normative del settore;

CONSTATATO che, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del citato decreto legislativo, le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relative alla istituzione e tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato e quelle degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, relative alla istituzione e tenuta dei registri regionali delle associazioni di promozione sociale, sono ancora in vigore e saranno abrogate a decorrere dall'operatività del RUNTS;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7, e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 117/2017, si applicano in via transitoria fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al sopra citato Titolo X del medesimo decreto legislativo, alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri;

CONSTATATO che, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni del Titolo X relative al regime fiscale degli enti del Terzo settore, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'operatività del predetto Registro;

RILEVATO inoltre che, secondo la circolare n. 20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 dicembre 2018, nel periodo transitorio di istituzione del RUNTS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri hanno la facoltà di inserire accanto alle proprie denominazioni gli acronimi "ODV" e "APS", mentre gli enti aventi la qualifica di "ONLUS" hanno l'obbligo di continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno

distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” previsti dal decreto legislativo 460/1997;
RILEVATO altresì che, nella medesima circolare viene specificato che l’assunzione nella denominazione sociale di un ente della locuzione “Ente del Terzo settore” o dell’acronimo “ETS”, deve effettuarsi dopo l’iscrizione nel suddetto RUNTS;
CONSTATATO che l’Assemblea straordinaria dell’Associazione “Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Pordenone - ONLUS” ha approvato le modifiche statutarie di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017, in forza delle quali, tra l’altro, l’ente ha modificato la denominazione in “Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Sede di Pordenone - Organizzazione di volontariato” in breve “UILDM Pordenone ODV”;
PRESO ATTO che le modifiche dello statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del decreto legislativo 117/2017, diverranno efficaci dalla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del medesimo decreto legislativo e che al medesimo termine è collegata la cessazione dell’efficacia delle precedenti clausole statutarie, rese necessarie dall’adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina del Terzo settore, che restano pertanto transitoriamente in vigore nella previgente formulazione di cui allo statuto approvato con il suddetto proprio decreto n. 0186/Pres. del 26 settembre 2014, pubblicato sul BUR n. 41 dell’8 ottobre 2014;
RILEVATO infine che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 117/2017, la futura iscrizione dell’Associazione nel RUNTS determinerà oltre all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS), la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione dell’associazione nel Registro regionale delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, fintanto che sia mantenuta l’iscrizione dell’ente nel citato RUNTS;
RICONOSCIUTA l’opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica. 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, le modifiche statutarie dell’Associazione “Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Pordenone - ONLUS”, con sede a Fontanafredda (PN), deliberate dall’Assemblea straordinaria nella seduta del 12 settembre 2020, in forza delle quali, tra l’altro, l’Associazione assume la nuova denominazione di “Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Sede di Pordenone - Organizzazione di volontariato” in breve “UILDM Pordenone ODV”.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell’iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.
3. A far data dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche dell’ente verrà sospesa.
4. Si dà atto che le modifiche dello statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del decreto legislativo 117/2017, diverranno efficaci dalla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del medesimo decreto legislativo e che al medesimo termine è collegata la cessazione dell’efficacia delle precedenti clausole statutarie, rese necessarie dall’adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina del Terzo settore, che restano pertanto transitoriamente in vigore nella previgente formulazione di cui allo statuto approvato con proprio decreto n. 0186/Pres. del 26 settembre 2014, pubblicato sul BUR n. 41 dell’8 ottobre 2014.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE SEDE DI PORDENONE – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" - PORDENONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, nonché nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia, un ente denominato: "UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE SEDE DI PORDENONE – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in breve "UILDM PORDENONE ODV" che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Fontanafredda (PN). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è inteso secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuito prevalgono le seconde.

ART. 5 - ATTIVITÀ E FINALITÀ

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sono quelle di cui alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere ogni iniziativa che sostenga psicologicamente e materialmente le persone disabili e le loro famiglie attraverso l'organizzazione di attività ricreative, formative e di sostegno personale;

- divulgare la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;

- contribuire alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che colpiscono le persone con disabilità motoria in generale e le persone affette da malattie neuromuscolari in particolare;

- promuovere ogni iniziativa che concorra alla realizzazione della autonomia e della vita indipendente delle persone con disabilità;

- promuovere, collaborare, sostenere e gestire iniziative, progetti e servizi per la diagnosi, l'assistenza sanitaria, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, l'accoglienza ed ogni altro servizio finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, culturale e sportiva delle persone con disabilità ed in particolare affette da patologie neuromuscolari;

- rappresentare le problematiche delle persone con disabilità presso le Istituzioni pubbliche e le organizzazioni private che operano nell'ambito dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e promuovere la cultura della progettazione accessibile per il superamento delle barriere architettoniche e culturali e per una piena integrazione sociale delle persone con disabilità e affermazione delle loro potenzialità personali;

- curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionali.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può promuovere la costituzione e/o partecipazione di soggetti giuridici che hanno per scopo l'erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, socio-sanitari, e culturali ovvero servizi, iniziative e attività che attengono alle finalità di cui sopra.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'Organo Direttivo.

L'organizzazione di volontariato opera esclusivamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 6 – ADESIONE ALLA UILDM NAZIONALE

L'Associazione aderisce alla "UILDM Nazionale – Unione Lotta alla Distrofia Muscolare", di cui condivide i principi costitutivi e le finalità statutarie; accetta, in particolare, i principi di "unità", di "solidarietà", e di "autonomia" stabiliti dallo statuto della UILDM Nazionale.

L'associazione UILDM PORDENONE ODV ha comunque la totale autonomia giuridica, amministrativa, contabile e patrimoniale.

ART. 7 – AMMISSIONE

Sono aderenti dell'organizzazione (soci) tutte le persone fisiche che condividono le finalità della associazione, le quali, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile. L'eventuale non ammissione deve essere motivata. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto all'art. 9 del presente statuto.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli aderenti all'organizzazione (soci) hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività di volontariato effettivamente prestate. Le spese devono essere, di norma preventivamene autorizzate e adeguatamente documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione (soci) hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota non è rivalutabile.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per il recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. Il recesso deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 24 comma 2 del Codice Civile, mediante dichiarazione di recesso comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provvede a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

Il socio che contravviene in modo grave ai doveri stabiliti dal presente statuto può essere escluso dalla stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10 – GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Organo di controllo;

Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Gli organi rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

ART. 11 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione (soci) ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Sono compiti dell'assemblea:

approvare il conto consuntivo (bilancio di esercizio);

fissare l'importo della quota sociale annuale;

determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

approvare l'eventuale regolamento interno;

eleggere il Consiglio Direttivo e revocarlo in caso di gravi motivi;

eleggere l'organo di controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma;

eleggere l'organo di revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 co. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;

deliberare in ordine all'esclusione dei soci;

eleggere i Delegati per le manifestazioni nazionali;

deliberare la partecipazione ad Enti, società e altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente.

Il Presidente è tenuto inoltre a convocare l'assemblea:

su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;

su richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli aderenti iscritti nel registro dei soci in cui siano esposte le motivazioni e l'argomento da sottoporre all'esame dei soci;

su richiesta del Revisore su questioni riguardanti l'amministrazione dell'associazione.

La convocazione avviene con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte del socio mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro soci. Viene altresì affissa nella sede e pubblicata sul sito web istituzionale.

ART. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Gli Amministratori (componenti del Consiglio Direttivo) non hanno diritto di voto in sede di assemblea nei casi in cui si approva il bilancio o si tratta della loro responsabilità in quanto amministratori dell'associazione.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata per:

modificare lo statuto dell'associazione con la partecipazione del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, per gravi e comprovati motivi.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di soci, da sette (7) a quindici (15) componenti, eletti dall'assemblea tra i soci. Rimane in carica per la durata di anni tre (3) dalla data della sua elezione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, nomina inoltre il Segretario e il Tesoriere dell'associazione.

Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare, se necessario, anche il Revisore con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

ART. 17 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per le dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi e comprovati motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Firma gli atti e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 – IL SEGRETARIO. IL TESORIERE.

Compete al Segretario:

la tenuta dei libri sociali;

la verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;

la tenuta della corrispondenza dell'archivio dell'Associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

Compete al Tesoriere:

a) la predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano;

b) il controllo contabile della associazione e la gestione delle entrate e delle spese.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 30, co. 6 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o comunque quando l'organo di controllo non eserciti anche tale specifica funzione. È formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro.

ART. 20 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

contributi dei soci/o di privati;

contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostengo di specifiche e documentate attività o progetti;

contributi di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili, dalle quote di partecipazione in altri soggetti giuridici che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti. La gestione del patrimonio dell'associazione è in capo agli organi dell'associazione stessa; eventuali alienazioni sono proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'assemblea.

ART. 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – PROVENTI DERIVATI DA ATTIVITA' MARGINALI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi delle leggi in vigore.

ART. 24 - BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 - PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione

ART. 27 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 – RESPOSABILITA' DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 – ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla UILDM nazionale o, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro primo agli artt. 14 e seg. del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Gli adeguamenti del presente statuto adottati ai sensi dell'art. 101 comma 2 D.Lgs 117/2017 saranno efficaci alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs 117/2017, cessando nel contempo di efficacia le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo Settore, vecchie clausole che pertanto rimangono in vigore fino al predetto termine di efficacia.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_46_1_DPR_151_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2020, n. 0151/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 138/2016.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale-Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale);
VISTO l'articolo 99, comma 1, lett. a) della legge regionale 9/2019 che ha modificato l'articolo 20 della legge regionale 30/1968 prevedendo che agli avvocati dell'Avvocatura della Regione per l'attività professionale svolta venga corrisposto annualmente un compenso "in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo";
RICHIAMATO altresì l'articolo 20, comma 2 della legge regionale 30/1968, come introdotto dall'articolo 99 della legge regionale 9/2019, il quale prevede che i criteri e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti con Regolamento;
VISTO il testo del "Regolamento di modifica al Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 138/2016" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1632 del 30 ottobre 2020, e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 138/2016" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (*Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale***), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 138/2016**

Articolo 1
(Sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione 138/2016)

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 138/2016 è sostituito dal seguente:

<<*Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazione all'ordinamento dell'Amministrazione regionale – Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizione sull'Ufficio legislativo e legale)>>.*

Articolo 2
(Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 138/2016)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 0138/Pres. *(Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazione all'ordinamento dell'Amministrazione regionale – Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizione sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n.* 20) è sostituito dal seguente:

<<Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di corresponsione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (*Modificazione all'ordinamento dell'Amministrazione regionale – Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizione sull'Ufficio legislativo e legale*), all'Avvocato della Regione e agli Avvocati della struttura direzionale di cui all'articolo 18 della medesima legge, per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'Ente patrocinato e nel caso di pronuncia favorevole non definitiva nei limiti stabiliti nell'articolo 2.
2. Per la corresponsione delle somme finalizzate al compenso trova applicazione l'articolo 20, comma 3 *bis*, della legge regionale 30/1968.
3. I compensi professionali di cui all'articolo 20, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 30/1968 sono corrisposti annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo.>>

Articolo 3
(Inserimento dell'articolo 1 *bis* del decreto del Presidente della Regione 138/2016)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 138/2016 è inserito il seguente:

<<Articolo 1 *bis*
(Ambito soggettivo)

1. Il presente regolamento si applica agli avvocati iscritti nell'Elenco speciale e in servizio presso l'Avvocatura alla data del 1 gennaio 2019 relativamente ai compensi maturati successivamente a tale data. Il presente regolamento si applica, altresì, al personale in servizio presso l'Avvocatura e iscritto nell'Elenco speciale dopo tale data: in tale caso, anche qualora abbia maturato una anzianità di servizio e di iscrizione in data precedente, fino alla maturazione di una nuova anzianità di servizio presso l'Avvocatura della Regione e di una nuova iscrizione all'Elenco speciale pari a tre anni continuativi, il compenso spettante per le spese di cui all'articolo 3, determinato con le modalità stabilite nell'articolo 7 *quater* viene liquidato nei limiti della sola quota di cui all'articolo 7 *quater*, comma 1, lettera b) e con esclusione della quota di cui all'articolo 7 *quater*, comma 1, lettera a). Il compenso spettante per le spese di cui all'articolo 4, determinato con le modalità stabilite nell'articolo 7 *quinquies* viene liquidato entro il limite massimo del 50 per cento della sola quota di cui all'articolo 7 *quinquies*, comma 1, lettera a) che sarebbe spettata e con esclusione della quota di cui all'articolo 7 *quinquies*, comma 1, lettera b).
2. Cessata a qualsiasi titolo l'appartenenza alla Avvocatura della Regione il compenso professionale viene corrisposto all'avvocato cessato per un periodo massimo di cinque anni, con le seguenti modalità:
a) per i primi tre anni, con le modalità di cui agli articoli 7 *quater e quinquies*;
b) per i successivi due anni, limitatamente al 50 per cento delle quote di cui all'articolo 7 *quater*, comma 1, lettera a) e all'articolo *7 quinquies*, comma 1), lettera a).
3. Gli importi di cui al comma 2 sono corrisposti con i seguenti limiti in relazione alla permanenza continuativa in servizio presso l'Avvocatura ed iscrizione all'Albo:
a) fino a cinque anni nella misura del 5 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2;
b) da cinque a dieci anni nella misura del 30 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2;
c) da dieci a quindici anni nella misura del 60 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2;

d) oltre quindici anni nella misura del 100 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2.
4. Nel caso di cessazione dal servizio presso l'Avvocatura della Regione successiva al 1 gennaio 2019 e di successivo rientro con attribuzione dell'incarico di avvocato e conseguente iscrizione nell'Elenco speciale, ai fini della corresponsione del compenso l'avvocato mantiene l'anzianità di servizio già in precedenza maturata presso l'Avvocatura e, per un numero di anni pari agli anni di cessazione, nella liquidazione del compenso annuale spettante viene detratta la quota annuale degli importi corrisposti ai sensi del comma 3, fino alla completa ripetizione. In ogni caso il compenso di cui ai commi 2 e 3 non può essere corrisposto per un periodo, anche frazionato, superiore a cinque anni.
5. Per l'individuazione del trattamento economico di cui al comma 2, si fa riferimento a quello riconosciuto come spettante a ciascun avvocato su base annua nell'anno di cessazione. In caso di cessazione infrannuale si fa riferimento al trattamento economico che sarebbe spettato se il cessato fosse rimasto in servizio in qualità di avvocato per l'intero anno.
6. Ai fini del presente regolamento, per avvocati in servizio si considerano gli avvocati iscritti all'Albo nell'interesse della Regione e in servizio presso l'Avvocatura della Regione per almeno dodici mesi nell'anno di riferimento per la liquidazione del compenso. Non sono considerati in servizio gli avvocati in comando o comunque messi a disposizione a qualsiasi titolo presso altro ufficio, ente o soggetto.
7. In deroga al comma 6, in caso di cessazione dal servizio entro i primi sei mesi dell'anno, ai fini del presente regolamento l'avvocato è considerato cessato dall'inizio dell'anno e a decorrere da quell'anno gli viene corrisposto il trattamento di cui ai commi 2 e 3. In caso di cessazione nel corso del secondo semestre, l'avvocato è considerato in servizio per tutto l'anno e si considera cessato a decorrere dall'anno successivo.
8. In via di prima applicazione, e ai fini del presente regolamento, l'anzianità di tre anni di servizio e di iscrizione all'Elenco, viene riconosciuta al personale in servizio presso l'Avvocatura al 1 gennaio 2019 che abbia maturato tale anzianità triennale prima di tale data presso l'Avvocatura di altro Ente pubblico. >>

Articolo 4
(Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 138/2016)

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 138/2016 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 2
(Disposizioni generali)

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, il compenso professionale di cui articolo 1 è dovuto a fronte di sentenza favorevole ovvero ordinanza, decreto, rinuncia, transazione; nel caso di condanna della controparte il provvedimento o il titolo deve contenere anche l'addebito a suo carico delle spese di lite. Il compenso spetta anche in caso di esito favorevole delle procedure di negoziazione assistita, di mediazione e di provvedimenti favorevoli nell'ambito di procedure concorsuali, nei limiti del valore degli importi complessivamente ripartiti a favore dell'Amministrazione regionale o dell'Ente patrocinato.
2. Si considera favorevole alla Regione o agli enti patrocinati anche il provvedimento giurisdizionale che pur non decidendo nel merito della controversia definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'Ente, quale, a mero titolo di esempio, la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, di inammissibilità, improcedibilità del ricorso o della sopravvenuta carenza di interesse, d'estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione, di cessazione della materia del contendere.
3. Fatte salve ipotesi particolari, quali, ad esempio, i casi di rinuncia al ricorso o di transazione - nei quali dovrà comunque tenersi conto dei superiori interessi della Amministrazione - l'avvocato chiede in ogni controversia patrocinata la liquidazione delle spese legali a carico della controparte, compresi gli oneri riflessi di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"* e le spese generali.
4. In caso di decisione favorevole non definitiva pronunciata in primo grado o in una singola fase, ed indipendentemente dalla proposizione e dall'esito di eventuali impugnazioni, il compenso professionale è liquidato nella misura del trenta per cento di quanto spettante per la fase o il grado ai sensi dell'articolo 4 o, ad avvenuta riscossione dalla controparte, di quanto statuito nel provvedimento giurisdizionale.
5. In caso di decisione favorevole non definitiva pronunciata in grado di appello o in una fase successiva ed indipendentemente dalla proposizione e dall'esito di eventuali impugnazioni, il compenso professionale è liquidato nella misura del sessanta per cento di quanto spettante per tale fase o grado ai sensi dell'articolo

4 o, ad avvenuta riscossione dalla controparte, di quanto statuito nel provvedimento giurisdizionale.
6. Nel caso di successiva definizione della lite in senso favorevole all'Amministrazione o all'Ente rappresentato, il compenso spetta per l'intero giudizio detraendosi quanto eventualmente corrisposto per le fasi o i gradi precedenti e tenuto comunque conto di quanto stabilito nella pronuncia definitiva. Trattandosi di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, ancorché non definitivi, a fronte di sentenze non favorevoli pronunciate nei successivi gradi di giudizio non si provvede alla ripetizione di quanto liquidato.
7. Qualora dopo la notifica dell'atto introduttivo e prima della sentenza o di altro analogo provvedimento giurisdizionale, la controparte provveda a pagare spontaneamente quanto dovuto, l'avvocato è tenuto a chiedere il pagamento delle spese legali in misura non superiore ai valori medi, oltre agli oneri riflessi, alle anticipazioni e alle spese generali.>>

Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 138/2016)

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 138/2016 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 3
(Spese liquidate dall'Organo giudiziario)

1. Nel caso di sentenza favorevole o altro provvedimento in cui l'organo giudiziario abbia condannato la parte soccombente al pagamento delle spese legali a favore della Regione o dell'Ente rappresentato, il compenso professionale è determinato in misura pari all'importo liquidato in tale provvedimento, al netto delle voci qualificate come spese o anticipazioni e delle spese generali.
2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non abbia espressamente e separatamente quantificato gli importi qualificati come esborsi o anticipazioni, l'avvocato dichiara le spese processuali sostenute dalla Regione.
3. Gli oneri riflessi restano a carico dell'avvocato ai sensi dell'articolo 20, comma 3 *bis*, della legge regionale 30/1968 e il compenso spettante viene liquidato al netto di tali oneri. Qualora la sentenza o il provvedimento giurisdizionale dispongano la condanna della controparte al pagamento anche degli oneri riflessi, il compenso professionale sarà invece determinato al lordo di tali oneri corrisposti dalla controparte.
4. Ferma l'autonomia di giudizio e di azione che dovrà tener conto, in ogni caso, dei superiori interessi dell'Amministrazione, l'avvocato è tenuto a chiedere sollecitamente alla controparte il pagamento delle spese legali previste nel provvedimento esecutivo o passato in giudicato, comprese le spese generali e, se liquidati, gli oneri riflessi.
5. Il diritto al compenso si matura, anche in misura corrispondente alle quote riscosse, al momento della riscossione delle relative somme a favore della Regione o dell'Ente rappresentato in esecuzione del provvedimento giurisdizionale.>>

Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 138/2016)

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 138/2016 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 4
(Compensazione delle spese)

1. Nei casi di pronunciata compensazione delle spese, ivi compresi quelli di conciliazione e transazione dopo sentenza favorevole, il compenso professionale è determinato in conformità ai parametri approvati con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 *(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*, in ragione del valore e dell'importanza della controversia, tenendo conto, dei valori medi per le varie fasi del giudizio diminuiti del 50 per cento. Negli altri casi, se la conciliazione o la transazione della controversia prevedono la compensazione delle spese, spetta il compenso professionale da determinarsi secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014 ed entro i limiti di cui al precedente capoverso.
2. Il compenso professionale liquidato in base al presente articolo non può superare complessivamente lo stanziamento previsto nel Bilancio regionale nell'anno 2013.>>

Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 138/2016)

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 138/2016 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 7
(Disposizioni procedurali)

1. Alla liquidazione del compenso agli avvocati per spese compensate e per spese recuperate provvede l'Avvocato della Regione con propri decreti, anche per quote in relazione ai distinti criteri di cui all'articolo 7 *quater*, comma 1 e all'articolo 7 *quinquies*, comma 1.
2. Nelle richieste di pagamento relative alle spese compensate, redatte sulla base di un modello approvato dall'Avvocato della Regione, datate e sottoscritte dall'avvocato richiedente, dovrà essere indicato l'Organo giudiziario avanti il quale è stata trattata la controversia, il nome delle parti, il valore della controversia, il numero di ruolo, il numero del fascicolo di ufficio nel quale sono reperibili i documenti autorizzativi e giustificativi, gli estremi del provvedimento di incarico defensionale, gli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio in senso favorevole alla Amministrazione rappresentata. Per le spese recuperate si applica l'articolo 7 *ter*, comma 1.
3. L'Amministrazione regionale provvede direttamente al pagamento dei compensi dovuti dagli Enti rappresentati, salvo rimborso da parte di questi ultimi.
4. Le richieste non conformi al presente Regolamento sono restituite ai soggetti emittenti al fine del loro adeguamento.>>

Articolo 8

(Inserimento degli articoli 7 *bis*, 7 *ter*, 7 *quater* e 7 *quinquies* del decreto del Presidente della Regione 138/2016)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 138/2016 sono inseriti i seguenti:

<<Articolo 7 bis
(Determinazione spese compensate)

1. Per la determinazione dei compensi per le spese di cui all'articolo 4, ciascun avvocato è tenuto a presentare all'Avvocatura della Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che ha concluso la singola fase o grado che dà titolo alla corresponsione del compenso, o entro novanta giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento, tutte le parcelle, redatte secondo un modello approvato dall'Avvocato della Regione, relative a controversie concluse favorevolmente nelle quali sia stata pronunciata la compensazione delle spese, anche se l'importo complessivo superi il proprio tetto massimo individuale di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Avvocato della Regione determina l'ammontare degli importi delle spese di cui all'articolo 4 complessivamente maturati. Tale importo è determinato sulla base delle parcelle pervenute munite di giudizio di conformità del competente ufficio interno, ed è dato dalla somma degli importi di tutte le parcelle per spese compensate presentate da tutti gli avvocati ai sensi del comma 1.>>

<<Articolo 7 *ter*
(Determinazione spese recuperate a carico delle controparti)

1. Una volta riscosse le spese di cui all'articolo 3, il competente ufficio della Avvocatura della Regione presenta all'Avvocato della Regione, sulla base di un modello dallo stesso approvato, una nota riassuntiva munita di visto di congruità, riferita a ciascun avvocato, con distinta indicazione del provvedimento di incasso, degli importi incassati per compensi professionali e relativi oneri riflessi o accessori, per spese generali e delle spese per anticipazioni.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Avvocato della Regione sulla base delle note di cui al comma 1, determina l'ammontare degli importi delle spese di cui all'articolo 3 complessivamente maturati. Tale importo è determinato dalla somma degli importi complessivamente incassati dall'Avvocatura.>>

<<Articolo 7 *quater*
(*Liquidazione dei compensi per le spese recuperate*)

1. La somma complessiva degli importi corrispondenti ai compensi per spese recuperate, determinati ai sensi dell'articolo 7 *ter*, viene divisa tra tutti gli avvocati ed è liquidata con decreto dell'Avvocato della Regione secondo i seguenti criteri e modalità:
a) una quota pari al 50 per cento, in proporzione al tetto massimo individuale di ciascun avvocato;
b) la quota residua viene liquidata in proporzione alle spese recuperate maturate da ciascun avvocato.
2. Nel caso di omessa o incompleta presentazione, non giustificata, di parcelle per le quali è maturato il diritto al compenso, l'Avvocato della Regione dispone una proporzionale riduzione della quota di cui alla lettera b) del comma 1 del compenso professionale individuale spettante all'avvocato. L'importo della parcella, quantificata dall'Ufficio sulla base del presente regolamento, concorre comunque alla determinazione delle spese ai sensi dell'articolo 7 *ter*.
3. Nel caso in cui la presenza in servizio dell'avvocato risulti inferiore al 30 per cento dell'orario dovuto nell'anno, è corrisposta solo la quota di cui alla lettera a).
4. Le eventuali eccedenze risultanti dopo le liquidazioni previste dal presente articolo, vengono distribuite a ciascun avvocato in proporzione al tetto individuale massimo di ciascuno e comunque fino all'eventuale raggiungimento del tetto individuale massimo. Tale disposizione si applica, nei casi di cui all'articolo 1 *bis*, comma 2, lettera b), anche agli avvocati cessati fino al raggiungimento della quota del 50 per cento stabilita dal comma 1, lettera a) e dall'articolo 7 *quinquies*, comma 1, lettera a) >>.

<<Articolo 7 *quinquies*
(*Liquidazione delle spese compensate*)

1. La somma complessiva degli importi corrispondenti ai compensi per spese compensate, determinati ai sensi dell'articolo 7 *bis* viene divisa tra tutti gli avvocati ed è liquidata con decreto dell'Avvocato della Regione secondo i seguenti criteri e modalità:
a) una quota pari al 50 per cento, in proporzione al tetto massimo individuale di ciascun avvocato;
b) la quota residua viene liquidata in proporzione alle spese compensate maturate da ciascun avvocato.
2. Nel caso di omessa o incompleta presentazione, non giustificata, di parcelle per le quali è maturato il diritto al compenso, l'Avvocato della Regione dispone una proporzionale riduzione della quota di cui alla lettera b) del comma 1 del compenso professionale individuale spettante all'avvocato. L'importo della parcella, quantificata dall'Ufficio sulla base del presente regolamento, concorre comunque alla determinazione delle spese ai sensi dell'articolo 7 *bis*.
3. Non si provvede a liquidazione nel caso in cui nelle azioni promosse dalla Regione, la compensazione delle spese venga disposta dal Giudice su richiesta dell'avvocato incaricato, nella sentenza di condanna della controparte.
4. Si applica il comma 3 dell'articolo *7 quater*.>>

Articolo 9
(Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 138/2016)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 138/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 138/2016, la parola <<definitivo>> è soppressa.
2. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 138/2016, dopo le parole <<di cui al comma 1>> sono inserite le seguenti: <<, ragguagliata al compenso spettante per la singola specifica causa>>.
3. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 138/2016. è sostituito dal seguente:
<<2. A tal fine, per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 l'Avvocato della Regione, sentito l'interessato, stabilirà una riduzione nella misura del 5 per cento del compenso spettante per la singola specifica causa>.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 138/2016 è inserito il seguente comma:
<<2 bis. Un'ulteriore riduzione fino al 15 per cento della quota rispettivamente spettante ai sensi dell'articolo 7 *quater*, comma 1, lettera a) e dell'articolo 7 *quinquies*, comma 1, lettera a) può essere disposta, tenuto conto del numero e della complessità delle pratiche assegnate, in caso di trattazione di un numero di pratiche, anche non contenziose, inferiore del 30 per cento alla media assegnata nell'anno a ciascun avvocato o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi individuali.>>

Articolo 10
(Norma transitoria)

1. Per gli avvocati non più in servizio alla data dell'1 gennaio 2019 in quanto cessati, trasferiti ad altro ufficio o comunque messi a disposizione a qualsiasi titolo presso altro Ente, soggetto od ufficio, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 138/2016, nel testo previgente alle modifiche di cui al presente regolamento.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_46_1_DPR_152_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2020, n. 0152/Pres.

LR 14/2002, art. 51 ter, comma 11. Determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche ed integrazioni sulla delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali;
VISTO in particolare il comma 11 del citato articolo 51 ter della legge regionale 14/2002 come sostituito dall'articolo 48, comma 1, lettera e) dalla legge regionale 29 giugno 2020, n.13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale) che stabilisce che nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con decreto del Presidente della Regione;
RITENUTO necessario determinare le spese di progettazione, generali e di collaudo per l'esecuzione di opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali ai sensi dell'articolo 51 ter, comma 11, della legge regionale 14/2002 nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali;
RITENUTO altresì che l'importo ammissibile a contributo per le suddette spese vada determinato in attuazione dei principi generali di semplificazione amministrativa e di non aggravamento delle procedure;
PRESO ATTO delle vigenti tariffe degli ordini e dei collegi professionali;
VISTO in particolare il decreto ministeriale 17 giugno 2016 di "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016";
RITENUTO che le spese di cui all'articolo 51 ter, comma 11, della legge regionale 14/2002 debbano essere riconosciute sia nel caso di affidamento di incarichi a professionisti esterni che nell'ipotesi in cui alla progettazione e alla attività di direzione lavori o di collaudo provveda la struttura interna del soggetto delegatario di cui all'articolo 51 ter, comma 5, della legge regionale 14/2002;
VISTO l'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo. 50/2016;
VISTO l'articolo 5 della legge regionale 14/2002;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. Sono determinate le spese di progettazione generali e di collaudo nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali come da documento allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Il presente provvedimento acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Art. 1
(Definizione degli oneri)

1. Ai fini del presente provvedimento per oneri di progettazione, generali e di collaudo si intendono:
a) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, assistenza e controllo giornaliera, contabilità e verifica, spese per il collaudo tecnico amministrativo, per il collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici necessari;
b) spese per attività di consulenza o supporto;
c) spese per la verifica e la validazione dei progetti;
d) spese per la gestione delle procedure necessarie alla realizzazione dell'opera e dei lavori;
e) spese per conferenze di servizi, ovvero per l'ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi a costruire;
f) eventuali incentivi previsti dalla normativa;
g) oneri e contributi previdenziali e assicurativi dovuti per legge;
h) spese per l'espletamento delle attività necessarie agli espropri o all'acquisizione di immobili e procedure ad esse correlate;
i) spese di rendicontazione ovvero assistenza alla rendicontazione;
j) spese per i compiti e le mansioni proprie della Stazione Appaltante iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) incluse le spese per il seggio di gara e quelle relative al responsabile unico del procedimento;
k) IVA relativa alle prestazioni di cui ai punti da a) a j);
2. Non rientrano nelle spese del comma 1 e devono essere evidenziate nelle somme a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico con specifiche voci le seguenti spese per:
a) rilievi, accertamenti, indagini e monitoraggi, rilievi strumentali, la verifica del rischio residuo bellico;
b) costi per l'acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi e le relative spese quali frazionamenti per rogiti notarili, per imposte e tasse;
c) lavori in economia;
d) allacciamenti ai pubblici servizi,
e) imprevisti;
f) eventuali spese per commissioni giudicatrici nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV),
g) pubblicità e ove previsto, per opere artistiche;
h) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto o espressamente richieste dal collaudatore;
i) IVA relativa alle prestazioni di cui ai punti da a) ad h) ed altre imposte e contributi dovuti per legge;
3. Sono ritenute spese a sé stanti le spese per servizi di bonifica da amianto nonché le verifiche antisismiche finalizzate alle opere di adeguamento antisismico di edifici esistenti e le spese di manutenzione dell'opera sino alla consegna al delegante.

Art. 2
(Determinazione degli oneri)

1. Le spese di progettazione, generali e di collaudo da riconoscersi al delegatario, come sopra individuate, sono determinate dalla somma delle seguenti voci:

a) compenso per incarichi di cui agli articoli 24 e 31, comma 8, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i calcolati ai sensi del DM 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e ss.mm.ii.. Al suddetto importo vanno sommati gli oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Nella presente voce sono ricomprese anche le prestazioni proprie del RUP affidate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14/2002 quantificate secondo le tariffe del citato DM 17/06/2016 per l'attività di "supporto al RUP";

b) compenso per le attività non ricomprese nella lettera a) da sostenersi in qualità di stazione appaltante delegata, calcolato in misura scalare applicando all'importo complessivo dei lavori le aliquote relative ai vari scaglioni interi inferiori, sommando successivamente gli importi così ottenuti e aggiungendo all'eccedenza quello derivante dall'applicazione della successiva aliquota. Le aliquote percentuali sono riportate nella sottostante tabella A:

TABELLA A					
Importi in euro dei lavori e delle acquisizioni di aree o immobili	Importo da 0,00 a 150.000,00 €	Importo da 150.000,01 a 350,000,00	Importo da 350.000,01 a 1.000.000,00	Importo da 1.000.000,01 sino alla soglia comunitaria	Oltre la soglia comunitaria
Aliquote percentuali <<%>>	8%	5%	4%	3%	1%

2. Per importo complessivo dei lavori, ai fini della determinazione del compenso di cui alla lettera b), è da intendersi l'ammontare complessivo dei lavori come risultante dagli elaborati tecnici (progetto, varianti, contabilità finale), inclusi i costi di acquisizione delle aree o immobili ed escluse le eventuali diminuzioni conseguenti ai ribassi d'asta, con esclusione delle forniture.
3. Il compenso come determinato dalla somma delle voci a) e b) deve considerarsi massimo e omnicomprensivo.

Art. 3
(Interventi di manutenzione ordinaria)

1. Per gli interventi di manutenzione ordinaria, ad eccezione dei lavori di dragaggio, l'importo delle spese calcolate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), viene ridotto del 20%.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_46_1_DDC_ATT PROD_2702_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 29 ottobre 2020, n. 2702

POR FESR 2014-2020 - Attività 1.2.a - Linea d'intervento 1.2.a.1 "Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione" e Attività 1.3.a "Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale" - Approvazione modifica all'Allegato E del bando emanato con deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 30 giugno 2017 e all'Allegato E del bando emanato con deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 30 giugno 2017.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva;
VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 "RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali" ed in particolare gli articoli 21 e 22;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
CONSIDERATO che l'attuazione delle Attività 1.2.a "Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca" e 1.3.a "Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione fra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche", finanziate nell'ambito dell'Asse l'ASSE 1, OT 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 1606 del 2 settembre 2016, sono di competenza del Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive, in qualità di struttura regionale attuatrice;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 30 giugno 2017, con la quale è stato approvato il bando concernente "Attività 1.3.a - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche - bando 2017" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 30 giugno 2017, con la quale è stato approvato il bando concernente "Attività 1.2.a - Linea d'intervento 1.2.a.1 - Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione - aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health - bando 2017" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATE le istanze pervenute alla Direzione centrale attività produttive da parte delle associazioni di categoria, dirette a consentire l'ammissibilità delle spese sostenute per il personale in smart working;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" e in particolare il comma 5 dell'articolo 3, che raccomanda fortemente l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 del DPCM 20 ottobre 2020;
TENUTO CONTO dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021;
CONSIDERATO che l'Allegato E ad entrambi i sopra citati bandi - "Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese" - e, in particolare, il paragrafo 2.1 - "Personale" - prevede, ai fini dell'ammissibilità della spesa, che il personale impiegato nel progetto abbia la sede di lavoro sul territorio regionale e sia operante nella sede in cui viene realizzato il progetto;
RITENUTO di disporre una deroga alla suddetta previsione, consentendo la finanziabilità delle attività lavorative svolte dai lavoratori dipendenti in smart working, ove compatibili con tale modalità di prestazione, nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6) e quella di conclusione dello stato di emergenza epidemiologica, come stabilita dai competenti provvedimenti nazionali e/o regionali;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di modificare il testo dell'Allegato E ai citati bandi consentendo, per il personale dipendente ed in somministrazione, lo svolgimento anche a distanza delle attività lavorative compatibili con la modalità di prestazione a distanza (smart working) con l'inserimento dopo il secondo capoverso del paragrafo 2.1 "Personale" del seguente capoverso: "Nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella di conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 come definita dai competenti provvedimenti nazionali e/o regionali, per il personale dipendente ed in somministrazione, è finanziabile anche l'attività svolta tramite la modalità di smart working ";
ATTESO che secondo il comma 1 dell'articolo 34, contenuto in entrambi i bandi, gli allegati agli stessi possono essere modificati e integrati con decreto del Direttore centrale attività produttive;

DECRETA

1. È approvata, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del bando, la modifica all'Allegato E - "Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese" - del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 30 giugno 2017 concernente "Attività 1.3.a - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche - bando 2017" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, con l'inserimento dopo il secondo capoverso del paragrafo 2.1 "Personale" del seguente capoverso:
"Nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella di conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 come stabilita dai competenti provvedimenti nazionali e/o regionali, per il personale dipendente ed in somministrazione, è finanziabile anche l'attività svolta tramite la modalità di smart working ".
2. È approvata, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del bando, la modifica all'Allegato E - "Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese" - del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 30 giugno 2017 concernente "Attività 1.2.a - Linea d'intervento 1.2.a.1 - Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione - aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health - bando 2017" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, con l'inserimento dopo il secondo capoverso del paragrafo 2.1 "Personale" del seguente capoverso:
"Nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella di conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 come stabilita dai competenti provvedimenti nazionali e/o regionali, per il personale dipendente ed in somministrazione, è finanziabile anche l'attività svolta tramite la modalità di smart working ".
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai rispettivi bandi.

Trieste, 29 ottobre 2020

ULIANA

20_46_1_DDS_CACCIA RIS ITT_7911_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 2 novembre 2020, n. 7911

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 -Reg. (UE) 508/2014. Misura 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili", lett. a), b), c), d), e), f), g), i) - Bando approvato con DGR n. 250 del 21/02/2020. Approvazione graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";
STABILITO che l'Autorità di gestione designata all'attuazione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 è la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero e che la stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del regolamento (CE) 1303/2013, ha individuato le Amministrazioni delle Regioni e Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle D'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, quali Organismi Intermedi a cui delegare la gestione e l'attuazione di specifiche misure finanziate dal Programma;
PRESO ATTO che il Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 al paragrafo 11.2 prevede l'istituzione di un Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi per garantire adeguata omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del Programma, assicurando il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale e discutendo periodicamente il suo avanzamento al fine di valutare i correttivi strategici opportuni;
VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
VISTO l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di cofinanziamento del Fondo europeo di € 8.957.579 pari al 3,10% della quota parte di risorse attribuite alle Regioni;

- Visto l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016, che in particolare:
- approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni) rispettivamente per priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e della quota parte di risorse attribuite alle Amministrazioni regionali demandando al Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi l'approvazione dei Piani

finanziari articolati per anno e per priorità/misura;
- identifica le funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega della stessa agli Organismi intermedi;
- definisce le funzioni del Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi;
- elenca le misure a competenza esclusiva degli Organismi intermedi e dello Stato e le misure condivise tra Organismi intermedi e lo Stato;
- attribuisce le risorse complessive a ciascun Organismo intermedio in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

STABILITO che il Comitato di Sorveglianza del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, istituito a norma dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha approvato, entro i termini previsti dall'articolo 113, lettera a) del regolamento (CE) n. 508/2014, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti per tutte le misure di intervento previste dal Programma ed, in particolare, con riferimento alle misure di competenza degli Organismi Intermedi specificate nell'elenco di cui all'Allegato 2 dell'Accordo multiregionale;
PRECISATO che, ai fini dell'avvio degli interventi e in via preliminare, le risorse finanziarie afferenti alle misure di competenza degli Organismi intermedi si intendono attribuite a ciascun di essi in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e che l'approvazione dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e Province autonome, articolati per misura è demandato al Tavolo istituzionale, ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo Multiregionale;
VISTA la deliberazione n. 1096 del 17 giugno 2016 con la quale la Giunta regionale prende atto del piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente alle quote di compartecipazione UE, Stato e Regione al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020 e di dare attuazione alle misure di competenza regionale attribuite dall'Autorità di Gestione alle Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, nell'ambito dell'Accordo Multiregionale;
VISTA la deliberazione n. 602 del 15 marzo 2018 con la quale la Giunta regionale prende atto delle modifiche al piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, come definite per singola misura dal Tavolo Istituzionale con la citata procedura conclusasi con nota dell'A.d.G n. 21595 del 8.11.2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2394 del 14 dicembre 2018 che prende atto del piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, come modificato a seguito della comunicazione dell'Autorità di Gestione con nota n. 20580 del 16.10.2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 30 gennaio 2020 che prende atto del piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, come modificato a seguito della comunicazione dell'Autorità di Gestione con nota n. 1781 del 24.01.2020;
STABILITO che il Servizio caccia e risorse ittiche, in ragione delle specifiche competenze, è Autorità di Gestione dell'Organismo intermedio FVG per l'attuazione delle misure di propria competenza nell'ambito del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020 e che il Direttore del Servizio è Referente dell'Autorità di Gestione nazionale;
CONSIDERATO che il Tavolo Istituzionale, nella seduta del 6 dicembre 2016, ha approvato i documenti necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020 sul territorio nazionale tra i quali le Linee Guida di ammissibilità delle Spese e le disposizioni attuative di misura per l'attuazione delle misure a gestione regionale;
CONSTATATO che il Tavolo Istituzionale nelle successive sedute ha rivisto ed aggiornato le citate disposizioni attuative di misura;
CONSIDERATO che detti documenti, rappresentano gli elementi necessari per la predisposizione dei bandi da parte dell'A.d.G. e degli O.I. per le misure di propria competenza;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 250 del 21/02/2020 di approvazione del bando Misura 1.40, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), della Priorità 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma finanziario FEAMP;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 801 del 29/05/2020, con la quale il termine di presentazione delle istanze contributive per l'attuazione degli interventi previsti dal bando della Misura 1.40 lett. a), b), c), d), e), f), g), i), approvato con D.G.R. n. 250 del 21 febbraio 2020, viene prorogato al 3 luglio 2020;
VISTE le istanze di contributo presentate, con riferimento al bando di cui alla Misura 1.40 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) per le quali è stato accertato che sono pervenute entro il termine sopra stabilito;
VISTE le richieste di integrazioni inviate ai richiedenti dei finanziamenti ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 7/2000;
ATTESO che le citate richieste di integrazioni inviate ai richiedenti dei finanziamenti, hanno prodotto l'effetto di sospendere il termine di conclusione del procedimento delle domande;

VISTI i verbali istruttori di finanziamento e relative check list redatti per ciascuna istanza di finanziamento dai responsabili di istruttoria;
PRESO ATTO che è stata inoltrata la richiesta della documentazione antimafia ai sensi D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e che non è pervenuto l'esito per l'istanza interessata;
RISCONTRATO che il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 prevede, decorso il termine di 30 giorni senza rilascio della documentazione antimafia, la possibilità che la concessione del contributo possa essere disposta, con le modalità ivi previste, sotto condizione risolutiva;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e ss. mm. ii.;
RITENUTO di dare corso all'approvazione della graduatoria relativa al bando di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 250 del 21/02/2020 inerente la Misura 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili", lett. a), b), c), d), e), f), g), i), redatta in conformità alle informazioni contenute nei citati verbali istruttori, come individuata dall'allegato A) al presente decreto, che riporta l'elenco dei progetti finanziabili;
RITENUTO altresì di precisare che la concessione dei contributi è subordinata al rispetto di quanto previsto dal bando di riferimento;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso";
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 23 (legge collegata alla manovra di bilancio per gli anni 2020-2022);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 (legge di stabilità 2020);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27.12.2019 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale 2020" e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1

È approvata la graduatoria relativa al bando di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 250 del 21/02/2020 inerente la Misura 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili", lett. a), b), c), d), e), f), g), i), di cui all'Allegato A) al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di contributo concedibile pari a € 1.433.178,00.

Art. 2

Il finanziamento di ogni singola istanza sarà disposto tramite specifico decreto di concessione del contributo il quale potrà essere emesso, sotto condizione risolutiva ai sensi del D.lgs. 159/2011, anche nei casi in cui non è stata acquisita nei termini previsti, la documentazione antimafia.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it).

Udine, 2 novembre 2020

COLUSSA

ALLEGATO A)

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE - MISURA 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili"													
POSIZIONE	N° IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO (CODICE FEAMP)	CUP	NOMINATIVO DEL BENEFICIARIO/ RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	TITOLO DEL PROGETTO	LUOGO DELL'INVESTIMENTO	SPESA RICHIESTA	SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO	QUOTA CONTRIBUTO COMUNITARIO	QUOTA CONTRIBUTO STATALE	QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE	TOTALE CONTRIUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO
1	**071/RBC/20**	D48D20000730009	Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita	80013890324	MITigazione e monitoraggio dell'interazione tra pesca artigianale e la Fauna Ittica, le Specie protette dell'avifauna acquatica e gli Habitat bentonici nei siti Natura 2000 (MITFISH - N2K)	Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone	€ 311.000,00	€ 302.591,30	€ 151.295,50	€ 105.906,85	€ 45.388,65	€ 302.591,00	**10,50**
2	**072/RBC/20**	D98D20001830009	Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - O.G.S.	00055590327	Sostenibilità dello sfruttamento delle comunità di bivalvi del Friuli Venezia Giulia: caratteristiche ambientali e produttività	Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone e Laguna di Marano e Grado	€ 559.005,00	€ 559.005,00	€ 279.502,50	€ 195.651,75	€ 83.850,75	€ 559.005,00	**5,90**
3	**073/RBC/20**	D58I20001030009	FEDERCOOPESCA	97029830581	"U.P.I." Unità Produttiva Ittica: Protezione e Ripristino della Biodiversità e degli Ecosistemi marini nell'ambito di attività di PESCA SOSTENIBILE (UPI PER la PESCA SOSTENIBILE)	Compartimento marittimo di Monfalcone	€ 577.136,40	€ 571.582,37	€ 285.791,00	€ 200.053,70	€ 85.737,30	€ 571.582,00	**4,40**
												€ 1.433.178,00	

20_46_1_DDS_COORD POL MONT_7865_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 30 ottobre 2020, n. 7865

Legge regionale 11 agosto 2016 n. 14 - Articolo 2 commi da 143 a 147 - Concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo. Approvazione graduatoria anno 2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 2, commi da 143 a 147, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore delle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo;
VISTO il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)", approvato con delibera della Giunta regionale n. 1758 del 23 settembre 2016;
VISTO il "Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, emanato con decreto del presidente della regione 27 settembre 2016 n. 178", approvato con delibera della Giunta regionale n. 237 del 17 febbraio 2017;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 22 febbraio 2017 n. 40 che dispone l'emanazione del regolamento di modifiche al decreto n. 178/Pres del 27/09/2016;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 (Legge di stabilità 2020), che stanzia risorse per € 580.000,00 a carico del capitolo 1194 del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2283/2019, competenza 2020 al fine di concedere aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo;
ATTESO che ai sensi della legge regionale 10 novembre 2017 n. 37, art. 2 coma 53, tra le imprese ammissibili a finanziamento rientrano anche i gestori dei rifugi alpini di difficile accessibilità;
ATTESO che l'articolo 8 del regolamento prevede che le domande di contributo sono presentate dal 1 gennaio ed entro il 30 aprile di ogni anno e che i contributi sono concessi, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del regolamento, entro novanta giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di concessione del contributo, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
RICHIAMATA la L.R. 5/2020 del 1 aprile 2020 che all'art. 1, comma 1) prevede che, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il termine di presentazione delle domande di contributo sia prorogato alla data del 30 giugno 2020;
ATTESO che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande sono pervenute 176 domande di finanziamento;
RILEVATO che le imprese Polo Sara, Pancoop Soc. Coop. di Comunità, Bobbera Adriana e Bar la Stella di Petris Loredana hanno effettuato due invii, il secondo dei quali risulta un'integrazione alla domanda, per cui si istruisce il primo invio e si recepiscono le modifiche avanzate con il secondo;
RILEVATO che l'impresa Polo Francesco ha effettuato tre invii, di cui il secondo ed il terzo risultano integrazioni alla domanda, pertanto si istruisce la domanda inviata col primo invio e si recepiscono le integrazioni dei successivi;
ATTESO che l'impresa Greenwood di Benevento Debora ha effettuato due invii, il secondo comprensivo della documentazione necessaria e pertanto istruibile, mentre il primo risulta non istruibile in quanto la

PEC è priva di contenuti,
ATTESO che le imprese Bortolotti Marina e Bar Pampalugo di Scarsini Cristina hanno effettuato due invii, il primo non istruibile in quanto privo di parte della documentazione richiesta, mentre il secondo risulta comprensivo della documentazione necessaria e pertanto istruibile;
ATTESO che l'impresa Dorigo Gino ha effettuato due invii, il primo completo di tutta la documentazione e pertanto istruibile, mentre il secondo risulta privo di contenuti;
ATTESO che le imprese Bar da Gina di Casabellata Antonietta e Borgo Titol Società Agricola S.S. hanno effettuato due invii entrambe istruibili in quanto le domande sono state inviate con due invii distinti nella stessa giornata a qualche minuto di distanza pertanto si istruiscono, per entrambe i casi, il primo invio;
RILEVATO, pertanto che le istanze pervenute ed oggetto di attività istruttoria sono complessivamente 164;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11 comma 1 del suddetto Regolamento la concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria come disciplinato dall'art. 36 comma 2 della LR 7/2000;
RILEVATO che, ai sensi dell'art 10 comma 1 del regolamento, la graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata con decreto dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna e che la stessa è formulata dall'insieme di domande ammesse a contributo, con l'indicazione dell'ammontare del contributo concedibile a ciascuna delle relative istanze, tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie;
VISTI i verbali istruttori redatti per ogni singola domanda di finanziamento, che qui si intendono integralmente richiamati, da cui emerge l'iter logico seguito e le motivazioni che fanno determinato l'esito della valutazione effettuata sui singoli interventi in applicazione dei criteri definiti dall'art. 12 del Regolamento;
RILEVATO che non risultano ammissibili le seguenti domande di finanziamento:
- Prot. n. AGFOR-gen- 2020-21747-A del 31/03/2020 presentata dall'impresa COSE DI CASA DI PUPULIN FRANCESCA & C SNC per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 2, lett. e), punto 2.3) del Regolamento. Con nota prot. n. AGFOR-gen-2020-51165-P del 04/08/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;
- Prot. n. AGFOR-gen- 2020-22136-A del 01/04/2020 presentata dall'impresa IL COCOLAR DI RUPIL GABRIELE & C SAS per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. art. 4, comma 2, lett. d) del Regolamento. Con nota prot. n. AGFOR-gen-2020-58498-P del 03/09/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;
- Prot. n. AGFOR-gen- 2020-25635-A del 22/04/2020 presentata dall'impresa PUNTEL ALDO per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. art. 4, comma 2, lettera e) punto 2.2) del Regolamento. Con nota prot. n. AGFOR-gen-2020-51166-P del 04/08/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;
- Prot. AGFOR-gen-2020-40825-A del 25/06/2020 presentata dall'impresa FADINI AUGUSTA per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 4 del Regolamento. Con nota prot. n. AGFOR-gen-2020-64126-P del 28/09/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;
- Prot. AGFOR-gen-2020-33335-A del 25/05/2020 presentata dall'impresa BEN RENATO per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 13, comma 1 del Regolamento. Con nota prot. n. AGFOR-gen-2020-68012-P del 13/10/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;
- Prot. n. AGFOR-gen- 2020-34671-A del 29/05/2020 presentata dall'impresa FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 2, lettera e) punto 2.2) del Regolamento. Con nota prot. n. AGFOR-gen-2020-67660-P del 12/10/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;
- Prot. n. AGFOR-gen- 2020-40685-A del 25/06/2020 presentata dall'impresa MAZZUCCO LUIGINA per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 8, commi da 1 a 7 del Regolamento. Con nota prot. n. AGFOR-gen-2020-66197-P del 05/10/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l'impresa ha dato seguito inviando la domanda con nota Prot. n. AGFOR-gen-2020-66595-A del 07/10/2020, non accoglibile in quanto pervenuta oltre il termine del 30/06/2020.
- Prot. n. AGFOR-gen- 2020-41280-A del 26/06/2020 presentata dall'impresa BAR K2 DI FABBRO

FRANCA per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 2, lettera e) punto 2.2) del Regolamento. Con nota prot. n. AGFOR-gen-2020-64875-P del 29/09/2020 è stata inviata una richiesta di integrazioni, alla quale l'impresa ha risposto con nota prot. n. AGFOR-gen-2020-65899-A del 05/10/2020 chiedendo di non prendere in considerazione la domanda e pertanto rinunciando al finanziamento richiesto.
- Prot. n. AGFOR-gen- 2020-41952-A del 30/06/2020 presentata dall'impresa CIOTOLA GENNARO - "DA GENNARO" per assenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 2, lettera e) punto 2.2) del Regolamento. Con nota prot. n. AGFOR-gen-2020-66198-P del 05/10/2020 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della LR 7/2000, alla quale l'impresa non ha dato seguito entro i termini previsti dalla nota stessa;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della graduatoria delle 155 domande ammesse a finanziamento di cui all'allegato 1 e dell'elenco delle 9 domande non ammesse di cui all'allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
ATTESO che, con le risorse disponibili a valere sul capitolo 1194 del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2283/2019, è possibile procedere al finanziamento di tutti gli interventi ritenuti ammissibili della graduatoria di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, per una spesa complessiva di € 540.887,27;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27/8/2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale n. 1 di data 13 febbraio 2015 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 (Legge di stabilità 2020);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022);

DECRETA

Per quanto esposto in premessa:
1. Di approvare la graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 8 del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, in attuazione dell'articolo 2, commi da 143 a 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, ed ammesse a finanziamento di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'elenco delle domande non ammesse a contributo di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni nello stesso indicate.
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel bollettino ufficiale della Regione.

Udine, 30 ottobre 2020

TONEGUZZI

Graduatoria domande ammesse a finanziamento - Allegato 1

Ordine arrivo	Impresa beneficiaria	Fascia svantaggio socio-economico	Volume ricavi	Data invio	Ora Invio	N. prot. Amm. Regionale	Spesa indicata in domanda	Contributo richiesto	Spesa ammessa	Contributo concedibile	Punti
1	NASSIVERA SONIA	C	0,00	03/04/2020	10:06:44	22407	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	45
2	FOR SOCIAL VALTRAMONTINA DI SINA THOMAS	C	0,00	21/04/2020	21:11:14	25591	10.850,00	2.500,00	10.850,00	5.000,00	45
3	BEACCO CINZIA	C	0,00	22/04/2020	10:18:09	25664	31.200,00	2.500,00	31.200,00	5.000,00	45
4	RAGOGNA MARIA TERESA	C	25.414,93	10/02/2019	19:20:54	9538	13.710,00	2.500,00	13.710,00	5.000,00	45
5	GT SNC DI VITTORIO REPUTIN E BELLONDI GIANMARIA	C	0,00	30/06/2020	12:16:48	41841	40.818,17	2.500,00	40.818,17	2.500,00	44
6	CLAMA GLORIA	C	0,00	30/06/2020	20:03:29	41988	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	42
7	CANALAZ ADELE	C	7.453,00	08/05/2020	15:29:02	29717	6.100,00	2.500,00	6.100,00	2.500,00	42
8	BIDOLI CATTERINA	C	13.261,00	22/06/2020	18:01:41	40075	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	42
9	PERESSOTTI DANILA	C	64.113,40	02/06/2020	09:25:04	35050	5.500,00	2.500,00	5.500,00	5.000,00	42
10	BUSCEMI ISSEA MARIA TERESA	C	0,00	22/06/2020	09:21:25	39736	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	41
11	ENOGASTRONOMIA LE SFIZIATEZZE DI CIMINO FABRIZIO	C	0,00	24/06/2020	16:17:01	40587	19.200,00	5.000,00	19.200,00	5.000,00	41
12	GENNARO PIER ITALO	C	45.925,00	11/02/2020	11:55:52	9605	10.500,00	2.500,00	10.500,00	5.000,00	41
13	A CASA DI MAX DI MODESTI MASSIMILIANO	C	20.399,00	27/05/2020	14:57:56	34040	5.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	40
14	MARCON JENNY	C	29.709,50	28/04/2020	17:20:37	27329	6.600,00	6.600,00	6.600,00	2.500,00	40
15	BORTOLOTTI MARINA	C	38.988,00	04/03/2020	10:28:13	15207	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	39
16	LA BOTTEGA DI LISA DI CECONI EUGENIA	C	44.746,85	15/05/2020	09:08:34	31162	5.500,00	2.500,00	5.500,00	5.000,00	39
17	LAZZARA CLAUDIO	C	53.588,98	20/05/2020	15:35:20	32499	5.400,00	2.500,00	5.400,00	5.000,00	39
18	PANIFICIO PASTICCERIA NASSIVERA BORIS	C	77.712,00	27/04/2020	08:06:24	26710	37.290,00	37.290,00	37.290,00	2.500,00	39
19	GRAZIUTTI DI SPAGGIARI THOMAS E BATTOIA MARA	C	94.478,00	30/03/2020	15:57:45	21386	7.000,00	2.500,00	7.000,00	5.000,00	39
20	BAR AL FOGOLAR DI TONIUTTI NICOLA	C	0,00	12/02/2020	09:23:16	9840	13.000,00	2.500,00	13.000,00	2.500,00	38
21	CASASOLA DEBORA	C	0,00	22/04/2020	11:41:17	25838	5.500,00	2.500,00	5.500,00	5.000,00	38
22	TA STARA BUTEA DI BUTTOLO MONICA E DI LENARDO MAURIZIO SNC	C	0,00	23/04/2020	10:50:17	26092	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	38
23	POLO FRANCESCO	C	0,00	15/05/2020	10:11:12	31195	5.200,00	2.500,00	5.200,00	5.000,00	38
24	PALETTI GIANLUCA	C	0,00	01/06/2020	11:23:39	34929	5.400,00	2.500,00	5.400,00	2.500,00	38
25	BAR LA STELLA DI PETRIS LOREDANA	C	0,00	08/06/2020	12:33:15	36302	5.500,00	2.500,00	5.500,00	5.000,00	38
26	BAR OSTERIA VITTORIA DI GERXHI MANJOLA	C	0,00	30/06/2020	15:37:26	41918	34.750,00	2.500,00	34.750,00	5.000,00	38
27	BAR AL SOLE DI LINASSI BRUNA	C	12.026,00	27/01/2020	17:07:02	5614	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	38
28	BOBBERA ADRIANA	C	13.970,24	29/04/2020	12:20:55	27485	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	38
29	GELLENI MARINA	C	15.998,81	30/06/2020	04:32:55	41675	7.686,00	2.500,00	7.686,00	2.500,00	38
30	POLO EMILIANA	C	16.469,64	29/05/2020	10:59:15	34569	5.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	38

Ordine arrivo	Impresa beneficiaria	Fascia svantaggio socio-economico	Volume ricavi	Data invio	Ora Invio	N. prot. Amm. Regionale	Spesa indicata in domanda	Contributo richiesto	Spesa ammessa	Contributo concedibile	Punti
31	MARSEU RINO	C	18.479,00	03/03/2020	11:38:02	14914	11.600,00	2.500,00	11.600,00	2.500,00	38
32	BAR PAMPALUGO DI SCARSINI CRISTINA	C	18.609,21	30/04/2020	19:07:31	28025	14.359,83	2.500,00	14.359,83	2.500,00	38
33	OSTERIA AL COLOVRAT DI TOMASETIG DOLORES	C	39.212,00	11/06/2020	17:36:08	37573	5.100,00	2.500,00	5.100,00	2.500,00	38
34	AZ. AGR. DUGARO DI DUGARO ALESSANDRO E DUGARO CATERINA S.S.	C	39.845,29	23/04/2020	15:52:05	26278	5.900,00	2.500,00	5.900,00	2.500,00	38
35	CRISNARO DONATELLA	C	41.565,00	16/06/2020	16:38:08	38556	12.454,00	12.454,00	12.454,00	2.500,00	38
36	BAR ALLA POSTA DI PACELLI GIOVANNI	C	72.942,00	28/06/2020	18:19:35	41327	73.687,00	73.687,00	73.687,00	2.500,00	38
37	MARGHERITA DI PETRIS ANTONELLA & C SAS	C	87.903,84	02/06/2020	23:49:38	35067	5.400,00	2.500,00	5.400,00	5.000,00	38
38	PANIFICIO DEI F.LLI AGOSTINIS SNC DI GILBERTO AGOSTINIS E C	B	18.300,48	19/05/2020	16:23:12	32115	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	38
39	ROSSI MARIA PIA	B	30.551,00	29/05/2020	15:52:02	34689	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	38
40	MANDIMANIA DI PAULON DANIELA	C	7.133,00	30/06/2020	18:09:38	41965	5.500,00	2.500,00	5.500,00	5.000,00	37
41	TOSONI MARIA	C	59.422,00	25/06/2020	13:51:41	40787	15.000,00	2.500,00	15.000,00	5.000,00	37
42	COMIS FRANCO & C SAS	C	62.187,00	28/05/2020	15:36:42	34345	25.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	37
43	PELLIZZARI CATIA	C	118.645,00	26/02/2020	17:35:24	13652	10.000,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00	37
44	LAS RADIS DI GARETTINI ORIETTA	C	20.325,00	30/06/2020	12:01:29	41778	5.200,00	2.500,00	5.200,00	2.500,00	36
45	LA MALGA DEL PIUSSI DI PIUSSI ANNA E SACCAVINO GIUSEPPE SNC	C	21.051,00	21/04/2020	15:45:17	25540	9.200,00	2.500,00	9.200,00	2.500,00	36
46	DE INFANTI CARLO DI GRACCO PAOLA & C SAS	C	24.381,93	01/06/2020	16:48:11	35007	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	36
47	SEDOLA ETTORE	C	28.427,00	05/02/2020	14:54:30	8538	29.000,00	2.500,00	29.000,00	2.500,00	36
48	TRATTORIA ALLA CASCATA DI FELETIG MANUELA	C	41.692,14	29/06/2020	08:56:27	41396	5.400,00	5.400,00	5.400,00	2.500,00	36
49	LPM SERVIZI DI LO PRESTI CARLO SAS	C	72.871,00	12/03/2020	14:07:03	18004	115.200,20	2.500,00	115.200,20	2.500,00	36
50	BORGO TITOL SOCIETA' AGRICOLA S.S.	C	91.427,84	24/06/2020	13:47:53	40517	6.100,00	2.500,00	6.100,00	2.500,00	36
51	POCHERO ROBERTO	C	116.317,00	29/04/2020	11:31:44	27458	12.000,00	2.500,00	12.000,00	2.500,00	36
52	IL BON PAN DI PUPPIS STEFANIA	C	62.461,87	28/04/2020	17:27:05	27330	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.500,00	35
53	PANCOOP SOC. COOPERATIVA DI COMUNITA'	C	73.796,00	07/03/2020	16:57:03	16548	124.780,00	124.780,00	124.780,00	5.000,00	35
54	DORIGO GINO	C	102.908,00	26/02/2020	07:39:33	13286	6.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00	35
55	AN BEPO CAFE' DI DE PRATO PAOLO	B	36.715,00	03/02/2020	17:19:06	7860	6.200,00	2.500,00	6.200,00	2.500,00	35
56	PANIFICIO CARNICO DI CHIARUTTINI ENZO	C	0,00	22/04/2020	14:23:42	25875	5.250,00	2.500,00	5.250,00	2.500,00	34
57	ISPAS CAMELIA VALENTINA	C	2.438,00	29/06/2020	10:27:15	41403	8.600,00	2.500,00	8.600,00	2.500,00	34
58	NODALE LAURA	C	18.535,02	25/06/2020	09:11:47	40688	5.650,00	2.500,00	5.650,00	2.500,00	34
59	AZ. AGR. CECUTTI ALAN	C	39.939,00	29/04/2020	11:55:35	27468	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	34
60	PARNASSO MARTINA	C	58.354,18	27/04/2020	17:32:23	26903	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	34
61	LA FUEO RISTORANT DI GORTAN CAPPELLARI TIZIANO	C	59.928,00	03/02/2020	17:27:08	7865	6.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00	34
62	CIVIDINI PATRIZIA	C	72.342,97	04/06/2020	21:27:15	35685	6.000,00	2.500,00	6.000,00	5.000,00	34
63	SPANGARO CARLA	C	0,00	29/06/2020	18:09:06	41634	8.200,00	2.500,00	8.200,00	5.000,00	33
64	BUZZI ALESSANDRO	C	9.695,00	14/02/2020	21:42:36	10784	6.500,00	2.500,00	6.500,00	5.000,00	33

Ordine arrivo	Impresa beneficiaria	Fascia svantaggio socio-economico	Volume ricavi	Data invio	Ora Invio	N. prot. Amm. Regionale	Spesa indicata in domanda	Contributo richiesto	Spesa ammessa	Contributo concedibile	Punti
65	BRUNASSO LORIS	C	97.992,00	27/06/2020	19:32:08	41311	91.750,00	91.750,00	91.750,00	5.000,00	33
66	DI LENARDO ANNA MARIA	C	113.396,00	29/06/2020	18:03:48	41636	5.800,00	2.500,00	5.800,00	5.000,00	33
67	PANIFICIO CHIALINA DI PECOL ROBERTO	C	114.432,70	29/06/2020	10:58:57	41430	4.381,56	4.381,56	4.381,56	4.381,56	33
68	MORO IRMA	C	25.918,00	24/04/2020	18:37:59	26677	5.300,00	2.500,00	5.300,00	5.000,00	32
69	BAR PIZZERIA LA CIANALOTE DI CORADAZZI GLADIS	C	43.255,00	19/05/2020	09:12:57	31817	13.800,00	2.500,00	13.800,00	2.500,00	32
70	BAR DA VICTORIA DI VICTORIA MINCHEVICI	C	45.447,00	29/06/2020	18:28:08	41629	11.500,00	2.500,00	11.500,00	5.000,00	32
71	FLORIDI CINZIA	C	47.163,00	26/06/2020	17:39:49	41293	18.000,00	2.500,00	18.000,00	2.500,00	32
72	AL CENTRO DI MELISSA ALBA	C	48.530,75	30/04/2020	14:32:38	27874	6.997,79	2.500,00	6.997,79	2.500,00	32
73	CIRCOLO OPERAIO DI BRESSAN INES	C	49.828,00	04/03/2020	16:40:53	15602	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00	32
74	GIRARDIS ANNA	C	52.636,73	20/05/2020	15:49:02	32506	5.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	32
75	BAR TRATTORIA MONTE DAUDA DI ZANIER MARINA	C	58.938,34	27/05/2020	17:05:40	34124	5.200,00	2.500,00	5.200,00	5.000,00	32
76	POLO SARA	C	154.674,23	27/02/2020	22:22:11	13951	13.700,00	2.500,00	13.700,00	2.500,00	32
77	OL3VERSO DI FALESCHINI CARMEN	C	0,00	24/04/2020	10:31:35	26450	16.500,00	2.500,00	16.500,00	2.500,00	31
78	EMME 4 SNC DI MALAGNINI FABRIZIO E C.	C	0,00	30/06/2020	17:43:01	41974	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	31
79	DI DANIEL ROSA	C	18.981,27	26/06/2020	16:56:10	41279	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	31
80	COLOMBO FABIO	C	26.305,38	18/06/2020	09:14:29	39072	18.600,00	2.500,00	18.600,00	2.500,00	31
81	PELLIZOTTI ANNALISA	C	36.932,04	21/05/2020	11:09:48	32632	8.500,00	2.500,00	8.500,00	5.000,00	31
82	EDICOLA DI COLLEDANI NADIA	C	54.673,00	03/03/2020	10:30:07	14810	45.000,00	2.500,00	45.000,00	2.500,00	31
83	NODALE MATTEO	C	77.052,00	29/06/2020	10:29:11	41402	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	31
84	ALC & CE SNC DI CRISTOFOLI YLENIA E CUMINI ILARIA	B	0,00	30/06/2020	16:13:11	41935	64.500,00	2.500,00	64.500,00	5.000,00	31
85	SQUECCO GIORDANO	B	38.963,83	27/05/2020	15:50:01	34049	5.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	31
86	LE FALENE SCN DI PLAZZOTTA SONIA & C	C	52.042,00	20/03/2020	16:23:10	19651	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	30
87	BAR TRATTORIA AL TERMINAL DI PHAENTHONG PRASERT	C	55.921,00	30/04/2020	17:42:28	28018	6.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00	30
88	ZANIER ANNA MARIA	C	22.091,00	28/05/2020	20:30:25	34415	5.500,00	2.500,00	5.500,00	5.000,00	29
89	ARTIGIULIA DI SERAFIN GIULIA	C	25.237,00	30/06/2020	14:44:50	41890	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	29
90	FILIPPUTTI ISABELLA DI BELLITTO ANTONIO	C	25.749,33	26/06/2020	17:09:33	41281	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	29
91	CARTOLERIA MARTINI DI MARTINI MARIA TERESA	C	28.000,00	30/06/2020	08:37:10	41683	5.400,00	2.500,00	5.400,00	2.500,00	29
92	NASSIMBENI ELISABETTA	C	107.544,00	30/06/2020	12:15:54	41840	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	29
93	BIDOLI GIOVANNA	C	0,00	22/04/2020	09:12:53	25647	6.500,00	10.000,00	6.500,00	5.000,00	28
94	SPADONI IVAN	C	0,00	28/05/2020	20:02:33	34416	5.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	28
95	ERICA BAR DI SERRA GIUSEPPE	C	12.973,45	21/04/2020	10:58:41	25447	5.100,00	2.500,00	5.100,00	2.500,00	28
96	4R DI QUATTRER ROBERT	C	31.904,00	02/04/2020	10:34:00	22224	8.000,00	2.500,00	8.000,00	2.500,00	28
97	BAR DA NILO DI BRAGLIA DANILO	C	41.816,00	24/02/2020	11:38:03	12676	27.300,00	2.500,00	27.300,00	2.500,00	28
98	FALESCHINI NELLINA	C	43.245,77	24/04/2020	18:20:10	26673	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	28

Ordine arrivo	Impresa beneficiaria	Fascia svantaggio socio-economico	Volume ricavi	Data invio	Ora Invio	N. prot. Amm. Regionale	Spesa indicata in domanda	Contributo richiesto	Spesa ammessa	Contributo concedibile	Punti
99	HOTEL CELLA SNC DI PITTINI DI GIUSEPPE E FABRIZIO & C	C	53.845,95	26/05/2020	16:32:37	33767	5.500,00	2.500,00	5.500,00	5.000,00	28
100	BAR DA GINA DI CASABELLATA ANTONIETTA	C	78.503,00	25/03/2020	12:37:33	20419	8.200,00	8.200,00	8.200,00	2.500,00	28
101	FOLADORE FRANCESCA	C	95.324,00	30/06/2020	17:58:56	41972	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	28
102	ALBERGO RISTORANTE BAR AL PINO DI ZOLLIA EDO	C	120.489,07	15/05/2020	10:34:27	31202	5.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	28
103	TOSONI DAVIDE	C	129.528,00	30/06/2020	10:24:48	41728	5.500,00	2.500,00	5.500,00	5.000,00	28
104	DELIZIE E CURIOSITA' DI TOCCO BRUNA	C	144.674,07	30/06/2020	12:54:16	41855	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	28
105	DEL DEGAN MICHELA	B	0,00	29/06/2020	17:38:35	41644	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	28
106	PIZZERIA PIZZA SPEEDY DI DICU MONICA SIMONA	B	0,00	30/06/2020	15:51:20	41915	37.600,00	2.500,00	37.600,00	2.500,00	28
107	BERLINA COFFEE & BAR DI ARIANNA ROSSINO	C	39.245,00	20/03/2020	13:55:37	19500	10.100,00	2.500,00	10.100,00	5.000,00	27
108	STRAZZOLINI TIZIANA	B	32.117,24	27/05/2020	12:17:28	33988	6.200,00	6.200,00	6.200,00	2.500,00	27
109	LA BUTEGHE DI CLAMA LOREDANA	C	32.575,00	25/03/2020	09:17:59	20274	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	26
110	PANIFICIO ADAMI TIZIANO E C SNC	C	144.543,11	19/05/2020	20:09:10	32160	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	26
111	DE CECCO ANNAMARIA	B	39.042,00	29/05/2020	15:48:23	34690	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	26
112	DEL FABBRO ANTONELLA	C	12.498,00	29/04/2020	16:33:08	27656	12.700,00	2.500,00	12.700,00	2.500,00	25
113	FIORERIA ANGOLO FIORITO DI FERIGO MILENA	C	39.437,00	10/03/2019	08:27:50	17211	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	25
114	DEL FABBRO GIULIANA	C	42.278,00	29/04/2020	16:47:09	27662	14.200,00	2.500,00	14.200,00	2.500,00	25
115	CANDIDO LEGNAMI E SPAZZACAMINO DI CANDIDO LUCA	C	53.327,00	09/03/2019	13:13:49	16573	12.000,00	2.500,00	12.000,00	2.500,00	25
116	COLLINO BIAGINA	C	67.591,00	30/06/2020	15:56:07	41924	24.700,00	2.500,00	24.700,00	2.500,00	25
117	MOVIDA SRL	C	219.684,00	30/06/2020	16:59:38	41939	5.100,00	2.500,00	5.100,00	5.000,00	25
118	ENGLARO ANDREINA	C	33.498,00	22/04/2020	14:55:36	25908	6.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00	24
119	DI GALLO GLORIA	C	38.010,94	27/05/2020	16:49:31	34123	5.300,00	2.500,00	5.300,00	2.500,00	24
120	LUNA BLU DI CISOTTI DEBORAH	C	38.503,00	16/06/2020	17:26:28	38583	9.700,00	2.500,00	9.700,00	2.500,00	24
121	BAR OSTERIA ZOFFI DI ZOFFI FRANCESCO GIUSEPPE	C	63.916,00	18/02/2019	11:48:37	11221	5.500,00	2.500,00	5.500,00	5.000,00	24
122	RUPIL GABRIELE	C	4.080,00	01/04/2020	20:08:05	22137	3.011,41	3.011,41	3.011,41	1.505,71	23
123	MICHELOTTI ELENA	C	30.257,00	25/05/2020	10:30:58	33280	8.600,00	2.500,00		2.500,00	23
124	IL SAULIN DI SBRIZZAI GESSICA E C. SAS	C	62.262,00	28/02/2020	16:42:40	14372	27.100,00	2.500,00	27.100,00	5.000,00	23
125	TRADIZIONE CARNIA SRL	C	85.413,00	29/04/2020	16:38:29	27660	13.000,00	6.500,00	13.000,00	2.500,00	23
126	LAZZARA MARCO & C SNC	C	86.906,00	29/04/2020	12:12:13	27487	10.500,00	5.000,00	10.500,00	2.500,00	23
127	PUNTEL SILVIO	C	95.518,23	15/05/2020	09:35:51	31175	5.500,00	2.500,00	5.500,00	5.000,00	23
128	CARTAMATTA DI NARESCHI VANINA	B	0,00	30/06/2020	16:00:53	41938	50.800,00	2.500,00	50.800,00	5.000,00	23
129	LA COCCINELLA DI MIZZARO FRANCESCA	B	500,00	25/06/2020	18:34:33	40902	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	23
130	QUAGLIA MARTINO	C	25.538,00	24/03/2020	16:57:26	20191	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	22
131	VANINO ROBERT	C	41.624,00	19/04/2020	19:36:13	25083	5.300,00	2.500,00	5.300,00	2.500,00	22
132	CAFFE' COMMERCIO DI GALASSI VALIA	C	41.717,00	22/04/2020	15:09:35	25911	7.007,00	2.500,00	7.007,00	2.500,00	22

Ordine arrivo	Impresa beneficiaria	Fascia svantaggio socio-economico	Volume ricavi	Data invio	Ora Invio	N. prot. Amm. Regionale	Spesa indicata in domanda	Contributo richiesto	Spesa ammessa	Contributo concedibile	Punti
133	CANDONI JESSICA	C	48.515,45	11/06/2020	13:37:11	37503	5.700,00	2.500,00	5.700,00	5.000,00	22
134	CANCELLIER MARINA	B	14.868,50	29/06/2020	09:18:37	41401	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22
135	BAR LA MERIDIANA DI MENEGON INES	B	41.230,00	30/06/2020	15:44:41	41914	19.900,00	2.500,00	19.900,00	2.500,00	22
136	TOFFOLO GIACOMO	B	41.735,00	08/02/2020	17:31:28	9227	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	22
137	ART HOUSE DI BORTOLUSSI LAURA	C	35.992,00	29/01/2020	21:23:15	6486	17.800,00	2.500,00	17.800,00	2.500,00	21
138	ALBERGO RISTORANTE GARDEN DI STEFANI RENZA	C	71.272,00	26/06/2020	17:27:38	41282	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	21
139	DE CRIGHIS GIORGIO	C	3.623,86	18/03/2020	18:42:27	18992	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	20
140	LA BUTEGHE DAL FORMADI DI SCREM JURI	C	84.480,00	09/03/2019	12:33:27	16544	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	20
141	PUNTEL MONICA	C	101.292,05	03/06/2020	15:30:05	35323	5.500,00	2.500,00	5.500,00	5.000,00	20
142	PRO NOSTRO GAUDIO DI MICHELOTTI ANNA	C	69.157,00	25/05/2020	10:34:12	33277	10.000,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00	19
143	OSTERIA MARCURELE DI MARIA GRAZIA FALESCHINI	B	42.334,29	29/04/2020	14:09:01	27592	13.209,00	2.500,00	13.209,00	2.500,00	19
144	IL PENSIERO DI SIMONETTI STEFANIA	C	38.064,00	14/04/2020	15:32:39	24121	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	18
145	PUGNETTI ALESSANDRO	C	81.108,00	04/03/2020	20:44:39	15587	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	18
146	AL CAMARIN DI FORTE CINZIA BRUNA	B	94.587,35	29/04/2020	09:31:18	27412	80.914,73	2.500,00	80.914,73	5.000,00	18
147	AL CAVALLINO DI PLOZNER PAOLO	C	50.955,39	01/06/2020	10:58:55	34926	5.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	17
148	MATIZ ALBERTO	C	90.634,60	28/04/2020	17:15:01	27324	32.000,00	32.000,00	32.000,00	2.500,00	17
149	CALZATURE LANGILLOTTI DI DOUAG GEMILA	C	37.619,00	22/04/2020	15:29:51	25916	5.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	15
150	GREEN WOOD DI BENEVENTO DEBORA	C	51.844,00	21/04/2020	08:24:09	25406	8.000,00	2.500,00	8.000,00	2.500,00	14
151	BERTUZZI MONICA	C	110.215,00	17/04/2020	11:08:21	24889	6.700,00	2.500,00	6.700,00	2.500,00	14
152	IL MATITONE DI STEFANUTTI PAOLA	B	43.797,00	30/06/2020	16:07:05	41932	18.700,00	2.500,00	18.700,00	5.000,00	10
153	FORGIARINI VANIA	B	81.158,00	30/04/2020	11:55:20	27817	7.436,00	2.500,00	7.436,00	5.000,00	10
154	EDICOLA CENTRALE DI LAURA URBICA	C	22.706,00	29/06/2020	11:08:12	41447	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7
155	NOVELLI ZARA	C	29.342,00	28/05/2020	08:39:27	34168	7.000,00	2.500,00	7.000,00	2.500,00	7
								Totale	**1.999.692,69**	**540.887,27**	

Elenco domande non ammesse a finanziamento - Allegato 2

Ordine progressivo	Impresa beneficiaria	Fascia svantaggio socio-economico	Volume ricavi	Data invio	Ora Invio	N. prot. Amm. Regionale	Spesa indicata in domanda	Contributo richiesto	Motivo esclusione
1	COSE DI CASA DI PUPULIN FRANCESCA & C SNC	C	104.179,00	31/03/2020	17:28:48	21747	8.900,00	8.900,00	I ricavi indicati superano il limite di ricavi previsti dal Regolamento nel caso dello svolgimento dell'attività di commercio di generi non alimentari in zona C fissato a 50.000,00 euro (ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e) punto 2.3)).
2	IL COCOLAR DI RUPIL GABRIELE & C SAS	C	15.600,00	01/04/2020	20:04:40	22136	3.273,66	3.273,66	La ditta dichiara di esercitare un'attività non ricompresa nell'elenco delle attività ammissibili a finanziamento di cui all'Allegato A, sezione 2 del Regolamento, così come previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del Regolamento
3	PUNTEL ALDO	C	132.970,25	22/04/2020	08:19:26	25635	10.000,00	10.000,00	I ricavi indicati superano il limite di ricavi previsti dal Regolamento nel caso dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande in zona C fissato a 60.000,00 euro (ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e) punto 2.2)).
4	FADINI AUGUSTA	C	96.464,00	25/06/2020	15:21:31	40825	87.361,00	5.000,00	I ricavi indicati superano il limite di ricavi previsti dal Regolamento nel caso dello svolgimento di plurime attività commerciali in zona C fissato a 160.000,00 euro (ai sensi dell'art. 4, comma 4).
5	BEN RENATO	C	50.551,00	25/05/2020	12:08:33	33335	11.000,00	2.500,00	La ditta dichiara di non mantenere attiva in modo contibuativo la propria attività commerciale, come previsto dall'art. 13, comma 1 del Regolamento.

Ordine progressivo	Impresa beneficiaria	Fascia svantaggio socio-economico	Volume ricavi	Data invio	Ora Invio	N. prot. Amm. Regionale	Spesa indicata in domanda	Contributo richiesto	Motivo esclusione
6	FENICE SOC COOP SOC ONLUS	C	297.736,00	29/05/2020	13:49:27	34671	16.481,00	2.500,00	I ricavi indicati superano il limite di ricavi previsti dal Regolamento nel caso dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande in zona C fissato a 60.000,00 euro (ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e) punto 2.2)).
7	MAZZUCCO LUIGINA	C		25/06/2020	08:55:41	40685			La domanda non è stata presentata osservando le modalità previste dal Regolamento all'art. 8, commi da 1 a 7 (in particolare i commi 2 e 4).
8	BAR K2 DI FABBRO FRANCA	C	52.909,02	26/06/2020	17:03:32	41280	5.500,00	2.500,00	La ditta ha rinunciato alla domanda presentata.
9	CIOTOLA GENNARO - DA GENNARO	C	69.746,00	30/06/2020	17:34:47	41952	12.080,00	2.500,00	I ricavi indicati superano il limite di ricavi previsti dal Regolamento nel caso dello svolgimento dell'attività di somministrazione di cibi e/o bevande in zona C fissato a 60.000 euro (ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e) punto 2.2)).

20_46_1_DDS_ENER_4311_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 4 novembre 2020, n. 4311

LR 24/2019, art. 4. Avviso contenente le modalità e i termini per la presentazione della domanda finalizzata alla concessione ed erogazione di un contributo a sostegno delle spese di progettazione e di investimento, per interventi da effettuarsi su impianti sportivi per l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico mediante adeguamento degli impianti di illuminazione. Approvazione e pubblicazione avviso e modulo di domanda.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 24/2019, che all'articolo 4, comma 61 prevede che, al fine di assicurare la riduzione dei consumi energetici e l'efficientamento energetico degli ambienti comunali dedicati alla pratica ludico sportiva, in modo da limitare significativamente anche l'impatto ambientale e permettere un risparmio energetico adeguando l'illuminazione a quanto previsto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle Amministrazioni comunali della Regione, contributi a sostegno di spese di progettazione e di investimento, per interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
RICHIAMATO il comma 62, dell'articolo 4, della LR. 24/2019 in cui è stabilito che "I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda";
RITENUTO, quindi, di approvare, l'Avviso di cui all'Allegato A, nonché il modello di domanda di contributo di cui all'Allegato B, che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente decreto, al fine di procedere all'attivazione della linea contributiva di cui all'oggetto;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni);
DATO ATTO del disposto di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 30 luglio 2020, n. 1198 con la quale si è disposto il rinnovo in capo al dirigente del ruolo unico regionale ing. Sebastiano Cacciaguerra dell'incarico di Direttore del Servizio energia, presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino all'1 agosto 2023;

DECRETA

1. è approvato l'Avviso previsto ai sensi della LR 24/2019, art. 4, c. 64, di cui all'Allegato A, nonché il modello di domanda di contributo di cui all'Allegato B, che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente decreto.
2. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e dei relativi allegati.

Trieste, 4 novembre 2020

CACCIAGUERRA

ALLEGATO A

AVVISO

PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO a sostegno delle spese di progettazione e di investimento, per interventi da effettuarsi su impianti sportivi per l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico mediante adeguamento degli impianti di illuminazione.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

(L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 art. 4, co. 64. Decreto del Direttore -------)
Ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, art. 4, comma 62, la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile comunica le modalità e i termini per la concessione ed erogazione del contributo di cui all'oggetto.

Indice

1. Finalità e risorse
Allo scopo di incentivare i Comuni all'efficientamento energetico degli impianti sportivi tramite l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico mediante adeguamento degli impianti di illuminazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a sostegno delle spese di progettazione e investimento sostenute. Le risorse stanziate dalla Regione per l'anno 2020 sono pari ad € 50.000.
2. Chi può presentare domanda
I Comuni del Friuli Venezia Giulia che si impegnano a realizzare interventi di cui all'oggetto del presente avviso.
3. Misura dell'agevolazione e contenuto della domanda
L'agevolazione consiste in un contributo per un importo massimo di 50.000,00 euro e fino al 100% della spesa sostenuta dal Comune
A tal fine il Comune presenta domanda di contributo, alla quale allega la documentazione prevista dalla LR 24/2019, art. 64, e precisamente:
1. relazione illustrativa degli interventi che si intendono effettuare;
2. preventivo di spesa.

4. Come presentare la domanda

La domanda, compilata in ogni sua parte, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Comune, è inviata via posta elettronica certificata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, al seguente indirizzo:

ambiente@certregione.fvg.it

Il modulo di domanda è reperibile sul sito della Regione nella sezione Energia.
(Dalla homepage: Aree tematiche>Ambiente Territorio Energia>Energia)

5. Procedura

La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello (*L.R. 7/2000 art. 36, comma 4"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"*), che prevede lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse (data di protocollazione in arrivo delle domande). Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità della domanda.

I contributi sono concessi sulla base dell'elenco formato secondo l'ordine di protocollazione in arrivo a seguito della verifica dell'ammissibilità della domanda, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Per quanto qui non espressamente previsto si applica la L.R. 7/2000.

6. Concessione del contributo

Il contributo è concesso con provvedimento del direttore del Servizio energia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di arrivo della domanda, come risultante dal protocollo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile. Il decreto di concessione fissa i termini di fine lavori e di rendicontazione.

7. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti voci:

- compenso/corrispettivo dovuto al soggetto esterno (professionista, studio professionale, altro), a fronte del servizio/fornitura per la predisposizione realizzazione parziale o totale dell'attività di progettazione degli interventi (importo contrattuale e oneri accessori ammissibili quali il contributo cassa di previdenza e l'IVA);
- spese relative alla realizzazione degli interventi previsti nella relazione illustrativa e comprese nel preventivo di spesa.

8. Erogazione del contributo

Ai fini dell'erogazione del contributo, il Comune presenta richiesta alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile nei termini previsti dal decreto di concessione, insieme alla dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della L.R 7/2000 con l'indicazione della spesa sostenuta, in cui attesta che l'attività per la quale il contributo è stato richiesto è stata realizzata:

- nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 10/2018;
- nel rispetto delle modalità e termini di cui al presente Avviso e al decreto di concessione.

9. Controlli e revoche

Ai sensi della L.R. 7/2000, articolo 42, comma 3, La Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al Comune, beneficiario, al fine della verifica di quanto attestato con la dichiarazione di cui al punto 8.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati si riscontri il mancato rispetto di quanto previsto al punto 8, si procederà alla revoca ed alla eventuale restituzione del contributo.

ALLEGATO B

Alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Servizio Energia
Via Carducci 6
34122 Trieste
Indirizzo PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: Domanda di contributo a sostegno delle spese di progettazione e di investimento, per interventi da effettuarsi su impianti sportivi per l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico mediante adeguamento degli impianti di illuminazione. Legge regionale 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità 2020, articolo 4 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile), comma 61 e seguenti.

Il sottoscritto ____
nato a ____
residente a ____
codice fiscale ____
in qualità di legale rappresentante legale del Comune di ____
indirizzo ____
codice fiscale ____
ai sensi dell'articolo 4, c. 64 della L.R. 24/2019

chiede

un contributo per complessivi euro _______________________________________, a sostegno delle spese di progettazione e di investimento, per interventi da effettuarsi su impianti sportivi per l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico mediante adeguamento degli impianti di illuminazione.

A tal fine dichiara:

- che la presente domanda è presentata in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 24/2019, articolo 4, comma 61, 62, 63 e 64.;
- che il costo stimato per la realizzazione delle opere ammonta a euro _________________________;
- che il Comune sosterrà la spesa non coperta dal contributo con fondi propri.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo: ____
e comunica di seguito i recapiti del referente per la domanda:
Referente domanda di contributo:
Cognome e Nome
Servizio
Telefono
e-mail

Il legale rappresentante
Firmato digitalmente

Allegati:
1. relazione illustrativa degli interventi che si intendono effettuare;
2. preventivo di spesa.

20_46_1_DDS_FORM_21886_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 29 ottobre 2020, n. 21886

Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per l'individuazione dei soggetti attuatori incaricati della gestione delle attività connesse ai percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS e del soggetto attuatore dell'offerta di formazione professionale post diploma nell'area Agroalimentare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014;
VISTA la deliberazione n. 602 del 24 aprile 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento "Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia - anni 2020-2022", di seguito Piano Triennale;
CONSIDERATO che la citata deliberazione n. 602 del 24 aprile 2020 autorizza il Direttore del Servizio formazione, sulla base delle indicazioni previste dal Piano Triennale, all'emanazione dell'Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.);
PRESO ATTO inoltre che il citato Piano Triennale prevede l'emanazione di un Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori dell'offerta di formazione professionale post diploma nell'area economico professionale Agroalimentare, attualmente non rientrante nel Repertorio nazionale delle specializzazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 7 febbraio 2013;
RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione di un Avviso pubblico finalizzato all'individuazione:
a) dei soggetti attuatori dell'offerta I.F.T.S., denominati Centri regionali I.F.T.S., rispetto alle aree economico professionali indicate dal Piano Triennale;
b) del soggetto attuatore dell'offerta di formazione professionale post diploma nell'area agroalimentare al fine di sperimentare nuove possibili specializzazioni che possano essere presentate, ai fini di un loro riconoscimento nel Repertorio nazionale, secondo le modalità ed i termini previsti dall'Allegato A del citato Decreto del 7 febbraio 2013., quale proposta regionale di aggiornamento degli standard nazionali.
VISTO il parere di conformità espresso dall'Autorità di gestione del POR - Fondo Sociale Europeo con nota n. 158500 del 29 ottobre 2020 ai sensi del paragrafo 5.2.2 del documento "Linee guida alle Strutture Regionali Attuatrici - SRA" approvato con decreto n. 11702/LAVFORU del 4 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato nel testo allegato, quale parte integrante del presente decreto, l'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per l'individuazione:
a) dei soggetti attuatori incaricati della gestione delle attività connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - I.F.T.S. nelle aree:
i. edilizia / manifattura e artigianato;
ii. meccanica e impianti;
iii. cultura informazione e tecnologie informatiche;
iv. servizi commerciali / turismo e sport.
b) del soggetto attuatore dell'offerta di formazione professionale post diploma nell'area Agroalimentare.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 ottobre 2020

DE BASTIANI

Programma Operativo Regionale 2014-2020
Il Fondo Sociale Europeo in Friuli Venezia Giulia
UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio formazione

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L'INDIVIDUAZIONE:

1) DEI SOGGETTI ATTUATORI INCARICATI DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE – I.F.T.S. NELLE AREE:

- a) EDILIZIA / MANIFATTURA E ARTIGIANATO;
- b) MECCANICA E IMPIANTI;
- c) CULTURA INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;
- d) SERVIZI COMMERCIALI / TURISMO E SPORT.

2) DEL SOGGETTO ATTUATORE DELL'OFFERTA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POST DIPLOMA NELL'AREA AGROALIMENTARE.

INDICE

Articolo 1. PREMESSA

1. La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio formazione, di seguito Servizio, attraverso il presente Avviso, intende dare attuazione a quanto previsto dal documento "*Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia*", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 602 del 24 aprile 2020, individuando:
   a) i soggetti attuatori, denominati Centri regionali I.F.T.S., incaricati della gestione delle attività, formative e non, connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale, di seguito I.F.T.S.;
   b) il soggetto attuatore dell'offerta di formazione post diploma nell'area economica professionale Agroalimentare attualmente non compresa, in termini di offerta formativa, dall'elenco delle specializzazioni I.F.T.S previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 7 febbraio 2013 concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del DPCM 25 gennaio 2008.

Articolo 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le attività promosse dal presente Avviso fanno riferimento alla seguente normativa:
   - Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.);
   - Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
   - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori";
   - Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 febbraio 2013, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione I.F.T.S. di cui al Capo III del DPCM 25 gennaio 2008, di seguito Decreto I.F.T.S.;
   - Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
   - Deliberazione della Giunta regionale n. 602 del 24 aprile 2020 relativa al "Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia", di seguito Piano territoriale;
   - Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), approvato con DPReg n. 140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni;
   - Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche

approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazione, di seguito Regolamento Accreditamento;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 19 giugno 2020 con la quale è approvato il Repertorio regionale delle qualificazioni professionali;
- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2321 del 6 dicembre 2018, di seguito Metodologie;
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni, di seguito LR 7/2000.

2. Tenuto conto inoltre che le attività vengono finanziate con fondi a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo, per la programmazione 2014/2020, la normativa di riferimento è la seguente:
   - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
   - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
   - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
   - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
   - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di

informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR FSE;
- Documenti annuali di programmazione del POR FSE denominati "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO" e approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione;
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con DPReg n. 203/Pres. del 15 ottobre 2018 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", approvato con decreto n. 11702/LAVFORU del 04 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Linee guida SRA.

Per la programmazione 2021/2027 si rimanda alla normativa che sarà successivamente adottata.

3. L'inquadramento delle operazioni finanziate dal POR FSE e i relativi indicatori vengono riportati nelle specifiche Direttive di presentazione e gestione delle operazioni.

4. Il rinvio a normative comunitarie, nazionali e regionali contenuto nel presente Avviso si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 3. DURATA DELL'INCARICO

1. La durata dell'incarico corrisponde all'arco temporale necessario per l'organizzazione e la gestione didattica dei percorsi formativi da avviare nel corso di tre annualità formative, con l'obbligo di concludere negli anni successivi i percorsi approvati in costanza di incarico.

Articolo 4. SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI ATTUATORI

1. Le candidature sono presentate da raggruppamenti formati dai seguenti soggetti:
   a) uno o più enti di formazione professionale aventi sede nel territorio regionale;
   b) uno o più Istituti scolastici superiori aventi sede nel territorio regionale;
   c) una o più Università degli studi (almeno un'Università deve aver sede nel territorio regionale);
   d) un'impresa, o più imprese anche associate fra loro in forma consortile, operante/i sul territorio regionale nell'area economico professionale per la quale si avanza la candidatura, anche in collaborazione con associazioni di categoria e ordini professionali;
   e) un centro di ricerca e innovazione tecnologica/organizzativa le cui attività siano coerenti rispetto all'area economico professionale per la quale si avanza la candidatura. La partecipazione di ulteriori centri di ricerca e innovazione tecnologica/organizzativa può essere prevista nell'ambito del protocollo di rete di cui al comma 7 del presente articolo.

2. La composizione dei soggetti che costituiscono il raggruppamento deve risultare funzionale a garantire la realizzazione delle attività su tutto il territorio regionale.

3. Ciascun soggetto di cui al comma 1 può candidarsi, per ciascun ambito settoriale di intervento di cui all'articolo 5, come partecipante nell'ambito di una sola Associazione Temporanea.

4. Il **soggetto capofila** deve essere chiaramente individuato all'atto della presentazione della candidatura fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

5. All'atto della presentazione della candidatura è sufficiente allegare la manifestazione di volontà a costituirsi in Associazione Temporanea ad avvenuta approvazione della candidatura. Quest'ultima deve:
   a) prevedere la puntuale indicazione del capofila, della composizione, dei ruoli, degli impegni e delle obbligazioni dei singoli associati;
   b) allegare i CV dei referenti degli organi funzionali previsti di cui all'articolo 6.

6. I soggetti di cui al comma 1, lettera d) ed e) all'atto di presentazione della candidatura devono allegare la Visura camerale ordinaria, oppure l'atto costitutivo e lo statuto vigente.

7. All'atto della presentazione delle candidature può essere allegato un protocollo di rete sottoscritto dal soggetto capofila della costituenda Associazione Temporanea e dai legali rappresentanti degli eventuali ulteriori soggetti che intendono concorrere alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione stessa, pur non facendovi parte. Non vengono considerati ai fini della selezione di cui all'articolo 8, comma 5, i protocolli di rete non sottoscritti da tutti i soggetti sopra richiamati.

8. All'avvio delle attività i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, devono essere accreditati nella macrotipologia B – Formazione superiore ai sensi del Regolamento Accreditamento.

9. Le attività di cui al presente Avviso possono essere realizzate esclusivamente da soggetti accreditati sia per la teoria che per la pratica nel settore formativo indicato alla terza colonna della Tabella di cui all'articolo 5, comma 4, e, per l'area economica professionale Agroalimentare, dal comma 6 del medesimo articolo. Tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata delle attività stesse.

10. I soggetti di cui al comma 1, lettera b) possono realizzare esclusivamente attività formative il cui settore formativo indicato alla terza colonna della Tabella di cui all'articolo 5, comma 4, e, per l'area economica professionale Agroalimentare, dal comma 6 del medesimo articolo, sia coerente con i propri indirizzi di studio.

11. L'Associazione Temporanea selezionata assume la denominazione di soggetto attuatore delle attività promosse dal presente Avviso. Specifici diritti e obblighi in merito al quadro di riferimento, dato dall'adozione di atti amministrativi da parte del Servizio, nel quale opera il soggetto attuatore saranno inoltre riportati nelle specifiche Direttive annuali regionali.

Articolo 5. AMBITI SETTORIALI D'INTERVENTO

1. Le candidature per la costituzione dei **Centri regionali I.F.T.S.** possono riferirsi solamente ad un **unico ambito settoriale d'intervento** comprendente una o più aree economico professionali, previste dal Decreto I.F.T.S, così come di seguito specificato:
   - **Ambito 1**, comprendente due aree economico professionali:
     a) **Edilizia**;
     b) **Manifattura e Artigianato**;
   - **Ambito 2**, comprendente l'area economico professionale riferita alla **Meccanica e Impianti**;
   - **Ambito 3**, comprendente l'area economico professionale riferita alla **Cultura Informazione e Tecnologie informatiche**;
   - **Ambito 4,** comprendente due aree economico professionali:
     a) **Servizi Commerciali**;
     b) **Turismo e Sport**.

2. Le candidature per la gestione dell'offerta di formazione professionale post diploma riguardano unicamente l'area economica professionale **Agroalimentare**.

3. Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 avviene attraverso la realizzazione, su tutto il territorio regionale, di un'offerta formativa corsuale e dalle relative misure di accompagnamento, quali l'orientamento e l'assistenza al placement.

4. Per quanto riguarda l'offerta corsuale attivata dai Centri regionali I.F.T.S., di seguito si fornisce una tabella, raccordata con il corrispondente settore formativo previsto dal Regolamento Accreditamento, delle specializzazioni attivabili da ciascun Centro regionale, coerentemente a quanto previsto dall'Allegato C del Decreto I.F.T.S.:

CENTRO REGIONALE I.F.T.S. per ambito settoriale d'intervento	**SPECIALIZZAZIONI I.F.T.S. ATTIVABILI**	**CORRISPONDENZA con SETTORE FORMATIVO (da Regolamento Accreditamento)**
Edilizia / Manifattura e Artigianato	1. Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile 2. Tecniche innovative per l'edilizia 3. Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente 4. Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy	1. Edilizia 2. Edilizia 3. Ecologia e ambiente 4. Legno, mobili, arredamento
Meccanica e Impianti	1. Tecniche di disegno e progettazione industriale 2. Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo 3. Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica 4. Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali 5. Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali 6. Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici	1. Meccanica e metallurgia 2. Meccanica e metallurgia 3. Meccanica e metallurgia 4. Elettricità, elettronica 5. Meccanica e metallurgia 6. Meccanica e metallurgia
Cultura, Informazione e Tecnologie informatiche	1. Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi 2. Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche 3. Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC 4. Tecniche per la progettazione e gestione di database 5. Tecniche di informatica medica 6. Tecniche di produzione multimediale 7. Tecniche di allestimento scenico	1. Informatica 2. Informatica 3. Informatica 4. Informatica 5. Informatica 6. Informatica 7. Beni culturali

Servizi Commerciali / Turismo e Sport	1. Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria 2. Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica 3. Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio	1. Lavoro di ufficio 2. Alberghiero 3. Turismo

5. L'offerta corsuale post diploma attivata nell'area Agroalimentare fa riferimento al Repertorio regionale dei profili professionali nella versione nel tempo vigente. Tenuto conto che il citato Repertorio viene periodicamente aggiornato, i profili attivabili nell'area Agroalimentare vengono individuati puntualmente nelle Direttive regionali annuali emanate in materia dal Servizio.

6. Nell'area Agroalimentare di cui al comma 5 i settori formativi di corrispondenza con il Regolamento Accreditamento sono:
   - Agricoltura e forestazione;
   - Pesca e acquacoltura;
   - Alimentare.

Articolo 6. REQUISITI DELLE CANDIDATURE

1. Le candidature, presentate secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 7, devono:
   a) dimostrare la disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse nel periodo di assegnazione dell'incarico e la gestione manageriale dell'intero progetto;
   b) prevedere all'interno della struttura organizzativa la presenza di almeno i seguenti organi:
      i. comitato di pilotaggio
      (è composto dai rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte l'Associazione Temporanea; sovrintende a tutte le questioni di carattere generale afferenti la programmazione, la gestione e la valutazione delle attività formative);
      ii. direzione progettazione e realizzazione
      (cura e coordina tutti gli aspetti legati alla progettazione formativa e alla manutenzione e aggiornamento degli standard di competenza e standard formativi; cura la promozione e l'attuazione delle metodologie didattiche; garantisce il raccordo metodologico e organizzativo gestionale fra tutte le iniziative promosse; cura la promozione dell'offerta formativa; si occupa della qualità dell'azione formativa verificandone periodicamente l'efficacia collaborando con la direzione amministrativa e della rendicontazione);
      iii. direzione amministrativa e della rendicontazione
      (cura gli aspetti di gestione amministrativa e predispone sulla base delle indicazioni regionali i documenti rendicontali; si occupa della qualità dell'azione formativa

verificandone periodicamente l'efficacia collaborando con la direzione della progettazione; elabora periodicamente rapporti di monitoraggio sulla base anche delle indicazioni fornite dal Servizio).

2. Per ciascuno degli organi funzionali di cui al comma 1, lettera b), alinea ii e iii del presente articolo, deve essere prevista l'indicazione di un referente, in possesso di un'esperienza almeno triennale di coordinamento di progetti complessi (per progetto complesso si intende un progetto comprendente una pluralità di azioni non solo formative integrate tra loro e finalizzate al raggiungimento di un unico obiettivo). L'esperienza va documentata attraverso la presentazione del curriculum vitae predisposto su format europeo, datato, sottoscritto dall'interessato e corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità leggibile e in corso di validità (da allegare alla manifestazione di volontà a costituirsi in AT).

3. I referenti dell'Associazione Temporanea prescelta possono partecipare, su invito del Servizio, agli incontri dei tavoli tecnici nazionali e regionali in materia, si rapportano con gli uffici regionali per gli aspetti di competenza e diffondono all'interno della compagine le informazioni e le decisioni adottate dagli uffici regionali per le parti di competenza. Tenuto conto dell'importanza dei compiti affidati a tali figure professionali, il soggetto proponente si impegna, salvo cause di forza maggiore, a non sostituire i referenti indicati in fase di presentazione della candidatura. In caso di sostituzione la persona prescelta deve possedere un curriculum almeno di pari livello a quello posseduto dal referente indicato in sede di candidatura. La richiesta di sostituzione deve essere tempestivamente inoltrata al Servizio per la conseguente autorizzazione allegando il relativo curriculum rispondente ai requisiti di cui al comma 2.

Articolo 7. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Ai fini della presentazione delle candidature è necessario inoltrare la seguente documentazione in formato pdf:
   a) domanda di presentazione della candidatura, debitamente compilata sulla base del modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Bandi e avvisi;
   b) formulario per la presentazione delle candidatura, debitamente compilato sulla base del modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Bandi e avvisi;
   c) manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti a costituire l'Associazione Temporanea di cui all'articolo 4, comma 5;
   d) copia scansionata dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentate del soggetto capofila indicato o suo delegato (va allegata la delega esplicita) in sede di presentazione della candidatura, in cui si evidenzi che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente alla candidatura presentata;
   e) comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente ufficio regionale per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), non accreditati ai sensi del Regolamento Accreditamento alla data di presentazione della candidatura;

f) la visura camerale ordinaria oppure l'atto costitutivo e lo statuto vigente per i soggetti di cui all'articolo 4 comma 1, lettere d) ed e).

2. La documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento o suo delegato (allegare delega esplicita). Alla documentazione va allegata la copia fronte retro di un documento d'identità di ogni sottoscrittore, leggibile e in corso di validità. Per ogni sottoscrittore va inoltre allegato un documento attestante i poteri di firma all'atto della presentazione della candidatura ovvero, qualora già precedentemente trasmesso all'Amministrazione regionale, la dichiarazione predisposta secondo il modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Bandi e avvisi.

3. La documentazione di cui al comma 1 e l'eventuale protocollo di rete di cui all'articolo 4, comma 7, deve essere presentata, dal soggetto individuato come capofila, al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica **certificata** (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione **entro le ore 23.59** del **22 dicembre 2020**.
Nel caso sia presentata più volte la medesima candidatura viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.
Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio della candidatura in più messaggi di posta elettronica certificata.

4. La PEC di cui al comma 3 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:
"Avviso pubblico per la presentazione delle candidature I.F.T.S. Ambito N – TRIESTE SF"
ove al posto di "N" va indicato il numero di riferimento dell'ambito settoriale d'intervento / area economico professionale, ovvero:
   - "1" per Edilizia / Manifattura e Artigianato
   - "2" per Meccanica e Impianti
   - "3" per Cultura Informazione e Tecnologie informatiche
   - "4" per Servizi Commerciali / Turismo e Sport
   - "5" per Agroalimentare

   Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la candidatura con più PEC, l'oggetto del messaggio va integrato aggiungendo, a titolo esemplificativo, "prima parte", "seconda parte", ecc.

Articolo 8. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le proposte di candidatura vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle candidature articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a) fase istruttoria di verifica d'ammissibilità;
   b) fase di selezione secondo la modalità di valutazione comparativa con l'applicazione dei criteri sotto riportati.

2. La fase istruttoria è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

	Requisito di ammissibilità	Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	• Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti all'articolo 7, comma 3
2	Rispetto delle modalità di presentazione	• Mancato rispetto delle modalità di trasmissione della candidatura previste all'articolo 7, comma 3
3	Correttezza e completezza della documentazione	• Mancato utilizzo della domanda di presentazione della candidatura prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a) • Mancato utilizzo del formulario previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b) • Mancata presentazione della manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti a costituire l'Associazione Temporanea prevista all'articolo 7, comma 1, lettera c) e comprensiva di tutti gli elementi richiesti (articolo 4, comma 5) • Mancata sottoscrizione della domanda di presentazione della candidatura e della manifestazione di volontà (articolo 7, comma 2)
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente	• Mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 4, commi 1, 3 e 4 • Firma non conforme rispetto a quanto previsto dal documento attestante i poteri di firma di cui all'articolo 7, comma 2
5	Possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa	• Mancata presentazione della comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) *(nei casi richiesti)* • Mancata previsione, all'interno della struttura organizzativa, degli organi richiesti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) • Mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo, comma 3

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16bis della LR 7/2000.

3. Per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, tenuto conto che le attività di cui al presente Avviso possono essere realizzate unicamente da soggetti accreditati:
   a) qualora si tratti di un ente di formazione accreditato ai sensi della normativa regionale, i requisiti di capacità si danno per assolti;

b) qualora si tratti di un ente di formazione non ancora accreditato, i requisiti di capacità sono verificati nella procedura che conduce all'accreditamento, la cui richiesta deve essere stata presentata al competente ufficio regionale precedentemente alla presentazione della candidatura. Le proposte di candidature avanzate da un raggruppamento composto da uno o più soggetti non ancora accreditati sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle conseguenti graduatorie. In tal caso, l'individuazione del soggetto responsabile delle attività rimarrà sospesa per il termine ordinario della procedura di accreditamento in attesa del suo buon esito;

c) qualora si tratti di soggetti pubblici il possesso delle richiamate capacità si dà per assolto.

4. Con riferimento alla procedura di valutazione comparativa di cui al paragrafo 5.3 del documento Metodologie, ai fini della selezione delle candidature vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono gli aspetti che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato
Sotto criteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio o sotto criterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	Sintetizza la valutazione delle informazioni acquisite per ciascun criterio o sotto criterio attraverso l'utilizzo di una scala standard
Coefficiente	Indica il livello di importanza del criterio o del sotto criterio
Punteggio	È il prodotto della seguente operazione: giudizio * coefficiente

5. Le candidature sono selezionate con l'applicazione dei seguenti parametri:

Criterio di selezione: A. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale. **Punteggio massimo: 15 punti**			
Sottocriterio	**Indicatore**	**Coefficiente**	**Punteggio massimo**
A1. Modalità di organizzazione e gestione del Centro regionale I.F.T.S.	*Completezza e qualità nella descrizione della struttura organizzativa, e della copertura territoriale*	2	10
A2. Grado di coinvolgimento e ruolo dei centri di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica ed organizzativa	*Pertinenza e ruolo dei Centri di ricerca (sia quello facente parte del raggruppamento, sia eventuali altri facenti parte del protocollo di rete di cui al comma 7 dell'articolo 4) rispetto all'ambito di intervento con riferimento alla qualificazione e innovazione dell'offerta formativa e al rafforzamento dei network scientifici*	1	5

Criterio di selezione: B. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche **Punteggio massimo: 12 punti**			
Sottocriterio	**Indicatore**	**Coefficiente**	**Punteggio massimo**
B1. Esperienza formativa pregressa rispetto all'ambito settoriale d'intervento	*Esperienze realizzate nella tipologia "Qualificazione superiore: percorsi I.F.T.S., percorsi I.T.S., percorsi Post Diploma" in relazione alla programmazione FSE 2014-20 con riferimento alle sole operazioni concluse entro il 31/12/2019*	1	5
B2. Qualità, composizione e pertinenza del partenariato	*Descrizione delle competenze specifiche possedute rispetto alle professionalità messe a disposizione dal partenariato per le attività previste*	1,4	7

Criterio di selezione: C. Coerenza, qualità e innovatività **Punteggio massimo: 22 punti**			
Sottocriterio	**Indicatore**	**Coefficiente**	**Punteggio massimo**
C1. Modalità di analisi dei fabbisogni dell'ambito settoriale di riferimento in relazione anche alle esigenze di innovazione tecnologica ed organizzativa	*Descrizione delle collaborazioni e delle modalità di analisi strategiche per l'individuazione dei fabbisogni nell'ambito settoriale di riferimento*	1,4	7
C2. Strategie didattiche e modelli pedagogici previsti per le azioni formative	*Previsione e descrizione di soluzioni pedagogiche e/o strategie didattiche innovative*	1,4	7
C3. Modalità di promozione dell'offerta e di reperimento dell'utenza di riferimento	*Descrizione delle azioni che si intendono attivare finalizzate all'individuazione e al reperimento dell'utenza di riferimento e modalità di aggiornamento del sito internet dedicato*	1	5
C4. Strategie innovative di placement	*Descrizione delle azioni che si intendono attivare finalizzate a favorire il collocamento lavorativo dell'utenza a conclusione dell'attività formativa*	0,6	3

Criterio di selezione: D. Coerenza con le priorità trasversali del POR **Punteggio massimo: 1 punto**			
Sotto criterio	**Indicatore**	**Coefficiente**	**Punteggio massimo**
D1. Coerenza con le priorità trasversali del Por	*Descrizione delle modalità di attuazione delle iniziative riferite a:* ▪ *sviluppo sostenibile* ▪ *pari possibilità di accesso alle attività formative con particolare riferimento all'utenza femminile*	0,2	1

6. La scala di giudizio riferita a tutti gli indicatori prevista dalla Tabella di cui al comma 4, con la sola esclusione dell'indicatore riferito al sottocriterio B1., si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza.
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste.
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a **0 punti.**	

7. La scala di giudizio riferita al sottocriterio B1. della Tabella di cui al comma 4, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	24 o più operazioni
4 punti	Da 18 a 23 operazioni
3 punti	Da 12 a 17 operazioni
2 punti	Da 6 a 11 operazioni
1 punto	Da 1 a 5 operazioni
0 punti	Nessuna operazione

8. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per ciascun ambito settoriale d'intervento vengono prese in considerazione, dal sistema informativo regionale Netforma, le operazioni effettuate nel periodo di riferimento da ciascun componente la costituenda Associazione Temporanea, sia che abbia realizzato tali operazioni singolarmente, sia in quanto appartenente a un'Associazione Temporanea o ad altre forme associative. L'attribuzione del punteggio a ciascun componente fa esclusivo riferimento alla sede di svolgimento dell'operazione indicata come principale nel sistema informativo regionale. Le operazioni prese in considerazione si riferiscono ai settori formativi indicati alla terza colonna della Tabella di cui all'articolo 5, comma 4 e, relativamente all'Area agroalimentare, ai settori indicati all'articolo 5, comma 6. In caso di soggetti non ancora accreditati viene considerato il valore medio della somma del numero di operazioni degli altri componenti l'Associazione Temporanea. Nel caso di Associazione Temporanea composta solo da soggetti non ancora accreditati vengono attribuiti 3 punti della scala di giudizio.

9. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è pari a **50 punti**.

10. La soglia minima di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria è fissata in **30 punti**.

11. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio A. Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio B. Qualora perduri la situazione di parità si prenderà in considerazione la data di presentazione.

12. In conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.3.2 del documento Metodologie, si prescinde dall'utilizzo del criterio "Congruenza finanziaria", non sussistendo elementi o aspetti valutativi corrispondenti a tale criterio.

13. Le candidature sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse con la sottoscrizione del verbale di selezione.

14. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

Articolo 9. APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La fase di selezione si conclude con l'adozione di un decreto dirigenziale, entro 30 giorni dalla data del verbale di valutazione, con il quale si approva:
   a) la graduatoria delle candidature che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio prevista all'articolo 8, comma 10; tale graduatoria contiene l'indicazione della candidatura che, per ciascun ambito settoriale di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, e, per l'offerta di formazione professionale post diploma di cui al comma 2 del medesimo articolo, in virtù del

punteggio più alto conseguito, diviene soggetto attuatore delle attività previste dal presente Avviso;
b) l'elenco delle candidature non approvate.

2. Il suddetto decreto è pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito www.regione.fvg.it.

3. L'incarico da parte della Regione è condizionato alla formalizzazione dell'Associazione Temporanea che deve intervenire **entro 90 giorni** dalla pubblicazione nel BUR dell'approvazione della graduatoria.

Articolo 10. IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore si impegna per tutta la durata dell'incarico a:
   a) promuovere le attività di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e più in generale in materia di formazione professionale, nonché di tutti gli eventuali atti, di indirizzo o direttive emesse dal Servizio;
   b) garantire, secondo quanto previsto dalle direttive regionali annuali, la realizzazione delle attività **su tutto il territorio regionale** nel rispetto della normativa vigente in materia di accreditamento;
   c) alimentare il sistema di monitoraggio regionale che verifica l'avanzamento delle operazioni sotto i profili finanziario, fisico e procedurale;
   d) assicurare la disponibilità di tutta la documentazione amministrativa, didattica e contabile durante le verifiche in loco.

2. Il soggetto attuatore assume inoltre la responsabilità:
   a) della programmazione, organizzazione e gestione didattica dell'offerta formativa, predisposta sulla base di Direttive annuali regionali;
   b) della gestione amministrativa e contabile nei confronti della Regione;
   c) della promozione, in maniera organica e omogenea dal punto di vista della strumentazione utilizzata (loghi, materiale informativo, ecc.) dell'offerta formativa attraverso anche l'istituzione di più sportelli informativi;
   d) della promozione di specifiche attività di orientamento di concerto con le competenti strutture regionali in materia;
   e) del raccordo anche ai fini dell'orientamento con gli altri Centri regionali I.F.T.S.

3. Ciascun soggetto attuatore individuato dalla Regione, previa richiesta motivata e preventivamente autorizzata dal Servizio, può eventualmente allargare la propria composizione originale mediante formalizzazione notarile.

4. Nel caso il soggetto attuatore risultasse inadempiente relativamente agli impegni e alle responsabilità di cui al presente articolo il Servizio si riserva di procedere alla revoca dell'incarico.

Articolo 11. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività di cui al presente avviso sono promosse e finanziate nell'ambito del POR FSE e vengono evidenziate nei documenti annuali di programmazione.

Articolo 12. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali e sensibili forniti al Servizio saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui alla presenti Direttive, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, dal d.lgs. 101/2018 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
   - selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;
   - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
   - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;
   - gestione dei procedimenti contributivi.

   e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
   - il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica;
   - il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all'indirizzo: piazza Unità d'Italia 1, Trieste, PEC: privacy@certregione.fvg.it;
   - il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

Articolo 13. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Igor De Bastiani (040 3775298 - igor.debastiani@regione.fvg.it).

2. Il Responsabile dell'istruttoria e la persona di contatto a cui rivolgersi per ulteriori informazioni è il dott. Fulvio Fabris (040 3775010, fulvio.fabris@regione.fvg.it).

Articolo 14. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, si riepilogano i seguenti termini:
   a) le proposte di candidatura devono essere presentate entro il 22 dicembre 2020;
   b) le proposte di candidatura sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse;
   c) le candidature sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 7, comma 3.

Articolo 15. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Servizio ha la facoltà di revocare l'incarico qualora nel periodo di riferimento intervengano disposizioni legislative nazionali o regionali che modificano sostanzialmente il quadro normativo di riferimento rendendo di fatto necessaria la ricerca di soluzioni organizzative e gestionali diverse, fermo restando la corresponsione degli importi finanziari dovuti per l'attività svolta.

2. Per tutte le parti non espressamente disciplinate dal presente Avviso si rimanda alle specifiche Direttive regionali annuali. Con tali Direttive si provvederà a disciplinare le modalità e i termini di presentazione, selezione, approvazione e gestione delle operazioni, anche con riferimento all'inquadramento delle operazioni stesse nel sistema di monitoraggio ed alla relativa documentazione; con le medesime Direttive si provvederà a dare indicazioni in merito ai destinatari delle operazioni, alle risorse e gestione finanziaria, ai termini di esecuzione, ai principi orizzontali, ai termini per la rendicontazione e ai requisiti inerenti all'informazione, comunicazione e visibilità.

20_46_1_DDS_RIC_FSE_21787_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 27 ottobre 2020, n. 21787

POR FSE 2014/2020. Piano integrato di politiche per il lavoro e per l'occupazione - PIPOL 18/20 - II^ fase. Linee guida per la realizzazione delle attività. Approvazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. II^ fase - PIPOL 18/20 dedicato allo svolgimento attività di carattere formativo sostenute finanziariamente dal POR FSE 2014/2020;

VISTO il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di 5 ATI di enti di formazione a cui affidare lo svolgimento delle attività di carattere formativo interne a PIPOL 18/20;

VISTO il decreto n. 3143/LAVFORU del 20 aprile 2018 con il quale, ed in esito alla valutazione delle candidature pervenute a valere sul richiamato Avviso, sono stati individuati i soggetti attuatori delle attività formative;

VISTA la deliberazione n. 1797 del 18 ottobre 2019, con la quale la Giunta regionale, a seguito di una verifica dell'attività svolta nell'annualità 2018 e di quanto emerso dal monitoraggio costante svolto nel territorio in merito alla realizzazione delle medesime attività, ha approvato la revisione del piano finanziario delle attività finanziate nell'ambito di PIPOL a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020;

PRESO ATTO che, nel quadro della ridefinizione del quadro finanziario di cui alla DGR 1797/2019 e come convenuto nell'incontro di concertazione con il partenariato economico e sociale del 14 ottobre 2019, si ritiene di ridefinire l'offerta formativa di PIPOL 18/20;

VISTO il decreto n. 15055/LAVFORU del 10/12/2019 con il quale è stato approvato il documento il quale riformula l'offerta formativa relativa a PIPOL 18/20 e, in particolare, le operazioni di carattere formativo rientranti nella tipologia "Formazione permanente per gruppi omogenei - FPGO";

RITENUTO, al fine di favorire la migliore partecipazione dei cittadini aventi titolo alle iniziative finanziate nell'ambito di PIPOL 18/20, di definire Linee guida a favore degli operatori coinvolti nelle fasi di accoglienza e realizzazione delle attività - Centri per l'impiego, Centri di orientamento regionali, soggetti attuatori delle attività formative;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;

VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. Secondo quanto indicato nelle premesse, è approvato il documento “Linee guida PIPOL Fase 2” che costituisce allegato 1 parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato parte integrante, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione..

Trieste, 27 ottobre 2020

SEGATTI

Programma Operativo Regionale 2014-2020
Il Fondo Sociale Europeo in Friuli Venezia Giulia
UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

Unione europea Fondo sociale europeo

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

LINEE GUIDA PIPOL – FASE 2

OTTOBRE 2020

SOMMARIO

1. OFFERTA FORMATIVA PIPOL 18/20 - FASE 2

Il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL, costituisce un importante strumento di misure integrate di politiche attive del lavoro che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha posto in essere nel proprio territorio, a partire dal 2014, al fine di favorire e sostenere l'accesso al lavoro dei giovani al di sotto dei 30 anni disoccupati e che non sono impegnati in attività di studio/formazione e dei cittadini di età superiore a 30 anni disoccupati o sospesi dal lavoro o che comunque, ferma restando la disoccupazione, non rientrano nel precedente target, attraverso l'erogazione di misure in grado di elevarne il grado di occupabilità.

PIPOL 18/20 mantiene e intende valorizzare ulteriormente gli aspetti che hanno contraddistinto la fase precedente. In tal senso PIPOL 18/20:

- sostiene la centralità della persona;
- integra le competenze del sistema regionale pubblico dei servizi per il lavoro e dell'orientamento, del sistema universitario regionale, degli enti di formazione professionali accreditati, delle imprese;
- favorisce la personalizzazione dei servizi.

Tale modello favorisce lo sviluppo di processi sinergici a livello territoriale per la creazione delle reti territoriali per l'apprendimento permanente, nel rispetto dei principi affermati dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "*Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanent*e" e dei contenuti del *Programma unitario 2021-2023 degli interventi in materia di formazione e orientamento permanente della Regione Friuli Venezia Giulia* di cui all'articolo 26 della legge regionale 27/17.
La struttura responsabile di PIPOL 18/20 è il Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo che opera in raccordo con il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese e con i soggetti coinvolti nella cooperazione attuativa, anche attraverso la costituzione di gruppi o tavoli di lavoro.

L'offerta di PPIPOL si articola come segue:

1 – FPGO – Catalogo regionale formazione per gruppi omogenei
- Catalogo soft skills – competenze trasversali
- Catalogo competenze digitali
- Catalogo percorsi professionalizzanti

2. QA - QUALIFICAZIONE ABBREVIATA

3. FPGO – PERCORSI IN COPROGETTAZIONE

4. FORMIL – FORMAZIONE INDIVIDUALE

5. TIROCINI EXTRACURRICULARI

Proprio al fine di aggiornare l'offerta formativa alle esigenze del tessuto economico regionale e cercare di ridurre il divario tra quanto le persone apprendono nei percorsi formali di istruzione e formazione con le aspettative delle imprese sono stati costituiti i tavoli tecnici con la partecipazione dei rappresentanti delle imprese, dei sindacati, del mondo della ricerca e della formazione. Dalle risultanze di questi tavoli sono stati costruiti i tre cataloghi di **formazione per gruppi omogenei** i cui titoli vogliono rispecchiare le necessità del territorio. Ai cataloghi si affiancano i percorsi costruiti per le esigenze di particolari imprese o filiere a cui il cittadino può accedere dopo una selezione realizzata congiuntamente dal centro per l'impiego e l'impresa o le imprese interessate (***Operazioni formative professionalizzanti coprogettate*** e ***Formazione con modalità individuale).***

Rimane poi la possibilità di frequentare i percorsi di **Qualifica di base abbreviata** che partono di norma una o massimo 2 volte l'anno e, a fronte di un impegno orario consistente, consentono di conseguire un titolo di studio.

Per chi invece è già pronto per il mondo del lavoro c'è la possibilità di frequentare un **Tirocinio extracurriculare** o di frequentarlo dopo aver concluso un percorso di formazione tra gli altri proposti.

Le azioni possibili, da inserire nel PAI del cittadino sono pertanto le seguenti:

1) **Formazione per gruppi omogenei (FPGO):** in PIPOL FASE 2 la formazione per gruppi omogenei viene profondamente modificata e specificata in maniera dettagliata nel capitolo sottostante.

2) ***Percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)***
Sono percorsi formativi la cui durata può variare dalle 500 alle 1.000 ore. L'effettiva durata per ciascun percorso di qualifica e i requisiti di ammissione sono stabiliti dal Repertorio dei profili di cui al Repertorio delle qualificazioni regionali vigente. È prevista la possibilità di ridurre il percorso per persone che abbiano maturato alcune competenze previste dal profilo formativo riconosciute con un'apposita procedura di validazione.
Le qualifiche proposte sono di livello EQF3 o EQF4. Per i percorsi di operatore e di addetto e, in generale, per tutti i percorsi di livello EQF3, non è richiesto nessun titolo di ammissione, mentre per quelle di livello EQF4 è richiesta la qualifica professionale coerente o il diploma.
L'ammissione al percorso EQF4 è possibile anche dopo un percorso di certificazione/validazione delle competenze qualora, invece del titolo di studio, la persona abbia acquisito competenze nel mondo del lavoro equivalenti a quelle del percorso formativo.

Sono corsi che possono essere suggerirti in alternativa ai percorsi professionalizzanti in quanto i loro contenuti formativi sono ricompresi nel percorso di qualifica. Al termine del percorso formativo viene rilasciato un attestato di qualifica.
Questi percorsi possono coesistere con eventuale formazione sulle competenze trasversali (soft skill) e digitali.
Al fine di assicurare il più ampio accesso a questa tipologia di percorsi formativi che costituisce una delle linee più rilevanti nell'ambito dell'apprendimento permanente e del sostegno all'occupabilità, i soggetti attuatori – enti di formazione – attivano autonomamente forme di promozione volte a integrare il nucleo di partecipanti inizialmente previsto. Gli aspiranti partecipanti sono inviati dall'ente di formazione, con ogni urgenza necessaria, ai servizi competenti (COR/CPI) ai fini della valutazione delle esigenze della persona e per procedere, se del caso, all'iscrizione a PIPOL e conseguente sottoscrizione del PAI prima dell'inizio dell'attività formativa.

3) ***Operazioni formative professionalizzanti coprogettate***
Sono percorsi formativi connessi a specifiche esigenze manifestate dalle imprese al termine dei quali vi è una concreta ricaduta occupazionale presso le imprese che hanno partecipato alla coprogettazione.
L'azione formativa è inserita nel PAI solo dopo che la persona ha superato la selezione con l'azienda e con i Centri per l'impiego, i quali operano in raccordo con gli Enti di formazione.

4) ***Formazione con modalità individuale (FORMIL)***
Su richiesta di specifiche competenze professionali espresse dalla singola azienda e con il suo impegno di assunzione al termine del percorso di almeno una persona, sono organizzati specifici percorsi professionalizzanti da uno a tre persone.

5) ***Tirocinio extracurriculare***
I tirocini extracurriculari sono dei percorsi di formazione in azienda che possono essere realizzati esclusivamente in aziende private con sede operativa collocata nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

2. NUOVI PERCORSI FPGO – PIPOL 18/20 - FASE 2

La formazione per gruppi omogenei è stata modificata prevedendo 4 tipologie di cataloghi volti ad accrescere tipologie differenti di competenze nel cittadino. La progettazione è modulare, i cataloghi possono essere associati tra loro al fine di consentire al cittadino di potenziare la sua occupabilità. I percorsi sono volutamente di media/breve durata in modo da consentire maggiore flessibilità di frequenza e possono essere erogati in tutto o in parte in modalità FAD. In linea di principio, qualora si evidenzino delle necessità formative sia per quanto riguarda le competenze trasversali sia per quanto riguarda quelle professionali, è preferibile che la persona frequenti prima i percorsi volti a potenziare le competenze trasversali e poi quelli professionalizzanti in modo da avere il massimo beneficio da entrambi i percorsi.

1. ***Catalogo competenze trasversali - soft skills***

Sono percorsi formativi la cui durata può variare da 24 ad 80 ore e comprendono corsi finalizzati a integrare, consolidare e rafforzare le competenze di carattere trasversale nonché a fornire competenze propedeutiche all'individuazione di successivi percorsi tecnico professionalizzanti che possano favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. I corsi di questi cataloghi possono essere attivati singolarmente, combinati per aree tematiche e integrati con altri percorsi formativi. Le aree tematiche a cui afferiscono i singoli corsi sono le seguenti:

1. ***Soft Skill*** *(da 40 a 80 h)*:
   Prendere la parola – saper comunicare nel mondo del lavoro
   Competenze trasversali e orientamento ai settori
   Presentarsi al mondo del lavoro
   Competenze relazionali per il mondo del lavoro
   La comunicazione scritta nel mondo del lavoro
   Competenze logico matematiche di base
2. ***Lingue*** *(livelli da A1 a B1)*
   Il livello è stabilito dall'ente di formazione a seguito di un test d'ingresso.
   Italiano per stranieri
   Corsi di italiano per la sicurezza e il lavoro
   Inglese
   Tedesco
   Sloveno
   Croato
   Serbo
   Russo
   Turco
3. ***Competenze informatiche***
   Introduzione alla programmazione (coding)
   Elaborare informazioni digitali in sicurezza
   Comunicare in maniera digitale
   Creare contenuti digitali.

2. *Catalogo competenze digitali*

Il catalogo è finalizzato a integrare le competenze trasversali sulle tematiche che attengono alla digitalizzazione dei processi connessi allo sviluppo di industria 4.0. Il catalogo si compone di due corsi tra essi consequenziali, il primo di tipo introduttivo ed il secondo più specifico:

1) Conoscere gli strumenti digitali (40 ore): presentazione dell'evoluzione dell'industria e della sua organizzazione in seguito alla digitalizzazione dei processi.
2) Operare con gli strumenti digitali (30 ore): descrizione degli strumenti e dei processi nei diversi settori dell'industria 4.0.

3) Catalogo percorsi professionalizzanti – propedeutici

Sono percorsi formativi la cui durata può variare da 150 a 250 ore, di durata indicativa intorno ai 3-4 mesi, sono da suggerire a chi non ha mai avuto né esperienze lavorative né formazione di tipo scolastico nel settore di riferimento del corso. I percorsi formativi professionalizzanti propedeutici comprendono formazione in aula e in laboratorio e possono essere erogati anche in modalità FAD.

4) Catalogo percorsi professionalizzanti – avanzati

Sono percorsi formativi la cui durata può variare da 300 a 624 ore e prevedono tutti lo stage in impresa fino al 50% della durata del percorso, sono da considerarsi come corsi di aggiornamento e perfezionamento e possono essere in parte erogati in FAD. Alcuni percorsi professionalizzanti avanzati richiedono il corso propedeutico. Nel caso in cui vi siano esperienze lavorative o formative coerenti è possibile fare un'analisi delle competenze già possedute per valutare se è possibile accedere direttamente al percorso avanzato

I percorsi, essendo stati individuati e progettati in raccordo con i rappresentanti dei settori produttivi regionali, sono maggiormente corrispondenti alle esigenze del mercato del lavoro e sono pertanto soggetti ad aggiornamenti periodici.

3. NUOVE REGOLE DI PROGETTAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PAI

Nella fase 2 del progetto PIPOL, nel corso del colloquio di orientamento, svolto dagli operatori dei Centri per l'Impiego, sarà fondamentale approfondire le sue **esigenze** sulla base di esperienze, competenze in possesso della persona, disponibilità in termini di tempo e aspirazioni rispetto all'inserimento lavorativo. Pertanto, di seguito con l'espressione esigenze della persona, si intende l'insieme di esperienze, competenze, disponibilità ed aspirazioni personali dell'utente.
In accordo con la persona, l'operatore del CPI conto di quanto emerso nel colloquio di orientamento, progetta un piano formativo personalizzato. Questo dovrà essere finalizzato a conseguire un bagaglio di competenze coerente con il profilo professionale concordato in base alle sue esigenze. Il percorso formativo potrà avere una durata variabile a seconda del numero di corsi, inseriti nel piano di azione individuale, per il raggiungimento delle competenze previste.
Di conseguenza, il piano formativo diventa un progetto personalizzato da realizzarsi nel breve/medio/lungo periodo, che si articola in una sequenza logica di corsi scelti in funzione delle esigenze della persona. In via eccezionale e previo accordo tra l'Utente e il Cpi il progetto formativo potrà essere modificato. La modifica potrà avvenire solo a seguito di un nuovo colloquio di orientamento che definirà e determinerà i diversi contenuti del progetto

Le Regole per la buona progettazione del PAI sono:

Regola n. 1: priorità all'offerta di una QA

- I ***percorsi QA*** non rientrano in un catalogo e non si realizzano secondo la modalità prototipo/clone. La loro approvazione avviene, nell'arco dell'anno solare, tre volte. È pertanto importante che l'operatore sia posto nelle condizioni di avere sempre presente il quadro dei percorsi QA attivabili.
- I percorsi QA costituiscono una linea di intervento rilevante nel quadro dell'offerta formativa regionale, conducendo al rilascio di un attestato di qualifica.
- Pertanto gli operatori dei CPI considerano prioritaria l'offerta di una QA nel PAI, e gli enti di formazione, ai fini della composizione della classe, considerano prioritaria la

presenza degli utenti il cui PAI prevede la partecipazione allo specifico percorso QA e possono promuovere la partecipazione di cittadini in possesso dei requisiti previsti ma al di fuori del percorso PIPOL.

Regola n. 2: QA sono alternativi a FPGO

- La previsione nel PAI di ***percorsi QA*** è alternativa alla presenza di percorsi del Catalogo percorsi professionalizzanti.

Regola n. 3: offerta soft skills è facoltativa

- L'accesso al ***Catalogo soft skills*** è funzionale al miglior svolgimento dell'intero percorso PIPOL previsto dal PAI. L'inserimento dei percorsi soft skills nel PAI non è obbligatorio ma deve essere attentamente valutato dall'operatore insieme all'utente in relazione alle sue esigenze.

Regola n. 4: offerta soft skills- trasversale, è opzionale, da realizzarsi prima dei percorsi professionalizzanti, nel numero massimo di 2 percorsi

- I ***percorsi competenze trasversali*** del Catalogo soft skills sono previsti quando emerge l'esigenza di orientare l'utente verso un settore produttivo e/o quando la persona deve migliorare le sue capacità di rapportarsi nel mondo del lavoro.
- Hanno carattere di introduzione ad un percorso più ampio e professionalizzante e pertanto devono essere svolti prima degli altri percorsi previsti dal PAI.
- All'interno del PAI possono essere **riportati** al massimo 3 percorsi competenze trasversali
- L'utente può quindi **effettuare** al massimo 2 percorsi competenze trasversali, entrambi riferiti all'orientamento verso un settore (80 ore) oppure entrambi per migliorare il suo approccio al mondo del lavoro (40-48 ore) oppure uno riferito all'orientamento verso un settore (80 ore) e uno all'approccio al mondo del lavoro (40-48 ore).

Numero massimo percorsi riportati nel PAI	Presenza di percorsi Alternativi nella medesima AZIONE	Numero massimo percorsi realizzabili dall'utente
3	Si	2

Regola n. 5: offerta soft skills- competenze linguistiche è opzionale, da realizzarsi anche in parallelo agli altri percorsi, ivi compresi i professionalizzanti

- I ***percorsi competenze linguistiche*** del Catalogo soft skills sono previsti quando emerge l'esigenza di migliorare le competenze linguistiche dell'utente in funzione della scelta del settore del percorso professionalizzante.
- I corsi di lingua italiana devono essere svolti prima della partecipazione al/i successivo/i percorsi del PAI.
- Gli altri corsi di lingua possono essere svolti prima o parallelamente agli altri percorsi del PAI. Nel PAI non viene indicato il livello del corso di lingua. L'inserimento dell'utente al livello più adeguato rispetto alle competenze possedute è a cura dell'ente di formazione.
- I percorsi linguistici rientrano nel conteggio del numero massimo di percorsi di soft skills da indicare nel PAI e realizzabili dall'utente (esclusi quelli della regola n. 4) come da regola n. 8

Numero massimo percorsi scritti nel PAI	Numero massimo percorsi realizzabili dall'utente
Vedi regola n. 8	Vedi regola n. 8

Regola n. 6: offerta soft skills- competenze informatiche, è opzionale, da realizzarsi anche in parallelo agli altri percorsi e prima dei percorsi professionalizzanti

- I ***percorsi competenze informatiche*** del Catalogo soft skills sono previsti quando emerge l'esigenza di migliorare le competenze informatiche dell'utente in funzione della scelta del settore del percorso professionalizzante.
- Il percorso può essere svolto prima o parallelamente agli altri percorsi del PAI e prima dei percorsi professionalizzanti.
- I percorsi competenze informatiche rientrano nel conteggio del numero massimo di percorsi di soft skills da indicare nel PAI e realizzabili dall'utente (esclusi quelli della regola n. 4) come da regola n. 8

Numero massimo percorsi scritti nel PAI	Numero massimo percorsi realizzabili dall'utente
Vedi regola n. 8	Vedi regola n. 8

Regola n. 7: offerta competenze digitali è opzionale, da realizzarsi anche in parallelo agli altri percorsi e prima dei percorsi professionalizzanti

- I ***percorsi del Catalogo competenze digitali*** riguardano una sorta di alfabetizzazione al digitale e sono funzionali alla scelta del settore del percorso professionalizzante.
- Il percorso può essere svolto prima o parallelamente agli altri percorsi del PAI e prima dei percorsi professionalizzanti.
- I percorsi competenze informatiche rientrano nel conteggio del numero massimo di percorsi di soft skills da indicare nel PAI e realizzabili dall'utente (esclusi quelli della regola n. 4) come da regola n. 8

Numero massimo percorsi scritti nel PAI	Numero massimo percorsi realizzabili dall'utente
Vedi regola n. 8	Vedi regola n. 8

Regola n. 8: offerta complessiva del Catalogo soft skills competenze linguistiche e competenze informatiche e del Catalogo competenze digitali non può prevedere più di 4 percorsi

- I percorsi del **Catalogo soft skill competenze linguistiche e competenze informatiche** e del **Catalogo competenze digitali** riportati nel PAI sono complessivamente fino a quattro, e corrispondono al numero massimo di percorsi realizzabili dall'utente.

Regola n. 9: offerta percorsi professionalizzanti propedeutici è opzionale nel numero massimo di 1 percorso, con scelta tra 2 alternative per settore e numero massimo due settori

- I ***percorsi professionalizzanti propedeutici*** del Catalogo percorsi professionalizzanti sono previsti quando l'utente non ha le competenze professionali di base verso un settore.
- I corsi propedeutici devono essere svolti prima dei professionalizzanti avanzati
- All'interno del PAI possono essere indicati al massimo 2 percorsi alternativi per settore e per un numero massimo di 2 settori
- L'utente può effettuare al massimo 1 percorso professionalizzante propedeutico. La scelta del settore è condizionata dal percorso di orientamento al settore del catalogo soft skills, che è stato realizzato dall'utente prima del professionalizzante, ovvero dal settore scelto dopo un colloquio con i CPI una volta realizzati i due percorsi di orientamento al settore.

Numero massimo percorsi scritti nel PAI	Presenza di percorsi Alternativi nella medesima AZIONE	Numero massimo percorsi realizzabili dall'utente
4 (2 max per settore – max 2 settori)	SI	1 – si attiva il percorso coerente al settore dell'orientamento al settore. Se l'utente ha partecipato a due percorsi di orientamento al settore, la scelta viene fatta dopo un secondo colloquio con gli operatori del CPI

Regola n. 10: offerta percorsi professionalizzanti avanzati nel numero massimo di 1 percorso con offerta di un numero massimo due settori, obbligatori in caso di presenza di un propedeutico professionalizzante

- I ***percorsi professionalizzanti avanzati*** del Catalogo percorsi professionalizzanti sono previsti in alternativa all'opzione QA, fatto salvo le regole n. 11 e 12. La partecipazione al percorso professionalizzante costituisce la prosecuzione e l'accrescimento delle competenze acquisite in un precedente percorso propedeutico. Ove il PAI preveda un percorso propedeutico, deve prevedere anche un percorso professionalizzante avanzato nel quadro di una corrispondenza tra settori. Qualora l'utente disponga di competenze di base del settore, nel PAI può essere previsto il percorso professionalizzante avanzato, senza il percorso professionalizzante propedeutico.
- I corsi professionalizzanti avanzati devono essere svolti dopo i professionalizzanti propedeutici, ove previsti.
- All'interno del PAI possono essere indicati al massimo 1 percorso per settore e un numero massimo di 2 settori. Oppure, se viene indicato un solo settore possono essere previsti due corsi alternativi all'interno del medesimo settore.
- L'utente può effettuare al massimo 1 percorso professionalizzante avanzato. La scelta del settore è condizionata dal percorso di orientamento al settore del catalogo soft skills, che è stato realizzato dall'utente ovvero dal settore scelto dopo un colloquio con i CPI una volta realizzati i due percorsi di orientamento al settore.

Numero massimo percorsi scritti nel PAI	Presenza di percorsi Alternativi nella medesima AZIONE	Numero massimo percorsi realizzabili dall'utente
2 (2 max per 1 settore oppure 1 max per 2 settori)	SI	1 – obbligatorio scegliere il medesimo settore del percorso realizzato dall'utente di orientamento al settore Se l'utente ha partecipato a due percorsi di orientamento al settore, la scelta viene fatta dopo un secondo colloquio con gli operatori del CPI

Regola n. 11: offerta percorsi coprogettazione solo dopo selezione con l'azienda e alternativi al catalogo professionalizzante

- L'azione formativa di un ***percorso di coprogettazione*** è inserita nel PAI solo dopo che la persona ha superato la selezione con l'azienda. La partecipazione ad un percorso FPGO in coprogettazione comporta la cancellazione dal PAI di percorsi relativi al Catalogo percorsi professionalizzanti – propedeutici e/o professionalizzanti – o a percorsi QA.

Regola n. 12: offerta percorsi individuali solo dopo selezione con l'azienda e alternativi al catalogo professionalizzante

- L'azione formativa individuale è inserita nel PAI solo dopo che la persona ha superato la selezione con l'azienda. La partecipazione ad un percorso FORMIL comporta la cancellazione dal PAI di percorsi relativi al Catalogo percorsi professionalizzanti – propedeutici e/o professionalizzanti – o a percorsi QA.

Regola n. 13: offerta tirocini extracurricolari quale completamento di qualsiasi percorso formativo

- L'azione di tirocinio extracurriculare può essere inserita come completamento di qualsiasi percorso formativo, calibrando la sua durata in base all'eventuale presenza o meno nel percorso formativo di un periodo di stage. Può altresì costituire unico percorso di carattere professionalizzante all'interno del PAI, anche integrato con percorsi del Catalogo Soft skills – competenze trasversali e/o del Catalogo competenze digitali e/o dei percorsi professionalizzanti propedeutici.

Con le nuove regole decade quindi il vincolo per gli operatori di inserire nel PAI un'unica azione di tipo formativo; sarà possibile ora inserire più azioni nel rispetto delle regole indicate precedentemente, al fine di realizzare il progetto professionale concordato.

In sintesi:

<table>
<tr><th>TIPO PERCORSO</th><th>NUMERO MASSIMO PERCORSI INDICATI NEL PAI</th><th>ALTERNATIVA NELLA MEDESIMA AZIONE</th><th>N. MASSIMO PERCORSI UTENTE</th></tr>
<tr><td>Soft skill - trasversale</td><td>3</td><td>SI</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Soft skill – lingue</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">NO</td><td rowspan="3">4</td></tr>
<tr><td>Soft skill - informatica</td></tr>
<tr><td>Catalogo digitale</td></tr>
<tr><td>Professionalizzante – propedeutico (salvo alternativa QA o COprog o FORMIL)</td><td>4 (2 max per settore – max 2 settori)</td><td>SI</td><td>1 – si attiva il percorso coerente al settore dell'orientamento al settore. Se l'utente ha partecipato a due percorsi di orientamento al settore, la scelta viene fatta dopo un secondo colloquio con gli operatori del CPI</td></tr>
<tr><td>Professionalizzante – avanzato (salvo alternativa QA o COprog o FORMIL</td><td>2 (2 max per 1 settore oppure 1 max per 2 settori)</td><td>SI</td><td>1 – obbligatorio scegliere il medesimo settore del percorso realizzato dall'utente di orientamento al settore
Se l'utente ha partecipato a due percorsi di orientamento al settore, la scelta viene fatta dopo un secondo colloquio con gli operatori del CPI</td></tr>
<tr><td>Tirocinio extracurricolare</td><td>1</td><td>/</td><td>1</td></tr>
<tr><td>NUMERO MASSIMO</td><td>14</td><td></td><td>9</td></tr>
</table>

Il progetto formativo è parte integrante del Piano di azione individuale. I corsi in esso previsti vanno inseriti in Ergon@t rispettando la sequenza logica e temporale delle attività formative previste per la persona.

Nel capitolo 4 che segue si illustra la gestione in ERGON@T dei soli percorsi che sono classificati come FPGO di cui al precedente capitolo 2.

Si riporta di seguito una tabella in cui sono evidenziate due possibili situazioni. Nel primo caso (colonna sinistra) la persona è in grado di indicare un obiettivo professionale, nella colonna di destra la persona è in grado di indicare due obiettivi professionali alternativi. Nell'esempio non viene riportato il tirocinio extracurricolare.

Domanda percorso 1		Azione percorso 1	PAI	Da fare	Domanda percorso 2		Azione percorso 2	PAI	Da fare
	> no >	Cambia percorso	>>	>>		> no >	>> Inviare al COR >>		
La persona è in grado di indicare un obiettivo professionale?	> sì >	Inserire un corso FPGO professionalizzante avanzato	1		La persona è in grado di indicare due obiettivi professionali alternativi?	> sì >	Inserire due corsi FPGO professionalizzanti avanzati	2	
La persona ha esperienze scarse o nulle di lavoro, formazione o istruzione nel settore scelto?	> sì >	Inserire un corso FPGO professionalizzante propedeutico	1	2 FPGO o 1 QA	La persona ha esperienze scarse o nulle di lavoro, formazione o istruzione in uno (o due) dei settori scelti?	> sì >	Inserire uno o due corsi FPGO professionalizzanti propedeutici al massimo in due settori	4	2 FPGO o 1 QA
C'è in promozione (sul sito www.pipol.fvg.it) un percorso QA per lo stesso profilo?	> sì >	Inserire un percorso QA **alternativo** ai precedenti (se la persona non entra, farà gli altri)	1		C'è in promozione (sul sito www.pipol.fvg.it) un percorso QA per lo stesso profilo?	> sì >	Inserire uno o due percorsi QA **alternativi** ai precedenti (se la persona non entra, farà gli altri)	2	
La conoscenza di una o più lingue è richiesta dalla persona o è un requisito per partecipare a uno dei corsi?	> sì >	Inserire uno o più percorsi del Catalogo Soft Skills - Competenze linguistiche			La conoscenza di una o più lingue è richiesta dalla persona o è un requisito per partecipare a uno dei corsi?	> sì >	Inserire uno o più percorsi del Catalogo Soft Skills - Competenze linguistiche		
L'acquisizione di competenze informatiche è richiesta dalla persona o è un requisito per partecipare a uno dei corsi?	> sì >	Inserire uno o più percorsi del Catalogo Soft Skills - Competenze informatiche	4	Non più di 4	L'acquisizione di competenze informatiche è richiesta dalla persona o è un requisito per partecipare a uno dei corsi?	> sì >	Inserire uno o più percorsi del Catalogo Soft Skills - Competenze informatiche	4	Non più di 4
L'acquisizione di competenze digitali è richiesta dalla persona o è un requisito per partecipare a uno dei corsi?	> sì >	Inserire uno o più percorsi del Catalogo competenze digitali			L'acquisizione di competenze digitali è richiesta dalla persona o è un requisito per partecipare a uno dei corsi?	> sì >	Inserire uno o più percorsi del Catalogo competenze digitali		
L'acquisizione di competenze trasversali è richiesta dalla persona o è un requisito per partecipare a uno dei corsi?	> sì >	Inserire uno o più percorsi del Catalogo Soft Skills - Competenze trasversali, di cui non più di un percorso di orientamento al settore	3	Non più di 2	L'acquisizione di competenze trasversali è richiesta dalla persona o è un requisito per partecipare a uno dei corsi?	> sì >	Inserire due o tre percorsi del Catalogo Soft Skills - Competenze trasversali, di cui due di orientamento al settore, informando la persona che, dopo questi, dovrà comunicare la propria scelta al CPI	3	Non più di 2

TOTALE PERCORSI	10	Max 8	TOTALE PERCORSI	13	Max 8

4. ULTERIORE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

All'interno dei colloqui che conducono alla predisposizione del PAI, gli operatori dei CPI assicurano momenti di informazione all'utenza in relazione al funzionamento del progetto IMPRENDERO', comunicando che ulteriori approfondimenti possono essere svolti dagli interessati attraverso l'accesso al sito www.sissifvg.it .

Non è in ogni caso previsto l'inserimento di attività relative a IMPRENDERO' all'interno del PAI.

5. GESTIONE DELLE AZIONI FORMATIVE IN ERGON@T

A) Nuove azioni FPGO

Per gestire questa nuova fase del programma Pipol, Ergon@t è integrato da quattro nuove azioni formative.

L'attuale azione "**Formazione permanente per gruppi Omogenei"** è resa obsoleta, quindi non più utilizzabile, e sostituita da quattro nuove azioni FPGO:

1. FPGO catalogo soft skills - competenze trasversali
2. FPGO catalogo– competenze digitali
3. FPGO catalogo dei percorsi formativi professionalizzanti - propedeutici
4. FPGO catalogo dei percorsi formativi professionalizzanti – avanzati

B) Scelta dei corsi

La scelta dei corsi avviene nel rispetto delle regole di cui al capitolo precedente. Le regole stabiliscono:

a) la possibilità di avere il PAI con più percorsi che sono diversi per tipologia;

b) la possibilità di avere una sequenza dei percorsi ovvero l'assenza di un ordine sequenziale;

c) la possibilità di avere soluzioni alternative all'interno della medesima tipologia di percorsi.

C) Sequenza temporale (ordine cronologico) di attivazione delle azioni formative e dei corsi

Si richiama quanto indicato alla lettera b).

D) Composizione del PAI con azioni di tipo diverso

Si richiama quanto indicato alla lettera b).

6. CONTRIBUTO AL MONITORAGGIO

Al fine di favorire un contributo al monitoraggio ed alla verifica della sostenibilità complessiva degli interventi di cui alle presenti Linee guida si introducono i seguenti aspetti connessi al principio della cooperazione attuativa:

1. Con cadenza periodica da concordare, gli hub trasmettono all'attenzione Dell'ADG FSE, della PO programmazione FSE e di eventuali altri funzionari indicati dall'ADG FSE, il numero complessivo dei PAI sottoscritti nel mese di riferimento. La prima rilevazione riguarda i PAI sottoscritti dalla data successiva all'approvazione del presente documento e fino al 31 ottobre 2020. La trasmissione dei dati avviene entro il quindicesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento;
2. Il progetto speciale Pipol e le azioni programmate nel PAI per l'attuazione del progetto medesimo devono essere chiuse a conclusione delle attività formative.
   Decorsi 24 mesi, le azioni del progetto PIPOL non ancora erogate si chiudono con una procedura automatica (chiedere modifica ad insiel).
   Gli utenti, iscritti ad Occupabilità, che alla chiusura di tali azioni risultano non avere concluso l'intero percorso conservano l'iscrizione a PIPOL e la possibilità di riprogrammare le attività del progetto con l'inserimento di una nuova azione."
   Come previsto dalle linee guida nazionali, agli utenti iscritti a Garanzia giovani che non abbiano avviato tutte le attività concordate, decorsi 24 mesi dall'adesione, il progetto speciale PIPOL viene chiuso. In caso di azioni in corso di svolgimento il progetto viene chiuso alla conclusione delle stesse. Nel caso in cui siano ancora interessati a svolgere misure previste dal programma si procede a una nuova adesione rivalutando i requisiti (età e stato di NEET) in modo da inserirli nel pertinente gruppo (Garanzia giovani o Occupabilità).

7. APPENDICE

CATALOGO COMPETENZE TRASVERSALI

Macroarea/settore	Corso	Durata (in ore)
Competenze trasversali	Competenze trasversali e orientamento al settore ambientale	80
	Competenze trasversali e orientamento al settore comunicazione e marketing	
	Competenze trasversali e orientamento al settore del legno	
	Competenze trasversali e orientamento al settore della logistica	
	Competenze trasversali e orientamento al settore educativo	
	Competenze trasversali e orientamento al settore agroalimentare	
	Competenze trasversali e orientamento al settore alimentare	
	Competenze trasversali e orientamento al settore amministrativo	
	Competenze trasversali e orientamento al settore commerciale	
	Competenze trasversali e orientamento al settore della logistica	
	Competenze trasversali e orientamento al settore edile	
	Competenze trasversali e orientamento al settore grafico	
	Competenze trasversali e orientamento al settore impiantistico	
	Competenze trasversali e orientamento al settore informatico	
	Competenze trasversali e orientamento al settore meccanico	
	Competenze trasversali e orientamento al settore socio-sanitario	
	Competenze trasversali e orientamento al settore turistico	
	Competenze trasversali e orientamento all'economia del mare	
	Presentarsi al mondo del lavoro	48
	Competenze relazionali per il mondo del lavoro	48
	Prendere la parola – Saper comunicare nel mondo del lavoro	48
	La comunicazione scritta nel mondo del lavoro	48
	Competenze logico matematiche di base	40
Competenze linguistiche	Italiano	A1 50
		A2 40
	Italiano per la sicurezza e il lavoro	60
	Inglese	A1 50

		A2 60
		B1 80
	Tedesco	A1 50
		A2 60
		B1 80
	Sloveno	Base 50
		Elementare 60
	Croato base	Base 50
		Elementare 60
	Serbo	Base 50
		Elementare 60
	Russo	Base 50
		Elementare 60
	Turco	Base 50
		Elementare 60
Competenze informatiche	Elaborare informazioni digitali in sicurezza	32
	Comunicare in maniera digitale	24
	Creare contenuti digitali	36
	Introduzione alla programmazione (coding)	32

CATALOGO COMPETENZE DIGITALI

Corso	Durata (in ore)
Conoscere gli strumenti digitali: presentazione dell'evoluzione dell'industria e della sua organizzazione in seguito alla digitalizzazione dei processi.	40
Operare con gli strumenti digitalI: descrizione degli strumenti e dei processi nei diversi settori dell'industria 4.0.	30

CATALOGO COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI

FPGO professionalizzante - propedeutico

Macroarea/Settore	Corso	Aula	Stage	Totale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	Tecniche di gestione di spazi verdi	200	-	200
Agricoltura, silvicoltura e pesca	Tecniche operative in azienda agricola	200	-	200
Produzioni alimentari	Tecniche di base di pasticceria	200	-	200
Produzioni alimentari	Elementi di tecnica casearia	150	-	150
Produzioni alimentari	Tecniche di base di lavorazione della carne	150	-	150
Stampa ed editoria	Tecniche di grafica digitale	200	-	200
Meccanica e macchine	Tecniche base di lavorazioni meccaniche	200	-	200
Meccanica e macchine	Tecniche base di carpenteria	200	-	200
Meccanica e macchine	Tecniche di saldatura MMA e MIG-MAG	200	-	200
Meccanica e macchine	Tecniche di saldatura TIG	150	-	150
Meccanica e macchine	Realizzazione disegni tecnici CAD 2D	150	-	150
Impiantistica	Tecniche base d'impiantistica elettrica	200	-	200
Impiantistica	Tecniche base impiantistica termoidraulica	200	-	200
Impiantistica	Tecniche base di climatizzazione	200	-	200
Legno e arredo	Tecniche di lavorazione al banco	200	-	200
Servizi di informatica	Tecniche di programmazione in ambiente (…)*	220	-	220
Servizi di informatica	Tecniche di web design e videografica	250	-	250
Edilizia	Tecniche di finiture edili	250	-	250
Servizi di distribuzione commerciale	Tecniche di vendita	200	-	200
Trasporti e logistica	Tecniche di gestione del magazzino	200	-	200
Servizi turistici	Tecniche di pizzeria	200	-	200
Servizi turistici	Eseguire preparazioni base di cucina	200	-	200
Servizi turistici	Tecniche di servizio bar	200	-	200
Area comune	Tecniche base di contabilità	220	-	220
Area comune	Tecniche paghe e contributi	230	-	230
Area comune	Tecniche base di segreteria (con Off. Aut.)	220	-	220
Area comune	Tecniche commerciali	200	-	200
Area comune	Tecniche di web marketing	250	-	250
Area comune	Tecniche di ripresa e montaggio	250	-	250

FPGO Catalogo professionalizzante - avanzato

Macroarea/Settore	Corso	Aula	Stage	Totale
Meccanica e macchine	Tecniche di saldatura avanzate	240	320	560
Meccanica e macchine	Tecniche di progettazione e modellazione tridimensionale	250	320	570
Meccanica e macchine	Tecniche di automazione industriale	300	320	620

Meccanica e macchine	Tecniche commerciali nel settore metalmeccanico	200	250	450
Impiantistica	Tecniche d'impiantistica elettrica	240	160	400
Impiantistica	Tecniche d'impiantistica termoidraulica	240	160	400
Impiantistica	Tecniche di climatizzazione	240	160	400
Legno e arredo	Tecniche di attrezzaggio macchine massello	150	150	300
Legno e arredo	Tecniche di attrezzaggio macchine pannello	150	150	300
Legno e arredo	Tecniche di verniciatura	150	150	300
Legno e arredo	Tecniche d'imbottitura e di tappezzeria	360	240	600
Legno e arredo	Tecniche di programmazione CNC settore legno	360	240	600
Legno e arredo	Tecniche commerciali nel settore arredo	200	250	450
Educazione, formazione e lavoro	Tecniche di supporto agli interventi educativi per l'infanzia	220	180	400
Edilizia	Tecniche di costruzioni edili	270	180	450
Servizi di distribuzione commerciale	Tecniche di gestione del banco freschi	250	200	450
Servizi turistici	Tecniche di accoglienza turistica	300	200	500
Servizi turistici	Tecniche base di cucina	240	180	420
Economia del mare	Tecniche d'impiantistica elettrica navale	240	160	400
Economia del mare	Tecniche d'impiantistica termoidraulica navale	240	160	400
Economia del mare	Tecniche di climatizzazione nelle costruzioni navali	240	160	400
Economia del mare	Tecniche di falegnameria nel settore navale	240	160	400
Economia del mare	Tecniche di saldocarpenteria nel settore navale	240	210	450
Economia del mare	Tecniche di posa dei cavi nelle costruzioni navali	360	240	600
Economia del mare	Tecniche di montaggio di interni nel settore navale	360	240	600
Economia del mare	Tecniche di montaggio nella costruzione scafi	360	240	600
Economia del mare	Tecniche di montaggio nella meccanica navale	360	240	600
Economia del mare	Tecniche di disegno nelle costruzioni navali	360	240	600
Area comune	Tecniche avanzate di contabilità	312	312	624
Area comune	Tecniche di segreteria per l'impresa internazionale	312	312	624
Area comune	Tecniche di pulizia e sanificazione	220	120	340

20_46_1_DDS_RIC_FSE_21931_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 30 ottobre 2020, n. 21931

Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020. Programma specifico 104/20 - Potenziamento del lavoro agile del personale dipendente degli enti locali, con priorità per i piccoli Comuni. Emergenza da COVID-19. POR FSE 2014-2020 - Asse 4 Capacità istituzionale e amministrativa. Proroga dei termini per l'ammissibilità della spesa della misura 1.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;

VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il REGOLAMENTO (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020", di seguito PPO 2020, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 4 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che il PPO 2020 prevede la realizzazione del programma specifico n. 104/20 - Potenziamento del lavoro agile del personale dipendente degli enti locali, con priorità per i piccoli Comuni. EMERGENZA DA COVID-19;

VISTO il Decreto n° 6572/LAVFORU del 07/05/2020, con il quale sono state definite le modalità di attuazione del Programma specifico 104/20 e, in particolare:

a) la realizzazione dell'operazione è affidata al Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e- government, che opera in qualità di Struttura regionale attuatrice - SRA - e beneficiario;

b) ai fini dell'attuazione dell'operazione, la SRA si avvale di INSIEL SpA;

c) è stato approvato il documento costituente allegato parte integrante del decreto -"Scheda operazione" - , il quale definisce i contenuti dell'operazione da realizzare;

PRESO ATTO che la "Scheda operazione" prevede la realizzazione, fra l'altro, della Misura 1, per la messa a disposizione di tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia di 1000 licenze Parallels RAS per il collegamento in modalità sicura alla rete intranet dai Personal Computer (PC) dei dipendenti comunali presso le rispettive abitazioni;

CONSIDERATO che la "Scheda operazione" individua nella data del 31 ottobre 2020 il termine per l'ammissibilità delle spese connesse all'attuazione della Misura 1;

CONSIDERATO che la recrudescenza dell'epidemia COVID19 occorsa dalla fine del mese di settembre

ha determinato una ripresa delle richieste di credenziali per il servizio di accesso a desktop remoto "Parallels" oggetto della Misura 1 e tenuto conto che l'attuale andamento epidemiologico potrebbe portare ad ulteriori richieste nei prossimi mesi;
RITENUTO di prorogare il termine di ammissibilità delle spese relative alla Misura 1 dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo

DECRETA

1. In relazione all'attuazione del Programma specifico 104/20 - Potenziamento del lavoro agile del personale dipendente degli enti locali, con priorità per i piccoli Comuni. EMERGENZA DA COVID-19 e per le motivazioni indicate nelle premesse, il termine di ammissibilità delle spese relative alla Misura 1 è prorogato dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 30 ottobre 2020

SEGATTI

20_46_1_DGR_1592_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2020, n. 1592

LR 14/2010, art. 3. Conferma per il periodo decorrente dal 1 novembre 2020 al 30 novembre 2020, della misura dei contributi per acquisto di carburanti per autotrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI
- la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo", come modificata dall'articolo 2, comma 115, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", ed in particolare, il Capo II, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione;
- in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, ai sensi del quale i contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi/litro e 8 centesimi/litro (contributo base relativo a tutti i Comuni), e la misura dei contributi per benzina e gasolio è aumentata rispettivamente di 7 centesimi/litro e 4 centesimi/litro nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva comunitaria 273/1975/CEE del 28/4/1975, dalla decisione della Commissione europea C (2009) 1902 del 13/3/2009 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 24/4/2009 nonché dalla decisione della Commissione Europea C (2007) 5618 def. cor. (Comuni compresi in Zona 1);
- l'articolo 3 comma 56 della legge regionale n. 20 del 6 agosto 2015 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007),

che riconosce alla Giunta regionale la facoltà di approvare la misura dei suddetti contributi, previo parere della Commissione consiliare competente "nel caso di variazioni dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente", nonché l'entità degli stessi contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della citata legge regionale, e ciò per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale, ma comunque entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 centesimi/litro per la benzina e di e 8 centesimi/litro per il gasolio, per un periodo massimo di tre mesi reiterabile;
RICHIAMATA l'attenzione sulla grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale, e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori;
CONSIDERATO che anche le spese per la mobilità privata, riconducibili a necessità di spostamento per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze del nucleo familiare, incidono sul bilancio familiare in maniera significativa;
RICORDATO che il periodo di validità della misura dei contributi stabilita con precedenti deliberazioni giuntali nn. 1456 dd. 25 settembre 2020 e 1511 dd. 9 ottobre 2020 vengono a scadere in data 31 ottobre 2020;
PRESO ATTO che a tutt'oggi non sono state ancora definite tra il Governo nazionale e quello Regionale le auspicate modifiche integrative all'attuale percentuale di compartecipazione sulle accise dei carburanti, ma ritenuto, tuttavia, opportuno anche per i mesi di novembre e dicembre 2020, di avvalersi della facoltà di confermare l'incremento del contributo per l'acquisto di carburanti, come previsto dalla succitata legge regionale n. 14/2010;
RITENUTO, in considerazione delle compatibilità di spesa del bilancio, di confermare la misura contributiva fino alla data 30 novembre 2020, quantificando tale intervento contributivo nella misura riportata nelle sottostanti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato	**Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)**	**Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4 LR 14/2010)**	**Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3 LR 14/2010)**	**Contributo totale**
Benzina	12 cent	10 cent	7 cent	29 cent
Gasolio	8 cent	8 cent	4 cent	20 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	**Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)**	**Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)**	**Contributo totale**
Benzina	12 cent	2 cent	14 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'unanimità,

DELIBERA

1. di applicare per un periodo di un mese, decorrente dal 1 novembre 2020 fino al 30 novembre 2020, l'entità degli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, con gli importi stabiliti rispettivamente per la Zona 1 (contributo maggiorato) e per la Zona 2 (contributo base), e riportati nelle sottostanti tabelle

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato	**Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)**	**Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4 LR 14/2010)**	**Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3 LR 14/2010)**	**Contributo totale**
Benzina	12 cent	10 cent	7 cent	29 cent
Gasolio	8 cent	8 cent	4 cent	20 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	**Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)**	**Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)**	**Contributo totale**
Benzina	12 cent	2 cent	14 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

2. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_46_1_DGR_1626_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2020, n. 1626

DPReg. 3/2013, art. 23, comma 4 - Modifica alla decorrenza del periodo di divieto di spandimento dei letami e materiali assimilati, dei liquami e assimilati, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati);

RICHIAMATO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;

VISTO il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

CONSIDERATO che l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) prevede che i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 152/2006, siano definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

VISTA la legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) e, in particolare, l'articolo 12 che modifica l'articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, assegnando all'OS.ME.R. la competenza di svolgere il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni metereologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati;

CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Regione 3/2013 (di seguito regolamento regionale) stabilisce il divieto dal 1 novembre al 29 gennaio di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati dei letami ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, dei concimi azotati e ammendanti organici e dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

ATTESO che l'articolo 23, comma 2, lettere a) e b) del regolamento regionale stabilisce dal 1 novembre al 28 febbraio il divieto di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;

VISTO l'articolo 23, comma 5, del regolamento regionale che esclude dai divieti di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg/ha di azoto;

PRESO ATTO della nota di un'impresa del Friuli centrale pervenuta in data 14 ottobre 2020 e della comunicazione dd. 23 ottobre 2020 di un'Organizzazione sindacale di categoria, nelle quali si segnala come molte aziende agricole non abbiano potuto procedere durante il mese di ottobre alle distribuzioni

di letami e liquami e materiali assimilati, a causa di un ritardo generalizzato nelle raccolte della soia e del sorgo, protrattosi sino alla fase attuale e dipeso essenzialmente dalle condizioni meteorologiche della seconda quindicina di settembre e di ottobre, con piogge frequenti e correlate difficoltà di asciugatura delle coltivazioni e impraticabilità dei suoli in molti areali;
RITENUTO che detto ritardo generalizzato nelle raccolte di soia e sorgo, impedendo distribuzioni programmate di letami, liquami e assimilati ha anche precluso il connesso contestuale o di poco successivo interramento di questi in suoli da investire a cereali autunno-vernini, e che alla preparazione dei terreni e semina di tali colture si impone invece provvedere non oltre novembre;
RILEVATO inoltre, da disamina di dati meteo elaborati da ARPA-Osmer e sulla base di comunicazioni ERSA relative alla chiusura della campagna raccolte 2020, che l'andamento meteorologico della seconda quindicina di settembre e tutto ottobre si è caratterizzato per eventi piovosi effettivamente più frequenti della norma, nonché per temperature segnatamente più basse della media storica, assenza di vento nei giorni non piovosi e umidità elevata, e che l'insieme di tali fattori, insieme a un ritardo nella defogliazione della soia, ha indotto da metà settembre in poi sia persistenti bagnature della leguminosa (che ne pregiudicano l'attitudine a esser trebbiata), sia condizioni di prolungata eccessiva imbibizione dei terreni, in particolare di quelli a tessitura media e fine, con conseguente limitata accessibilità dei fondi ai mezzi per la raccolta;
CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale prevede che la Giunta regionale possa definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, fermi restando rispettivamente i novanta o i centoventi giorni complessivi, e possa prevedere, altresì, la sospensione del divieto, fatto salvo, comunque, il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente nelle zone vulnerabili da nitrati nel periodo dal 1 novembre al 29 gennaio;
RICHIAMATO l'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei letami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del medesimo regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda e il compattamento del terreno;
RICHIAMATO l'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda e il compattamento del terreno;
RITENUTO, per l'esigenza di dar soluzione alle problematiche agronomiche surriferite e la valenza predittiva espressa -già in fase di prima applicazione nell'autunno-inverno 2019-2020- dal Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, che, anche ai fini di consentire la preparazione dei terreni a semine autunnali posticipate a causa di ritardi nelle raccolte, tale nuovo strumento possa seguitare a rappresentare un conveniente ausilio per l'individuazione di periodi con condizioni pedoclimatiche idonee ad attività di corretta utilizzazione dei fertilizzanti azotati e contemporaneamente atte a render minime le possibilità di percolamento in falda dei nitrati, in particolare in suoli con residui colturali e in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
RITENUTO necessario pertanto stabilire, ai sensi dell'art.23 co.4 del regolamento regionale, una diversa decorrenza del periodo di divieto delle distribuzioni dei fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento, disponendo un periodo continuativo di divieto tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e, in prosieguo d'applicazione del Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, secondo l'impostazione già disposta con propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, l'individuazione di periodi di novembre 2020 e febbraio 2021 nei quali, mediante bollettini emessi in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento, sono vietate o permesse le applicazioni:
a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
RITENUTO altresì necessario stabilire, ai sensi del medesimo art.23 co.4 del regolamento regionale, una diversa decorrenza del periodo di divieto anche per le distribuzioni dei fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.2 del regolamento, definendone l'interruzione nei medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all'art.23, c.1 individuati con i bollettini del Servizio agrometeo per novembre 2020 e nei quali, fermo

il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18 e 22 del regolamento, sono permesse le applicazioni:
a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell'art.23 del regolamento;
b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di definire nelle zone vulnerabili da nitrati una diversa decorrenza del periodo di novanta giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento medesimo e per i motivi citati in premessa, individuando sessantadue giorni di divieto continuativo tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e, in prosieguo d'applicazione del Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, secondo l'impostazione già disposta con propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, ulteriori periodi non continuativi di divieto per un totale di ventotto giorni durante novembre 2020 e febbraio 2021, mediante bollettini OS.ME.R. periodici emanati sul sito istituzionale della Regione a far data dal giorno 31 del mese corrente e indicanti, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e nel rispetto di tutti gli altri divieti di cui agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento regionale, divieto assoluto o permesso di applicazione:
a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
2. Di definire, inoltre, nelle zone vulnerabili da nitrati una diversa decorrenza del periodo di centoventi giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.2 del regolamento regionale, ai sensi dell'articolo 23, c.4 del regolamento e per i motivi citati in premessa, disponendo l'interruzione del divieto per i medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all'art.23, c.1 individuati con i bollettini del Servizio agrometeo emessi per novembre 2020 e nei quali, fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre e il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo a eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18 e 22 del regolamento, sono permesse le applicazioni:
a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell'art.23 del regolamento;
b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
3. Ai sensi dell'art. 23 comma 4 del regolamento, il numero complessivo di giorni di divieto resta invariato; pertanto, per le applicazioni di fertilizzanti azotati nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 2 andrà previsto, onde recuperare i giorni d'interruzione del divieto di cui al co. 2 dell'art. 23 del regolamento concessi mediante bollettini del Servizio agrometeo emessi tra il 31 ottobre e il 29 novembre 2020, un pari numero di giorni aggiuntivi di divieto da assegnare dopo il 28 febbraio 2021, mediante bollettini agrometeo dedicati;
4. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei letami previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
5. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei liquami previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
6. Sono fatti salvi i divieti di spandimento delle acque reflue previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c) e dall'articolo 22, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
7. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_46_1_ADC_AMB ENERPN BFT DI BORTOLUSSI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015 n. 11. Istanza di richiesta di concessione per derivare acqua mediante opere di presa da falda sotterranea. Richiedente BFT di Lorenzo e Andrea Bortolussi.

La B.F.T. S.N.C. DI LORENZO E ANDREA BORTOLUSSI, con sede in Via Europa Unita, 17/19 - 33076 Pravisdomini (PN), ha chiesto in data 05/10/2020, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	Chions	Fg. 14 Pcn. 251	-	-	7	7	condizionamento locali non industriali
Pz2	Chions	Fg. 14 Pcn. 251	-	-	0	0	Reimissione

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza. Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata. L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 529442 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Federica Vidali - Tel. 0434 529448 - Email: federica.vidali@regione.fvg.it..
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 07/10/2020, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

20_46_1_ADC_AMB ENERPN CONDOMINIO BIANCHI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento a derivare acqua al Condominio Bianchi.

Con decreto del Responsabile di P.O. n.4097/AMB emesso in data 21.10.2020, è stato assentito al CONDOMINIO BIANCHI (PN/RIC/1690/1) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2025, per uso igienico-assimilati a servizio delle unità non residenziali, da falda sotterranea in comune di Morsano al Tagliamento (PN), mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 14 mappale 105.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo De Alti

20_46_1_ADC_AMB ENERPN EDILZETA SAS_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Istanza di concessione rinnovata per continuare a derivare acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: ditta Edilzeta Sas di Zanchetta Giancarlo & C.

La Ditta EDILZETA SAS DI ZANCHETTA GIANCARLO & C., con sede in via Mazzini, 2/a - 33080 Fiume Veneto (PN), ha chiesto, in data 13/10/2020, la variante della concessione rinnovata con decreto n. 3741/AMB dd. 30/11/2017 per continuare a derivare acqua mediante la seguente opere di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Min	Med	Max	Uso specifico
Pz1	Fiume Veneto	Fg. 16 Pcn. 263	pozzo 1	-	0,5	0,5	potabile, igienico-sanitario

nella quantità di 200 mc/anno in luogo dei 100 mc/anno concessi.
Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è l'arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 529442 - mail walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria tecnica è il dott. Giovanni Martin e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 22/05/2020, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 27 ottobre 2020

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo De Alti

20_46_1_ADC_AMB ENERPN FIRSTONE SRL_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015 n. 11. Istanza di concessione per derivare acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: ditta First One Srl.

La Ditta FIRST ONE S.R.L., con sede in via Manfredo Cambeiro, 9 - 20123 Milano (MI), ha chiesto in data 01/10/2020, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Min	Med	Max	Uso specifico
Pz1	San Vito al Tagliamento	Fg. 4 Pcn. 224	-	-	6	6	Industriale, servizi igienici e lavaggio locali

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere

presentate eventuali domande in concorrenza. Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata. L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 529442 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Federica Vidali - Tel. 0434 529448 - Email: federica.vidali@regione.fvg.it..
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 14/10/2020, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
ing. Paolo De Alti

20_46_1_ADC_AMB ENERUD CECOTTI FABRIZIO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Istanza di concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: ditta Ceccotti Fabrizio.

La Ditta CECCOTTI FABRIZIO, con sede in Via Ronchi, 9 - 33048 San Giovanni al Natisone (UD), ha chiesto, in data 01/10/2020, la concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Min	Med	Max	Uso specifico
Pz1	San Giovanni al Natisone	Fg. 13 Pcn 100	pozzo	/	0,19	18	irrigazione colture

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015, il periodo di pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione, degli atti della domanda presentata, assieme ai progetti relativi a eventuali istanze concorrenti, non sarà superiore a trenta giorni.
La visita di sopralluogo, poiché è necessario attendere l'avvio della stagione irrigua, è fissata per il giorno 26/05/2021, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di San Giovanni al Natisone. Al sopralluogo potrà intervenire chiunque vi abbia interesse.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile Delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo e responsabile dell'istruttoria tecnica è l'arch. Laura Picotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 01/10/2020, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 29 ottobre 2020

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo De Alti

20_46_1_ADC_INF TERR BARCIS 21 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica - Trieste

LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, comma 18. Variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Barcis: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 15 del 28 luglio 2020.

Ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0146/Pres. del 28 ottobre 2020, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 15 del 28 luglio 2020, con cui il comune di Barcis ha approvato la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 6 marzo 2020.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
arch. Franco Russo Cirillo

20_46_1_ADC_PATR DEM ASD CANALE LOCOVAZ_1_TESTO

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio - Trieste

Avviso di pubblicazione dell'istanza, presentata dalla società ASD Canale Locovaz per il differimento, al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale di beni del demanio marittimo statale in Comune di Monfalcone, località canale Locovaz, FM 11, C.C. Monfalcone pc 605/63, pc 605/80, pc 1176/5, pc 1176/6 e FM14 CC Medeazza pc 1411/3.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
RICHIAMATI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009;
RICHIAMATE la LR 22/2006 e la LR 10/2017;
RICHIAMATA la legge 145/2018 articolo 1, comma 675 e seguenti, che indica quale nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti la data del 31.12.2033;
RICHIAMATA l'istanza di data 22.10.2020 ns. prot. n. 18833, avanzata dal sig. Elvino Pieri in qualità di legale rappresentante della società ASD Canale Locovaz, con sede in Monfalcone, Via Don Pietro Fanin, nr 40, finalizzata al differimento, al 31/12/2033, della data di scadenza delle concessioni demaniali rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone con licenza n. 54 dd. 07.07.2009 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: "Mantenere un pontile per ormeggio imbarcazioni da diporto dei propri soci", e licenza n. 55 dd. 07.07.2009 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: "Mantenere due condotte al fine di mettere in collegamento il Canale Locovaz con il canale interno" in Comune di Monfalcone, località canale Locovaz, FM 11, C.C. Monfalcone pc 605/63, pc 605/80, pc 1176/5, pc 1176/6 e FM14 CC Medeazza pc 1411/3;
RICHIAMATO l'articolo 2 della legge regionale 8 dd. 18.5.2020, che effettua un esplicito richiamo ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
PRESO ATTO che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;

VISTI in particolare l'articolo 36 del Codice della navigazione e l'articolo 18 del Regolamento al Codice della navigazione;
RITENUTO opportuno, nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale, procedere comunque alla pubblicazione della suddetta istanza al fine di verificare la sussistenza di eventuali diverse posizioni soggettive;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata e delle planimetrie catastali delle aree demaniali:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 46 dd. 11.11.2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Monfalcone per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dal giorno 11/11/2020 e fino al 10/12/2020.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi esclusivamente via pec all'indirizzo patrimonio@certregione.fvg.it e per conoscenza all'indirizzo demanio@regione.fvg.it entro il termine perentorio di venerdì 11/12/2020, ore 12.00, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di venerdì 11/12/2020, ore 12.00, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, esclusivamente via pec all'indirizzo patrimonio@certregione.fvg.it e per conoscenza all'indirizzo demanio@regione.fvg.it eventuali domande concorrenti presentando formale istanza limitatamente alle aree interessate dal presente avviso. L'eventuale istanza concorrente dovrà inoltre indicare la finalità per la quale viene richiesta la concessione e la durata richiesta.
Saranno invitati a partecipare all'eventuale procedura selettiva solamente i soggetti che presentino istanza concorrente entro il termine sopra indicato.
Nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 58, comma 8, della L.R. 10/2017, nel caso di presentazioni di istanze concorrenti, sarà data preferenza agli utilizzi precedentemente assentiti e conseguentemente saranno ritenute ammissibili esclusivamente istanze concorrenti presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro svolgenti attività nell'ambito della cultura marinara locale.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in assenza di domande concorrenti.

Trieste, 29 ottobre 2020

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Gabriella Pasquale

20_46_1_ADC_PATR DEM ASSOC NAZ FINANZIERI D'ITALIA_1_TESTO

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio - Trieste

Avviso di pubblicazione dell'istanza, presentata dall'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, per il differimento, al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale di beni del demanio marittimo regionale in Comune Amministrativo e Censuario di Grado, FM 39 mappale 940/8 e FM 42 mappale 190/450.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 25/05/2001, n. 265 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo";

RICHIAMATI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009;

RICHIAMATA la Legge Regionale 21/04/2017, n. 10, recante disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006, entrata in vigore il 27/04/2017;

RICHIAMATI, in particolare, l'articolo 52, comma 2, e l'articolo 58 comma 8, della succitata Legge regionale 10/2017;

RICHIAMATA la Legge n. 145/2018 articolo 1, comma 675 e seguenti, che indica quale nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti la data del 31/12/2033;

RICHIAMATA l'istanza dd. 04/07/2020, prot. di arrivo n. 11306 dd. 09/07/2020, avanzata dall'Associazione Nazionale Finanzieri D'Italia - sezione A.N.F.I. di Grado, con sede a Grado, Via Trieste, 7, C.F. 90009750317, finalizzata al differimento, al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima rilasciata con Licenza n. 53 dd. 07/07/2009 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Monfalcone e successivo decreto di proroga n. 2561 dd. 18/11/2014 con scadenza al 31/12/2020 e decreto di variante non sostanziale n. 1009 dd. 10/05/2018, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l'utilizzo di uno specchio acqueo per ormeggiare le imbarcazioni dei soci, il mantenimento e l'utilizzo di n. 29 pali, 28 scalette in acciaio inox, di una condotta idrica e di un raccordo interrato, per complessivi mq 637,50 di cui 37,50 ad uso non esclusivo, in Comune Amministrativo e Censuario di Grado, F.M. 39 mappale 940/8 e F.M. 42 mappale 190/450;

RICHIAMATO l'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 dd. 18/05/2020, che effettua un esplicito richiamo ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;

PRESO ATTO che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;

VISTI in particolare l'articolo 36 del Codice della navigazione e l'articolo 18 del Regolamento al Codice della navigazione;

RITENUTO opportuno, nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale, procedere comunque alla pubblicazione della suddetta istanza al fine di verificare la sussistenza di eventuali diverse posizioni soggettive;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:

1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dal giorno 11/11/2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Grado per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al 10/12/2020, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al 10/12/2020;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, pec: patrimonio@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di venerdì 11 dicembre 2020, ore 12.00, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di venerdì 11 dicembre 2020, ore 12.00, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi eventuali domande concorrenti presentando formale istanza in marca da bollo da 16,00 euro limitatamente alle aree interessate dal presente avviso. L'eventuale istanza concorrente dovrà inoltre indicare la finalità per la quale viene richiesta la concessione e la durata richiesta.
Saranno invitati a partecipare all'eventuale procedura selettiva solamente i soggetti che presentino istanza concorrente entro il termine sopra indicato.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Trieste, 30 ottobre 2020

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Gabriella Pasquale

ALLEGATO “Sub “A” - Individuazione delle aree richieste in proroga

20_46_1_ADC_PATR DEM ASSOC NAZ MARINAI D'ITALIA_1_TESTO

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio - Trieste

Avviso di pubblicazione dell'istanza, presentata dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, per il differimento, al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale di beni del demanio marittimo regionale in Comune Amministrativo e Censuario di Grado, FM 34 mappale 42/1.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 25/05/2001, n. 265 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo";
RICHIAMATI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009;
RICHIAMATA la Legge Regionale 21/04/2017, n. 10, recante disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006, entrata in vigore il 27/04/2017;
RICHIAMATI, in particolare, l'articolo 52, comma 2, e l'articolo 58 comma 8, della succitata Legge regionale 10/2017;
RICHIAMATA la Legge n. 145/2018 articolo 1, comma 675 e seguenti, che indica quale nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti la data del 31/12/2033;
RICHIAMATA l'istanza dd. 30/06/2020, prot. di arrivo n. 10693 dd. 01/07/2020, avanzata dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, con sede in Comune di Grado, C.F. 90011440311, finalizzata al differimento, al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima rilasciata con la licenza n. 73/2009 dd. 13/10/2009, dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Monfalcone e successivo decreto di proroga n. 2 dd. 07/01/2015, con scadenza al 31/12/2020, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto il mantenimento e l'utilizzo di uno specchio acqueo di mq. 1769,90 complessivi, ove insistono un pontile di mq. 162 e 30 pali per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto dei propri soci, in Comune Amministrativo e Censuario di Grado, Riva Grandi Navigatori, Isola della Schiusa, F.M. 34 mappale 42/1.
RICHIAMATO l'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 dd. 18/05/2020, che effettua un esplicito richiamo ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
PRESO ATTO che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
VISTI in particolare l'articolo 36 del Codice della navigazione e l'articolo 18 del Regolamento al Codice della navigazione;
RITENUTO opportuno, nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale, procedere comunque alla pubblicazione della suddetta istanza al fine di verificare la sussistenza di eventuali diverse posizioni soggettive;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dal giorno 11/11/2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Grado per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al 10/12/2020, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al 10/12/2020;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, pec: patrimonio@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di venerdì 11 dicembre 2020, ore 12.00, le osservazioni che

ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di venerdì 11 dicembre 2020, ore 12.00, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi eventuali domande concorrenti presentando formale istanza in marca da bollo da 16,00 euro limitatamente alle aree interessate dal presente avviso. L'eventuale istanza concorrente dovrà inoltre indicare la finalità per la quale viene richiesta la concessione e la durata richiesta.
Saranno invitati a partecipare all'eventuale procedura selettiva solamente i soggetti che presentino istanza concorrente entro il termine sopra indicato.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Trieste, 30 ottobre 2020

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Gabriella Pasquale

ALLEGATO "Sub "A" - Individuazione delle aree richieste in proroga

20_46_1_ADC_PATR DEM CIRCOLO VELICO DUINO ASD_1_TESTO

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio - Trieste

Avviso di pubblicazione dell'istanza, presentata dal "Circolo Velico Duino" ASD per il differimento, al 31/12/2033, della data di scadenza delle concessioni demaniali di beni del demanio marittimo statale in Comune di Duino Aurisina, porticciolo di Duino, Foglio 7, C.C. Duino, Sez. B, p.c.n. 29/23, specchio acqueo attiguo p.c.n. 29/25 e p.c.n. ed. .138 sub 1.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
RICHIAMATI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009;
RICHIAMATE la LR 22/2006 e la LR 10/2017;
RICHIAMATA la legge 145/2018 articolo 1, comma 675 e seguenti, che indica quale nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti la data del 31.12.2033;
RICHIAMATA l'istanza dd. 27/10/2020, prot. di arrivo n. 19282/A dd. 28/10/2020, avanzata da Giorgio Jurissevich presidente e legale rappresentante del "Circolo Velico Duino" A.S.D., finalizzata al differimento, al 31/12/2033, della data di scadenza delle concessioni demaniali rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Trieste con licenze n. 9 dd. 12/05/2005, nn. 38 e 41 dd. 27/06/2008 e successive modifiche ed integrazioni aventi ad oggetto rispettivamente:
- "installare su area demaniale marittima delle rastrelliere destinate al rimessaggio delle canoe";
- "adibire il vano n. 2 del magazzino demaniale a deposito attrezzature per il mantenimento degli ormeggi gestiti dal sodalizio per i propri soci";
- "occupare e mantenere uno specchio acqueo di mq. 957 da destinare all'ormeggio di unità da diporto";

il tutto localizzato in Comune di Duino Aurisina, porticciolo di Duino, Foglio 7, C.C. Duino, Sez. B, p.c.n. 29/23, specchio acqueo attiguo p.c.n. 29/25 e p.c.n. ed. .138 sub 1;
RICHIAMATO l'articolo 2 della legge regionale 8 dd. 18.5.2020, che effettua un esplicito richiamo ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
PRESO ATTO che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
VISTI in particolare l'articolo 36 del Codice della navigazione e l'articolo 18 del Regolamento al Codice della navigazione;
RITENUTO opportuno, nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale, procedere comunque alla pubblicazione della suddetta istanza al fine di verificare la sussistenza di eventuali diverse posizioni soggettive;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata e delle planimetrie catastali delle aree demaniali:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. all'Albo pretorio del Comune di Duino Aurisina per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dal giorno 11/11/2020 e fino al 10/12/2020.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, esclusivamente via PEC all'indirizzo: patrimonio@certregione.fvg.it e per conoscenza a demanio@regione.fvg.it, entro il termine perentorio di venerdì 11/12/2020, ore 12.00, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.

Entro e non oltre il termine di venerdì 11/12/2020, ore 12.00, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, esclusivamente via PEC all'indirizzo: patrimonio@certregione.fvg.it e per conoscenza a demanio@regione.fvg.it, eventuali domande concorrenti presentando formale istanza limitatamente alle aree interessate dal presente avviso. L'eventuale istanza concorrente dovrà inoltre indicare la finalità per la quale viene richiesta la concessione e la durata richiesta.
Saranno invitati a partecipare all'eventuale procedura selettiva solamente i soggetti che presentino istanza concorrente entro il termine sopra indicato.
Nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 58, comma 8, della L.R. 10/2017, nel caso di presentazioni di istanze concorrenti, sarà data preferenza agli utilizzi precedentemente assentiti e conseguentemente saranno ritenute ammissibili esclusivamente istanze concorrenti presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro svolgenti attività nell'ambito della cultura marinara locale.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in assenza di domande concorrenti.

Trieste, 28 ottobre 2020

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Gabriella Pasquale

20_46_1_ADC_PATR DEM ILARIA IRENE_1_TESTO

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio - Trieste

Avviso di pubblicazione dell'istanza, presentata dall'impresa individuale "Ilaria Irene" per il differimento, al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima di beni del demanio marittimo statale in Comune di Duino Aurisina, località Canovella de' Zoppoli, Sez. A, Fg. 4 del C.C. Aurisina pp.cc. nn. 803/30 - 803/33 - 803/5 - 803/32.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
RICHIAMATI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009;
RICHIAMATE la LR 22/2006 e la LR 10/2017;
RICHIAMATA la legge 145/2018 articolo 1, comma 675 e seguenti, che indica quale nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti la data del 31.12.2033;
RICHIAMATA l'istanza dd. 14/10/2020, prot. di arrivo n. 18266 dd. 19/10/2020, avanzata dalla sig.ra Iaria Irene, residente a Staranzano (GO) in Stradella Verde n. 40/a, CF RIARNI77P41L424U, finalizzata al differimento al 31/12/2033 della data di scadenza della concessione demaniale marittima rilasciata con licenza n. 5 dd. 28/04/2005 dalla Capitaneria di Porto di Trieste integrata con decreto di subingresso n. 573 dd. 16/10/2019 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto "Mantenere un chiosco prefabbricato (mq 18) e un'area (mq 92) da adibire a bar buffet con tavoli e sedie, nonché un volto scala (mq 5) adibito a deposito materiali" in Comune di Duino Aurisina, località Canovella de' Zoppoli, Sez. A, Fg. 4 del C.C. Aurisina pp.cc. nn. 803/30 - 803/33 - 803/5 - 803/32;
RICHIAMATO l'articolo 2 della legge regionale 8 dd. 18.5.2020, che effettua un esplicito richiamo ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
PRESO ATTO che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
VISTI in particolare l'articolo 36 del Codice della navigazione e l'articolo 18 del Regolamento al Codice della navigazione;
RITENUTO opportuno, nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale, procedere comunque alla pubblicazione della suddetta istanza al fine di verificare la sussistenza di eventuali diverse posizioni soggettive;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata e della planimetria catastale dell'area demaniale:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. all'Albo pretorio del Comune di Duino Aurisina per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dal giorno 11/11/2020 e fino al 10/12/2020.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di lunedì 14/12/2020, ore 12.00, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di lunedì 14/12/2020, ore 12.00, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, esclusivamente via pec all'indirizzo patrimonio@certregione.fvg.it e per conoscenza all'indirizzo demanio@regione.fvg.it eventuali domande concorrenti presentando formale istanza limitatamente alle aree inte-

ressate dal presente avviso. L'eventuale istanza concorrente dovrà inoltre indicare la finalità per la quale viene richiesta la concessione e la durata richiesta.
Saranno invitati a partecipare all'eventuale procedura selettiva solamente i soggetti che presentino istanza concorrente entro il termine sopra indicato.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Trieste, 27 ottobre 2020

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Gabriella Pasquale

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Gestione concessioni **Demanio**
Servizio demanio

Benvenuta/o Daniele!

Soggetti ▾ Fascicoli ▾ Art. 55 (f?p=606020:65:2044400922596::NO:::) Registro Beni ▾ Contabilità ▾ Ricerche ▾ Configurazione ▾

Home Fascicoli Dettaglio fascicolo **Dettaglio pratica**

Pratica **TS DMS/56** sub **2** IARIA IRENE

Istruttore: Daniele De Val

Log

Dati generali Soggetti Istruttoria Documenti Decreti Dati tecnici **GIS** Pagamenti Cauzioni Accesso atti Contenziosi Autorizzazioni

Layer

- ☐ *Ortofoto 2014*
- ☐ *Ortofoto 2017*
- ☐ *Layer concessioni*

Controlli

- ☑ *Mini mappa*
- ☑ *Sfondi*
- ☑ *Zoom*
- ☑ *Scala*

20_46_1_ADC_PATR DEM SOC BAIA DI SISTIANA RESORT SRL_1_TESTO

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio - Trieste

Avviso di pubblicazione dell'istanza, presentata dalla Società Baia di Sistiana Resort Srl per il differimento dal 01.05.2028 al 31/12/2033 della data di scadenza della concessione demaniale marittima avente ad oggetto l'utilizzo di acqua marina a servizio di un bacino sito all'interno del PRPC Ambito A8 Baia di Sistiana, in Comune di Duino Aurisina insistente sui mappali 2279 e 2280 F.M. 7 del C.C. di Malchina, ricadenti nel Comune di Duino Aurisina, (TS).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
RICHIAMATI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009;
RICHIAMATE la LR 22/2006 e la LR 10/2017;
RICHIAMATA l'istanza dd. 28.05.2020 agli atti del Servizio Demanio con Prot. n. 8542 dd. 28.05.2020, avanzata dalla Società Baia di Sistiana Resort S.r.l. con sede in Strada Costiera km 137+125 Località Sistiana - 34011 Duino Aurisina (TS) finalizzata al differimento dal 01.05.2028 al 31.12.2033 della data di scadenza del 30.04.2028 della concessione demaniale marittima rilasciata con disciplinare Rep. n. 9879 dd. 23.01.2020 dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l'utilizzo di acqua marina a servizio di un bacino sito all'interno del PRPC Ambito A8 Baia di Sistiana, in Comune di Duino Aurisina insistente sui mappali 2279 e 2280 F.M. 7 del C.C. di Malchina, ricadenti nel Comune di Duino Aurisina, (TS).
VISTA la legge 145/2018 articolo 1, comma 675 e seguenti;
VISTO l'articolo 2 della legge regionale 8 dd. 18.5.2020, che effettua un esplicito richiamo ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
PRESO ATTO che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
VISTI in particolare l'articolo 36 del Codice della navigazione e l'articolo 18 del Regolamento al Codice della navigazione;
RITENUTO opportuno, nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale, procedere comunque alla pubblicazione della suddetta istanza al fine di verificare la sussistenza di eventuali diverse posizioni soggettive;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata e della planimetria generale e catastale dell'area demaniale:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dd. 11/11/2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Duino Aurisina per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1. E fino al 10/12/2020.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a rappresentare per iscritto, a tutela dei loro eventuali diritti, alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio esclusivamente a mezzo pec patrimonio@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di venerdì 11/12/2020, ore 12:00, la sussistenza di eventuali posizioni soggettive in relazione alle aree interessate dal presente avviso. Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in assenza di domande concorrenti.

Trieste, 2 novembre 2020

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Gabriella Pasquale

riduzione canone del 50%
per uso non esclusivo

20_46_1_ADC_RIS AGR_DITTA ALMAR_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche - Udine

Avvisi relativi alla presentazione di n. 9 istanze di proroga di concessioni demaniali marittime richieste dalla ditta Almar S. coop. a r.l.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA ALMAR – ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA SOC. COOP. AGRICOLA A R. L. PER IL DIFFERIMENTO, AL 31/12/2033, DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO STATALE N. 1/2015 REPERTORIO N. 9701 AREA DEMANIALE MARITTIMA IN COMUNE DI DUINO AURISINA (TS) IN LOCALITA' VILLAGGIO DEL PESCATORE.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamato il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
Richiamato l'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
Visto l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005;
Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 675 e seguenti, che estende alla data del 31 dicembre 2033, su istanza dei concessionari, la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2018;
Visto l'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 dd. 18/05/2020 che, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiama esplicitamente il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
Preso atto che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
Ritenuto, sentito l'Assessorato e la Direzione Centrale, di procedere con l'applicazione della suddetta normativa nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale;
Vista l'istanza di data 30/06/2020, prot. di arrivo n. 41871 di pari data, avanzata dalla ditta ALMAR – Acquacoltura Lagunare Marinetta Soc. Coop. Agr. a r.l. C.F./P. IVA 01913480305, con sede a Marano Lagunare (UD) Via Gerolamo Raddi n. 2, finalizzata al differimento al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima rilasciata con atto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1/2015 repertorio n. 9701 area demaniale marittima in comune di Duino Aurisina (TS) in località Villaggio del Pescatore con scadenza al 31/12/2029;
Visti, in particolare, l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernenti la pubblicazione delle istanze di concessione;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dal giorno 11/11/2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. all'Albo pretorio della Capitaneria di Porto di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it eventuali

domande concorrenti per le stesse finalità presentando formale istanza in marca da bollo da 16,00 euro limitatamente alle aree interessate dal presente avviso.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Udine, 27 ottobre 2020

COLUSSA

1.2
26.3
29.8
26.7
2.3
9.6
30.4
EX CAVA
−0.7
2.0
SERBATOIO
ACQUEDOTTO
−0.7
1.4
−0.5
−0.3
0.9
−0.7

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA ALMAR – ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA SOC. COOP. AGRICOLA A R. L. PER IL DIFFERIMENTO AL 31/12/2033 DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO STATALE N. 2/2018 REPERTORIO N. 9827 DEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL COMUNE DI TRIESTE TRA SORGENTI DI AURISINA E FILTRI DI AURISINA – SPECCHIO ACQUEO N. C1.3.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamato il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
Richiamato l'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
Visto l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005;
Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 675 e seguenti, che estende alla data del 31 dicembre 2033, su istanza dei concessionari, la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2018;
Visto l'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 dd. 18/05/2020 che, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiama esplicitamente il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
Preso atto che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
Ritenuto, sentito l'Assessorato e la Direzione Centrale, di procedere con l'applicazione della suddetta normativa nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale;
Vista l'istanza di data 30/06/2020, prot. di arrivo n. 41894 di pari data, avanzata dalla ditta ALMAR – Acquacoltura Lagunare Marinetta Soc. Coop. Agr. a r.l. C.F./P. IVA 01913480305, con sede a Marano Lagunare (UD) Via Gerolamo Raddi n. 2, finalizzata al differimento al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima rilasciata con atto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2/2018 repertorio n. 9827 avente ad oggetto mantenimento ed utilizzo di un'area nel tratto di mare antistante il Comune di Trieste tra Sorgenti di Aurisina e Filtri di Aurisina – specchio acqueo n. C1.3 con scadenza al 31/03/2026;
Visti, in particolare, l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernenti la pubblicazione delle istanze di concessione;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dal giorno 11/11/2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. all'Albo pretorio della Capitaneria di Porto di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia

e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it eventuali domande concorrenti per le stesse finalità presentando formale istanza in marca da bollo da 16,00 euro limitatamente alle aree interessate dal presente avviso.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Udine, 27 ottobre 2020

COLUSSA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA ALMAR – ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA SOC. COOP. AGRICOLA A R. L. PER IL DIFFERIMENTO AL 31/12/2033 DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO STATALE N. 15/2013 REPERTORIO N. 9606 DEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL COMUNE DI DUINO AURISINA (TS) TRA CAVA DI SISTIANA E MARINA DI AURISINA – SPECCHIO ACQUEO N. A1.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamato il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
Richiamato l'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
Visto l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005;
Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 675 e seguenti, che estende alla data del 31 dicembre 2033, su istanza dei concessionari, la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2018;
Visto l'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 dd. 18/05/2020 che, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiama esplicitamente il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
Preso atto che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
Ritenuto, sentito l'Assessorato e la Direzione Centrale, di procedere con l'applicazione della suddetta normativa nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale;
Vista l'istanza di data 30/06/2020, prot. di arrivo n. 41882 di pari data, avanzata dalla ditta ALMAR – Acquacoltura Lagunare Marinetta Soc. Coop. Agr. a r.l. C.F./P. IVA 01913480305, con sede a Marano Lagunare (UD) Via Gerolamo Raddi n. 2, finalizzata al differimento al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima rilasciata con atto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 15/2013 repertorio n. 9606 avente ad oggetto mantenimento ed utilizzo di un'area nel tratto di mare antistante il Comune di Duino Aurisina (TS) tra Cava di Sistiana e Marina di Aurisina – specchio acqueo n. A1 con scadenza al 31/12/2020;
Visti, in particolare, l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernenti la pubblicazione delle istanze di concessione;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dal giorno 11/11/2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. all'Albo pretorio della Capitaneria di Porto di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia

e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it eventuali domande concorrenti per le stesse finalità presentando formale istanza in marca da bollo da 16,00 euro limitatamente alle aree interessate dal presente avviso.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Udine, 27 ottobre 2020

COLUSSA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA ALMAR – ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA SOC. COOP. AGRICOLA A R. L. PER IL DIFFERIMENTO AL 31/12/2033 DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO STATALE N. 16/2013 REPERTORIO N. 9605 DEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL COMUNE DI TRIESTE TRA SORGENTI DI AURISINA E FILTRI DI AURISINA – SPECCHIO ACQUEO N. C1.1.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamato il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
Richiamato l'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
Visto l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005;
Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 675 e seguenti, che estende alla data del 31 dicembre 2033, su istanza dei concessionari, la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2018;
Visto l'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 dd. 18/05/2020 che, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiama esplicitamente il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
Preso atto che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
Ritenuto, sentito l'Assessorato e la Direzione Centrale, di procedere con l'applicazione della suddetta normativa nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale;
Vista l'istanza di data 30/06/2020, prot. di arrivo n. 41881 di pari data, avanzata dalla ditta ALMAR – Acquacoltura Lagunare Marinetta Soc. Coop. Agr. a r.l. C.F./P. IVA 01913480305, con sede a Marano Lagunare (UD) Via Gerolamo Raddi n. 2, finalizzata al differimento al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima rilasciata con atto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 16/2013 repertorio n. 9605 avente ad oggetto mantenimento ed utilizzo di un'area nel tratto di mare antistante il Comune di Trieste tra Sorgenti di Aurisina e Filtri di Aurisina – specchio acqueo n. C1.1 con scadenza al 31/12/2020;
Visti, in particolare, l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernenti la pubblicazione delle istanze di concessione;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dal giorno 11/11/2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. all'Albo pretorio della Capitaneria di Porto di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia

e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all’indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it eventuali domande concorrenti per le stesse finalità presentando formale istanza in marca da bollo da 16,00 euro limitatamente alle aree interessate dal presente avviso.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Udine, 27 ottobre 2020

COLUSSA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA ALMAR – ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA SOC. COOP. AGRICOLA A R. L. PER IL DIFFERIMENTO AL 31/12/2033 DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO STATALE N. 17/2013 REPERTORIO N. 9604 DEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL COMUNE DI TRIESTE TRA FILTRI DI AURISINA E PORTO SANTA CROCE - SPECCHIO ACQUEO N. C2.2.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamato il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
Richiamato l'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
Visto l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005;
Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 675 e seguenti, che estende alla data del 31 dicembre 2033, su istanza dei concessionari, la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2018;
Visto l'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 dd. 18/05/2020 che, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiama esplicitamente il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
Preso atto che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
Ritenuto, sentito l'Assessorato e la Direzione Centrale, di procedere con l'applicazione della suddetta normativa nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale;
Vista l'istanza di data 30/06/2020, prot. di arrivo n. 41879 di pari data, avanzata dalla ditta ALMAR – Acquacoltura Lagunare Marinetta Soc. Coop. Agr. a r.l. C.F./P. IVA 01913480305, con sede a Marano Lagunare (UD) Via Gerolamo Raddi n. 2, finalizzata al differimento al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima rilasciata con atto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17/2013 repertorio n. 9604 avente ad oggetto mantenimento ed utilizzo di un'area nel tratto di mare antistante il Comune di Trieste tra filtri di Aurisina e Porto Santa Croce - specchio acqueo n. C2.2 con scadenza al 31/12/2020;
Visti, in particolare, l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernenti la pubblicazione delle istanze di concessione;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dal giorno 11/11/2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. all'Albo pretorio della Capitaneria di Porto di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia

e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it eventuali domande concorrenti per le stesse finalità presentando formale istanza in marca da bollo da 16,00 euro limitatamente alle aree interessate dal presente avviso.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Udine, 27 ottobre 2020

COLUSSA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA ALMAR – ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA SOC. COOP. AGRICOLA A R. L. PER IL DIFFERIMENTO AL 31/12/2033 DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO STATALE N. 18/2013 REPERTORIO N. 9603 DEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL COMUNE DI TRIESTE TRA PORTO SANTA CROCE E GRIGNANO A MARE – SPECCHIO ACQUEO N. D7.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamato il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
Richiamato l'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
Visto l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005;
Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 675 e seguenti, che estende alla data del 31 dicembre 2033, su istanza dei concessionari, la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2018;
Visto l'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 dd. 18/05/2020 che, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiama esplicitamente il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
Preso atto che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
Ritenuto, sentito l'Assessorato e la Direzione Centrale, di procedere con l'applicazione della suddetta normativa nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale;
Vista l'istanza di data 30/06/2020, prot. di arrivo n. 41878 di pari data, avanzata dalla ditta ALMAR – Acquacoltura Lagunare Marinetta Soc. Coop. Agr. a r.l. C.F./P. IVA 01913480305, con sede a Marano Lagunare (UD) Via Gerolamo Raddi n. 2, finalizzata al differimento al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima rilasciata con atto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 18/2013 repertorio n. 9603 avente ad oggetto mantenimento ed utilizzo di un'area nel tratto di mare antistante il Comune di Trieste tra Porto Santa Croce e Grignano a mare – specchio acqueo n. D7 con scadenza al 31/12/2020;
Visti, in particolare, l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernenti la pubblicazione delle istanze di concessione;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dal giorno 11/11/2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. all'Albo pretorio della Capitaneria di Porto di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia

e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it eventuali domande concorrenti per le stesse finalità presentando formale istanza in marca da bollo da 16,00 euro limitatamente alle aree interessate dal presente avviso.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Udine, 27 ottobre 2020

COLUSSA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA ALMAR – ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA SOC. COOP. AGRICOLA A R. L. PER IL DIFFERIMENTO AL 31/12/2033 DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO STATALE N. 19/2013 REPERTORIO N. 9602 DEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL COMUNE DI DUINO AURISINA (TS) TRA I PORTI DI VILLAGGIO AL PESCATORE E DUINO – SPECCHIO ACQUEO N. F7.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamato il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
Richiamato l'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
Visto l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005;
Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 675 e seguenti, che estende alla data del 31 dicembre 2033, su istanza dei concessionari, la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2018;
Visto l'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 dd. 18/05/2020 che, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiama esplicitamente il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
Preso atto che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
Ritenuto, sentito l'Assessorato e la Direzione Centrale, di procedere con l'applicazione della suddetta normativa nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale;
Vista l'istanza di data 30/06/2020, prot. di arrivo n. 41883 di pari data, avanzata dalla ditta ALMAR – Acquacoltura Lagunare Marinetta Soc. Coop. Agr. a r.l. C.F./P. IVA 01913480305, con sede a Marano Lagunare (UD) Via Gerolamo Raddi n. 2, finalizzata al differimento al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima rilasciata con atto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 19/2013 repertorio n. 9602 avente ad oggetto mantenimento ed utilizzo di un'area nel tratto di mare antistante il Comune di Duino Aurisina (TS) tra i porti di Villaggio al Pescatore e Duino – specchio acqueo n. F7 con scadenza al 31/12/2020;
Visti, in particolare, l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernenti la pubblicazione delle istanze di concessione;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dal giorno 11/11/2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. all'Albo pretorio della Capitaneria di Porto di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia

e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it eventuali domande concorrenti per le stesse finalità presentando formale istanza in marca da bollo da 16,00 euro limitatamente alle aree interessate dal presente avviso.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Udine, 27 ottobre 2020

COLUSSA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA ALMAR – ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA SOC. COOP. AGRICOLA A R. L. PER IL DIFFERIMENTO AL 31/12/2033 DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO STATALE N. 30/2013 REPERTORIO N. 9617 E N. 9797 DEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL COMUNE DI DUINO AURISINA (TS) TRA CAVA DI SISTIANA E MARINA DI AURISINA – SPECCHIO ACQUEO N. A2.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamato il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
Richiamato l'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
Visto l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005;
Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 675 e seguenti, che estende alla data del 31 dicembre 2033, su istanza dei concessionari, la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2018;
Visto l'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 dd. 18/05/2020 che, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiama esplicitamente il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
Preso atto che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
Ritenuto, sentito l'Assessorato e la Direzione Centrale, di procedere con l'applicazione della suddetta normativa nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale;
Vista l'istanza di data 30/06/2020, prot. di arrivo n. 41893 di pari data, avanzata dalla ditta ALMAR – Acquacoltura Lagunare Marinetta Soc. Coop. Agr. a r.l. C.F./P. IVA 01913480305, con sede a Marano Lagunare (UD) Via Gerolamo Raddi n. 2, finalizzata al differimento al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima rilasciata con atto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 30/2013 repertorio n. 9617 e 9797 avente ad oggetto mantenimento ed utilizzo di un'area nel tratto di mare antistante il Comune di Duino Aurisina (TS) tra Cava di Sistiana e Marina di Aurisina – specchio acqueo n. A2 con scadenza al 31/12/2020;
Visti, in particolare, l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernenti la pubblicazione delle istanze di concessione;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dal giorno 11/11/2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. all'Albo pretorio della Capitaneria di Porto di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia

e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it eventuali domande concorrenti per le stesse finalità presentando formale istanza in marca da bollo da 16,00 euro limitatamente alle aree interessate dal presente avviso.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Udine, 27 ottobre 2020

COLUSSA

A1
A2
A3
A4
A5
A6

B1
B2
B3
B10
B4
B5
B7
B8
B9

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA ALMAR – ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA SOC. COOP. AGRICOLA A R. L. PER IL DIFFERIMENTO AL 31/12/2033 DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO STATALE N. 44/2013 REPERTORIO N. 9644 E N. 9798 DEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL COMUNE DI TRIESTE TRA SORGENTI DI AURISINA E FILTRI DI AURISINA – SPECCHIO ACQUEO N. C1.2.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamato il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
Richiamato l'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
Visto l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005;
Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 675 e seguenti, che estende alla data del 31 dicembre 2033, su istanza dei concessionari, la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2018;
Visto l'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 dd. 18/05/2020 che, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiama esplicitamente il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
Preso atto che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
Ritenuto, sentito l'Assessorato e la Direzione Centrale, di procedere con l'applicazione della suddetta normativa nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale;
Vista l'istanza di data 30/06/2020, prot. di arrivo n. 41884 di pari data, avanzata dalla ditta ALMAR – Acquacoltura Lagunare Marinetta Soc. Coop. Agr. a r.l. C.F./P. IVA 01913480305, con sede a Marano Lagunare (UD) Via Gerolamo Raddi n. 2, finalizzata al differimento al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima rilasciata con atto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 44/2013 repertorio n. 9644 e n. 9798 avente ad oggetto mantenimento ed utilizzo di un'area nel tratto di mare antistante il Comune di Trieste tra sorgenti di Aurisina e Filtri di Aurisina – specchio acqueo n. C1.2 con scadenza al 31/12/2020;
Visti, in particolare, l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernenti la pubblicazione delle istanze di concessione;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dal giorno 11/11/2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. all'Albo pretorio della Capitaneria di Porto di Trieste per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia

e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it eventuali domande concorrenti per le stesse finalità presentando formale istanza in marca da bollo da 16,00 euro limitatamente alle aree interessate dal presente avviso.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Udine, 27 ottobre 2020

COLUSSA

20_46_1_ADC_RIS AGR_DITTA COOPERATIVA PESCATORI SAN VITO_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche - Udine

Avvisi relativi alla presentazione di n. 2 istanze di proroga di concessioni demaniali marittime richieste dalla ditta Cooperativa pescatori San Vito S. coop. a rl.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZA PRESENTATA DALLA COOPERATIVA PESCATORI SAN VITO SOC. COOP. A R. L. PER IL DIFFERIMENTO, AL 31/12/2033, DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO REP. 14516 DD. 22.01.1983 PER IL MANTENIMENTO DEI FABBRICATI PRODUTTIVI AD USO LAVORAZIONE MOLLUSCHI IN VIA SAN VITO NEL COMUNE DI MARANO LAGUNARE (UD).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamato il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
Richiamato l'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
Visto l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005;
Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 675 e seguenti, che estende alla data del 31 dicembre 2033, su istanza dei concessionari, la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2018;
Visto l'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 dd. 18/05/2020 che, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiama esplicitamente il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
Preso atto che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
Ritenuto, sentito l'Assessorato e la Direzione Centrale, di procedere con l'applicazione della suddetta normativa nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale;
Vista l'istanza di data 26/06/2020, prot. di arrivo n. 41252 di pari data, avanzata dalla Cooperativa Pescatori San Vito Soc. coop. a r. l. C.F./P. IVA 00386860308, con sede a Marano Lagunare (UD) Via Serenissima n. 30, finalizzata al differimento al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima rep. 14516 dd. 22.01.1983 e successivo Decreto di ricognizione proroga della durata della concessione demaniale marittima del Servizio demanio e consulenza tecnica prot. 1462/FIN. SDTC-B9-294 di data 26.06.2014 per il mantenimento dei fabbricati produttivi ad uso lavorazione molluschi in via San Vito nel comune di Marano Lagunare (UD) con scadenza al 31/12/2020;
Visti, in particolare, l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernenti la pubblicazione delle istanze di concessione;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dal giorno 11/11/2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Marano Lagunare per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. all'Albo pretorio della Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo di Marano Lagunare per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.

Entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it eventuali domande concorrenti per le stesse finalità presentando formale istanza in marca da bollo da 16,00 euro limitatamente alle aree interessate dal presente avviso.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Udine, 27 ottobre 2020

COLUSSA

LAGUNARE

CANALE

SAN VITO

CASONE MARINI

CANALE DELLE TRAGHETE

CANALE DI MARANO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZA PRESENTATA DALLA COOPERATIVA PESCATORI SAN VITO SOC. COOP. A R. L. PER IL DIFFERIMENTO, AL 31/12/2033, DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO DECRETO N. 1461/FIN DI DATA 23.12.2010 E PROT. 1439/FIN. SDTC-B9-504 DI DATA 24.06.2014 PER ORMEGGIO PESCHERECCI NEL COMUNE DI MARANO LAGUNARE (UD).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamato il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
Richiamato l'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
Visto l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005;
Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 675 e seguenti, che estende alla data del 31 dicembre 2033, su istanza dei concessionari, la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2018;
Visto l'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 dd. 18/05/2020 che, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiama esplicitamente il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
Preso atto che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
Ritenuto, sentito l'Assessorato e la Direzione Centrale, di procedere con l'applicazione della suddetta normativa nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale;
Vista l'istanza di data 26/06/2020, prot. di arrivo n. 41273 di pari data, avanzata dalla Cooperativa Pescatori San Vito Soc. coop. a r. l. C.F./P. IVA 00386860308, con sede a Marano Lagunare (UD) Via Serenissima n. 30, finalizzata al differimento al 31/12/2033, della data di scadenza della concessione demaniale marittima decreto n. 1461/FIN di data 23.12.2010 e successivo Decreto di ricognizione proroga della durata della concessione demaniale marittima del Servizio demanio e consulenza tecnica prot. 1439/FIN. SDTC-B9-504 di data 24.06.2014 per l'ormeggio di pescherecci che necessitano di rifornimento carburante in prossimità della Via Unità d'Italia e della strada comunale S. Vito nel comune di Marano Lagunare (UD) con scadenza al 31/12/2020;
Visti, in particolare, l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernenti la pubblicazione delle istanze di concessione;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dal giorno 11/11/2020;
2. all'Albo pretorio del Comune di Marano Lagunare per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. all'Albo pretorio della Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo di Marano Lagunare per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al trentesimo giorno incluso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti.

Entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche – Via Sabbadini, 31 – Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it eventuali domande concorrenti per le stesse finalità presentando formale istanza in marca da bollo da 16,00 euro limitatamente alle aree interessate dal presente avviso.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Udine, 27 ottobre 2020

COLUSSA

20_46_1_ADC_SEGR GEN DECR 113 USI CIVICI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio amministrativo del Commissario per la liquidazione degli usi civici - Sede di Trieste

Decreto del Commissario regionale degli usi civici 24 ottobre 2020, n. 113 - Legge 16. 06. 1927, n. 1766; Regio decreto 26.02.1928, n. 332. Comune di Coseano. Riordinamento degli usi civici nel Comune di Coseano.

IL COMMISSARIO AGLI USI CIVICI

PREMESSO che le operazioni di sistemazione degli usi civici per il Comune di Coseano (Udine), ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regio decreto di attuazione 26 febbraio 1928, n. 332, risultano a tutt'oggi non definite;

CONSIDERATO che le operazioni istruttorie del geom. Vitaliano Da Re, incaricato in data 15 febbraio 1938 dal Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici di Trieste, non sono mai state pubblicate, in quanto - a giudizio del Commissario - abbisognavano di approfondimenti in relazione alle intestazioni catastali, in particolare per quanto concerneva il "Fondo Pasco" nella frazione di Nogaredo di Corno;

PRESO ATTO dell'interruzione delle operazioni di accertamento, anche in concomitanza degli eventi bellici;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001, n. 0465/Pres. che ha preso atto, ai sensi della legge n. 144/1999, articolo 25, comma 4, dell'approvazione del piano di riordino fondiario del Comprensorio "Nogaredo di Corno" nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba e Flaibano;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 00124 dell'11 novembre 2013 avente ad oggetto "Legge 16.6.1927. Richiesta completamento delle operazioni dell'accertamento degli Usi Civici. Proposta perito CT", a mente della quale era stato istituito apposito capitolo di spesa nel bilancio comunale;

VISTO il proprio decreto prot. n. 113 del 27 aprile 2016, con il quale è stato conferito l'incarico per le operazioni di accertamento degli usi civici del Comune di Coseano al geometra Renato Franz, con studio in Gonars, ed il giuramento prestato dallo stesso il 12 maggio 2016;

VISTA la documentazione acquisita agli atti in data 16 marzo 2017, trasmessa da alcuni Frazionisti di Nogaredo di Corno, nella quale peraltro il concetto espresso circa una possibile residua permanenza di un "usufrutto o uso civico" a favore dei frazionisti stessi non è giuridicamente fondato, dovendosi verificare soltanto se quei terreni siano normativamente vincolati ad un utilizzo che limiti i poteri di disposizione degli stessi;

VISTA la relazione redatta dal consulente tecnico geom. Renato Franz, depositata nella segreteria dell'Ufficio commissariale, in ordine alla verifica dell'esistenza di usi civici per l'intero ambito territoriale del Comune, redatta in duplice esemplare e suddivisa in due stralci, rispettivamente per i beni ubicati nella frazione di Nogaredo di Corno e per i beni ubicati nelle restanti frazioni del territorio comunale;

VISTA la trascrizione dell'atto di Investitura della Repubblica di Venezia del 1° giugno 1638, con il quale si concedeva il diritto di pascolo a favore di tutta la popolazione su diversi terreni di proprietà comunale (Comune di Nogiaretto de Corno), tra i quali anche quelli denominati "Pasc" o "Pasco", con divieti di arare, scavare, modificare la destinazione d'uso, cedere o permutare i terreni stessi;

VISTA la sentenza del 14 maggio 1890 del Tribunale di Udine, che ha confermato in sede di appello la sentenza n. 143/1889 del Pretore di San Daniele relativamente alla divisione del mappale n. 1791 in due porzioni (a e b) da assegnare rispettivamente a Micoli Francesco e consorti e a Sabucco Sante ed altri;

VISTA la sentenza 5 maggio/3 agosto 1893 n. 107 del Pretore di San Daniele del Friuli, confermata in grado di appello dal Tribunale di Udine il 30 giugno 1896, che ha riconosciuto ai Frazionisti di Nogaredo di Corno il diritto di pascolo quale dominio utile sull'intero mappale n. 1791 (Pascolo del Rovere) di spettanza dei consorti Micoli;

VISTO l'atto di transazione del 30 agosto 1896 redatto innanzi al notaio Businelli di San Daniele del Friuli, in forza del quale i consorti Micoli hanno ceduto la piena proprietà del mappale n. 1791/a ai Frazionisti quale contropartita della cancellazione d'ipoteca iscritta sui loro beni stabili, prevedendosi altresì che con siffatta cessione la riconosciuta "servitù di pascolo" viene a scomparire, compenetrandosi nell'acquisita proprietà;

VISTO il certificato storico catastale rilasciato dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di San Daniele del Friuli dd. 6 febbraio 1930, dal quale si rileva che il comprensorio interessato si compone dei mappali 1487, 1791/a, 1791/b e 2675, dei quali soltanto il 1791/a è intestato a ditta "Comune di Coseano per la frazione di Nogaredo di Corno" per effetto del predetto atto di transazione, risultando i

restanti mappali allibrati a ditta di privati proprietari e, parzialmente, ad usufruttuari;
CONSTATATO che nell'attuale Catasto entrato in vigore nell'anno 1943 il compendio si identifica nei nuovi mappali 5 e 7 intestati a ditta "Comune di Coseano per la frazione di Nogaredo di Corno" e che gli stessi comprendono anche quelli precedentemente iscritti a nome dei privati;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001, n. 0465/Pres., con il quale è stato approvato il piano di riordino fondiario di cui alla deliberazione n. 128/d/01 dell'11 settembre 2001 del Consorzio di bonifica Ledra - Tagliamento, che ha investito l'intero territorio comunale, i cui lavori hanno comportato una profonda trasformazione del comprensorio originario, sicché da tempo non risulta più in esercizio il "diritto e servitù di pascolo" sulla parte residua di terreno oggetto dei succitati provvedimenti giudiziari, in ragione anche della diversa classificazione catastale di fondi seminativi attualmente concessi in locazione agraria;
PRESO ATTO che l'associazione non riconosciuta "Amis dal Pasc" gestisce "jure privatorum" i beni in conformità del proprio atto costitutivo;
CONSIDERATO che il perito incaricato geom. Franz ha ascritto alla categoria b) di cui all'art. 11 della Legge fondamentale ettari 10.54.60 quali terreni convenientemente utilizzabili come seminativi, e quindi passibili di ripartizione e quotizzazione ai sensi del regio decreto n. 332/1928, operazione di fatto eseguita con il piano di riordino fondiario, prima dell'accertamento della natura giuridica dei terreni e, quindi, in assenza di un bando commissariale;
RITENUTO che i terreni in questione, ridotti a coltura agraria, sono sottratti alla legge n. 1766/1927, in quanto gestiti quali beni patrimoniali, sui quali non si esercitano diritti di uso civico, a prescindere dall'esistenza di titoli che ne dimostrino la provenienza originaria (cfr. sul punto Corte d'Appello di Roma 3 luglio 1939, in Riv. amm.,1940, 31);
PRESO ATTO, relativamente al secondo stralcio della relazione del consulente tecnico geom. Renato Franz, che gli appezzamenti di terreno intestati a ditta "Abitanti della frazione di Coseanetto", aventi un 'estensione pari ad ettari 0.56.90, limitrofi alla chiesetta di San Bartolomeo, vengono usufruiti dalla popolazione quale parco urbano e che pertanto essi sono assoggettati ad un "uso pubblico", e la cui "antropizzazione" risulta peraltro evidente alla luce della documentazione fotografica allegata alla relazione stessa: tale destinazione, del resto, era già stata prospettata all'ufficio commissariale ancora nell'anno 2008 a seguito della predisposizione degli elaborati progettuali di un' opera pubblica riconosciuta di interesse generale della popolazione locale;
CONSIDERATO in quest'ottica che l'assunto del consulente tecnico, secondo il quale talune di quelle aree sarebbero incise dall'uso civico, risulta privo di concreto riscontro giuridico, nel senso che l'uso civico appare da lui desunto dalla mera preesistenza di un utilizzo - di fatto - di quei terreni da parte dei frazionisti;
RILEVATO inoltre che nelle restanti frazioni del territorio comunale di Coseano non sussistono beni di presunto uso civico da sistemare a norma della legge fondamentale;
VISTO l'articolo 15 del regio decreto n. 332/1928, secondo il quale il progetto di liquidazione, con le eventuali modificazioni che il Commissario ritiene dovervi apportare, deve essere depositato nella segreteria del Comune ai fini della sua pubblicazione;
RICHIAMATA la propria nota prot. 8889 del 4 luglio 2018 con la quale è stato inviato al Comune di Coseano l'elaborato istruttorio redatto dal perito incaricato per la sua preventiva pubblicazione all'albo pretorio per 60 giorni consecutivi e per eventuali osservazioni;
VISTA la nota del Comune prot. 5936 del 5 ottobre 2018, con la quale si dichiara che, a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati presso la Segretaria comunale per la loro consultazione, non sono pervenute osservazioni;
per tutti i motivi di cui in premessa

DICHIARA

non doversi procedere ulteriormente nelle operazioni relative all'accertamento previste dalla legge n. 1766 del 1927 in materia di usi civici nell'ambito territoriale di Coseano;

DISPONE

ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto n. 332/1928 ed agli effetti di pubblicità/notizia, il deposito del presente decreto e degli elaborati peritali con i relativi allegati presso la Segreteria del Comune di Coseano, affinché tutti gli interessati possano prenderne visione; del deposito verrà dato avviso mediante bando riportante il presente decreto, da affiggersi per la durata di 30 giorni interi e consecutivi all'Albo pretorio del Comune stesso;

AVVERTE

ogni interessato che, contro il presente provvedimento e tutti gli atti presupposti, potrà essere proposta opposizione in sede giurisdizionale - dinnanzi al Commissario regionale agli usi civici, in piazza dell'Unità

d'Italia n.1, 34121 Trieste - entro 30 giorni (trenta) dal deposito e dalla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio;

AVVERTE

che se entro il predetto temine non perverranno opposizioni al Commissario il presente decreto diverrà definitivo;

DISPONE

del pari la pubblicazione del presente decreto, per esteso, sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito Internet.

Trieste, 24 ottobre 2020

IL COMMISSARIO AGLI USI CIVICI:
dott. Oliviero Drigani

20_46_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2817/2020 presentato il 08/10/2020
GN 2883/2020 presentato il 13/10/2020
GN 2895/2020 presentato il 14/10/2020
GN 2913/2020 presentato il 16/10/2020
GN 2938/2020 presentato il 20/10/2020
GN 2940/2020 presentato il 20/10/2020
GN 2942/2020 presentato il 20/10/2020
GN 2943/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2961/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2965/2020 presentato il 22/10/2020
GN 2966/2020 presentato il 22/10/2020
GN 2967/2020 presentato il 22/10/2020
GN 2968/2020 presentato il 22/10/2020
GN 2991/2020 presentato il 23/10/2020
GN 3002/2020 presentato il 23/10/2020
GN 3006/2020 presentato il 23/10/2020
GN 3008/2020 presentato il 23/10/2020
GN 3010/2020 presentato il 23/10/2020
GN 3011/2020 presentato il 23/10/2020
GN 3013/2020 presentato il 23/10/2020
GN 3014/2020 presentato il 23/10/2020
GN 3027/2020 presentato il 26/10/2020
GN 3028/2020 presentato il 26/10/2020
GN 3053/2020 presentato il 27/10/2020
GN 3056/2020 presentato il 27/10/2020

20_46_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN 2765/2020 presentato il 05/10/2020
GN 2772/2020 presentato il 05/10/2020
GN 2773/2020 presentato il 05/10/2020
GN 2774/2020 presentato il 05/10/2020
GN 2790/2020 presentato il 07/10/2020
GN 2794/2020 presentato il 07/10/2020
GN 2803/2020 presentato il 07/10/2020
GN 2844/2020 presentato il 12/10/2020
GN 2860/2020 presentato il 12/10/2020
GN 2864/2020 presentato il 12/10/2020
GN 2902/2020 presentato il 15/10/2020
GN 2903/2020 presentato il 15/10/2020
GN 2925/2020 presentato il 19/10/2020
GN 2928/2020 presentato il 19/10/2020
GN 2931/2020 presentato il 19/10/2020
GN 2932/2020 presentato il 19/10/2020
GN 2944/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2945/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2946/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2947/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2948/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2949/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2950/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2951/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2952/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2953/2020 presentato il 21/10/2020

GN 2955/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2956/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2957/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2958/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2959/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2960/2020 presentato il 21/10/2020
GN 2971/2020 presentato il 22/10/2020
GN 2977/2020 presentato il 22/10/2020
GN 2982/2020 presentato il 22/10/2020
GN 2984/2020 presentato il 22/10/2020
GN 2985/2020 presentato il 22/10/2020
GN 2988/2020 presentato il 22/10/2020
GN 2989/2020 presentato il 22/10/2020
GN 2990/2020 presentato il 22/10/2020
GN 3016/2020 presentato il 23/10/2020
GN 3030/2020 presentato il 26/10/2020
GN 3031/2020 presentato il 26/10/2020
GN 3032/2020 presentato il 26/10/2020
GN 3033/2020 presentato il 26/10/2020
GN 3034/2020 presentato il 26/10/2020
GN 3035/2020 presentato il 26/10/2020
GN 3036/2020 presentato il 26/10/2020
GN 3037/2020 presentato il 26/10/2020
GN 3040/2020 presentato il 27/10/2020
GN 3041/2020 presentato il 27/10/2020
GN 3042/2020 presentato il 27/10/2020
GN 3043/2020 presentato il 27/10/2020
GN 3044/2020 presentato il 27/10/2020
GN 3045/2020 presentato il 27/10/2020
GN 3046/2020 presentato il 27/10/2020
GN 3047/2020 presentato il 27/10/2020
GN 3048/2020 presentato il 27/10/2020
GN 3049/2020 presentato il 27/10/2020
GN 3075/2020 presentato il 29/10/2020
GN 3076/2020 presentato il 29/10/2020
GN 3077/2020 presentato il 29/10/2020
GN 3078/2020 presentato il 29/10/2020
GN 3087/2020 presentato il 30/10/2020
GN 3088/2020 presentato il 30/10/2020
GN 3089/2020 presentato il 30/10/2020
GN 3090/2020 presentato il 30/10/2020
GN 3091/2020 presentato il 30/10/2020

20_46_1_ADC_SEGR GEN UTCERV LF COMPL 1-2020 TERZO DI AQUILEIA _1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Pubblicazione ex LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del C.C. di Terzo di Aquileia n. 1/COMPL/2020.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 1368/5 del Comune Censuario di TERZO DI AQUILEIA.
Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L.R. 11/08/2010 n. 15,

RENDE NOTO

che il progetto di nuova partita tavolare e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto di nuova partita tavolare.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli:
dott.ssa Fabiana Cutti

20_46_1_ADC_SEGR GEN UTCERV LF COMPL 2-2020 SCODOVACCA_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Pubblicazione ex LR 15/2010. Completamento del libro fondiario del C.C. di Scodovacca n. 2/COMPL/2020.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli,

ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 317/11 del Comune Censuario di SCODOVACCA.
Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L.R. 11/08/2010 n. 15,

RENDE NOTO

che il progetto di nuova partita tavolare e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto di nuova partita tavolare.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli:
dott.ssa Fabiana Cutti

20_46_1_ADC_SEGR GEN UTCERV-LFOND EDITTO FIUMICELLO III PUBBL_0_INTESTAZIONE

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Completamento del libro fondiario del C.C. di Fiumicello 03/COMP/2019. III pubblicazione dell'Editto della Corte di Appello di Trieste emesso con provvedimento dell'8 settembre 2020.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 8 settembre 2020 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Così riunita in camera di consiglio:

dott. Giuseppe De Rosa — Presidente

dott. Carla Marina Lendaro — Consigliere

dott. Linalisa Cavallino — Consigliere relatore

nella causa n.87/2020 V.G.

in conformità della L.25-7-1871 in B.L.I. n.96, richiamata dall'art.1 comma secondo R.D. 499/1929, e degli artt.24 e ss. L.R.Friuli Venezia Giulia 15/2010,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio Tavolare di Trieste un Progetto di nuova Partita Tavolare per il completamento del Libro Fondiario del Comune Censuario di Fiumicello (n.3/COMP/2019), per iscrivere in questo Libro Fondiario la **p.c. n. 1939/3 'strade fondiario' di mq.1865** a nome di Michielin Giuseppe nato ad Aquileia il 25-10-1927 e Furlanut Ilva nata ad Aquileia il 23-2-1931 in regime di comunione legale dei beni,

che alla neoformata partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia di iscrizione tavolare dal giorno 30 giugno 2021,

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di cui all'art.9 del testo all. al R.D.499/1929 si potranno acquistare, modificare o estinguere solo con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neoformata partita, della quale chiunque potrà prendere visione presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli,

viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della L. 25-7-1971 in B.L.I. n.96 e si

INVITANO

tutte le persone che:

a)intendono conseguire, in forza di un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b)avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile in oggetto un diritto di ipoteca, di servitù o altro diritto suscettibile di iscrizione,

a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli entro il 30 marzo 2021, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al R.D. 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza ovvero penda lite per il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio e non suscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il giorno 8 settembre 2020

Il Consigliere estensore — Il Presidente

dott. Linalisa Cavallino — dott. Giuseppe De Rosa

(firma digitale) — *(firma digitale)*

20_46_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1348/2020-presentato il-24/09/2020
GN-1405/2020-presentato il-02/10/2020
GN-1406/2020-presentato il-02/10/2020
GN-1421/2020-presentato il-06/10/2020
GN-1431/2020-presentato il-08/10/2020
GN-1432/2020-presentato il-08/10/2020
GN-1433/2020-presentato il-08/10/2020
GN-1434/2020-presentato il-08/10/2020
GN-1435/2020-presentato il-08/10/2020
GN-1438/2020-presentato il-08/10/2020
GN-1439/2020-presentato il-08/10/2020
GN-1440/2020-presentato il-08/10/2020
GN-1461/2020-presentato il-09/10/2020
GN-1462/2020-presentato il-09/10/2020
GN-1463/2020-presentato il-09/10/2020
GN-1475/2020-presentato il-12/10/2020
GN-1476/2020-presentato il-12/10/2020
GN-1483/2020-presentato il-15/10/2020
GN-1484/2020-presentato il-15/10/2020
GN-1488/2020-presentato il-15/10/2020
GN-1489/2020-presentato il-15/10/2020
GN-1492/2020-presentato il-15/10/2020
GN-1495/2020-presentato il-16/10/2020
GN-1500/2020-presentato il-16/10/2020
GN-1501/2020-presentato il-16/10/2020
GN-1503/2020-presentato il-19/10/2020
GN-1504/2020-presentato il-19/10/2020
GN-1509/2020-presentato il-19/10/2020
GN-1510/2020-presentato il-19/10/2020
GN-1511/2020-presentato il-19/10/2020

20_46_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-829/2020-presentato il-22/06/2020
GN-847/2020-presentato il-24/06/2020
GN-848/2020-presentato il-24/06/2020
GN-862/2020-presentato il-29/06/2020
GN-883/2020-presentato il-02/07/2020
GN-902/2020-presentato il-08/07/2020
GN-945/2020-presentato il-14/07/2020
GN-988/2020-presentato il-21/07/2020
GN-1101/2020-presentato il-06/08/2020
GN-1114/2020-presentato il-11/08/2020
GN-1297/2020-presentato il-15/09/2020
GN-1300/2020-presentato il-15/09/2020
GN-1307/2020-presentato il-15/09/2020
GN-1332/2020-presentato il-23/09/2020
GN-1334/2020-presentato il-23/09/2020
GN-1338/2020-presentato il-23/09/2020
GN-1341/2020-presentato il-23/09/2020
GN-1346/2020-presentato il-24/09/2020
GN-1355/2020-presentato il-25/09/2020
GN-1425/2020-presentato il-06/10/2020
GN-1441/2020-presentato il-08/10/2020
GN-1478/2020-presentato il-13/10/2020

20_46_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2723/2020 presentato il 01/07/2020
GN 2894/2020 presentato il 13/07/2020
GN 3062/2020 presentato il 22/07/2020
GN 3372/2020 presentato il 10/08/2020
GN 3489/2020 presentato il 18/08/2020
GN 4024/2020 presentato il 25/09/2020
GN 4134/2020 presentato il 02/10/2020
GN 4135/2020 presentato il 02/10/2020

GN 4196/2020 presentato il 08/10/2020
GN 4198/2020 presentato il 08/10/2020
GN 4200/2020 presentato il 08/10/2020
GN 4210/2020 presentato il 09/10/2020
GN 4219/2020 presentato il 09/10/2020
GN 4228/2020 presentato il 12/10/2020
GN 4244/2020 presentato il 12/10/2020
GN 4254/2020 presentato il 13/10/2020
GN 4292/2020 presentato il 14/10/2020
GN 4293/2020 presentato il 14/10/2020
GN 4295/2020 presentato il 14/10/2020
GN 4296/2020 presentato il 14/10/2020
GN 4297/2020 presentato il 14/10/2020
GN 4298/2020 presentato il 14/10/2020
GN 4310/2020 presentato il 15/10/2020
GN 4311/2020 presentato il 15/10/2020
GN 4312/2020 presentato il 15/10/2020
GN 4316/2020 presentato il 15/10/2020
GN 4327/2020 presentato il 16/10/2020
GN 4329/2020 presentato il 16/10/2020
GN 4330/2020 presentato il 16/10/2020
GN 4332/2020 presentato il 16/10/2020
GN 4333/2020 presentato il 16/10/2020
GN 4334/2020 presentato il 16/10/2020
GN 4335/2020 presentato il 16/10/2020
GN 4339/2020 presentato il 16/10/2020
GN 4340/2020 presentato il 16/10/2020
GN 4343/2020 presentato il 16/10/2020
GN 4355/2020 presentato il 19/10/2020
GN 4356/2020 presentato il 19/10/2020
GN 4357/2020 presentato il 19/10/2020
GN 4360/2020 presentato il 19/10/2020
GN 4361/2020 presentato il 19/10/2020
GN 4362/2020 presentato il 19/10/2020
GN 4363/2020 presentato il 19/10/2020
GN 4383/2020 presentato il 20/10/2020
GN 4385/2020 presentato il 20/10/2020
GN 4386/2020 presentato il 20/10/2020
GN 4389/2020 presentato il 20/10/2020
GN 4391/2020 presentato il 20/10/2020
GN 4397/2020 presentato il 20/10/2020
GN 4398/2020 presentato il 20/10/2020
GN 4399/2020 presentato il 20/10/2020
GN 4408/2020 presentato il 21/10/2020
GN 4411/2020 presentato il 21/10/2020
GN 4413/2020 presentato il 21/10/2020
GN 4414/2020 presentato il 21/10/2020
GN 4417/2020 presentato il 21/10/2020
GN 4427/2020 presentato il 21/10/2020
GN 4442/2020 presentato il 22/10/2020
GN 4444/2020 presentato il 22/10/2020
GN 4456/2020 presentato il 22/10/2020

20_46_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN 4057/2020 presentato il 28/09/2020
GN 4074/2020 presentato il 29/09/2020
GN 4247/2020 presentato il 12/10/2020
GN 4279/2020 presentato il 13/10/2020
GN 4280/2020 presentato il 13/10/2020
GN 4282/2020 presentato il 13/10/2020
GN 4283/2020 presentato il 13/10/2020
GN 4284/2020 presentato il 13/10/2020
GN 4287/2020 presentato il 13/10/2020
GN 4288/2020 presentato il 13/10/2020
GN 4344/2020 presentato il 16/10/2020
GN 4345/2020 presentato il 16/10/2020
GN 4347/2020 presentato il 16/10/2020
GN 4348/2020 presentato il 16/10/2020
GN 4368/2020 presentato il 19/10/2020

20_46_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-7675/2019-presentato il-08/07/2019
GN-8228/2019-presentato il-18/07/2019
GN-8518/2019-presentato il-25/07/2019
GN-8519/2019-presentato il-25/07/2019
GN-8570/2019-presentato il-25/07/2019
GN-8595/2019-presentato il-26/07/2019
GN-8619/2019-presentato il-26/07/2019
GN-8641/2019-presentato il-29/07/2019
GN-11622/2019-presentato il-16/10/2019
GN-11623/2019-presentato il-16/10/2019

GN-11628/2019-presentato il-16/10/2019
GN-11645/2019-presentato il-16/10/2019
GN-11646/2019-presentato il-16/10/2019
GN-11658/2019-presentato il-16/10/2019
GN-11686/2019-presentato il-17/10/2019
GN-11687/2019-presentato il-17/10/2019
GN-11691/2019-presentato il-17/10/2019
GN-11692/2019-presentato il-17/10/2019
GN-14424/2019-presentato il-18/12/2019
GN-423/2020-presentato il-16/01/2020
GN-425/2020-presentato il-16/01/2020
GN-426/2020-presentato il-16/01/2020
GN-427/2020-presentato il-16/01/2020
GN-447/2020-presentato il-16/01/2020
GN-448/2020-presentato il-16/01/2020
GN-449/2020-presentato il-16/01/2020
GN-450/2020-presentato il-16/01/2020
GN-459/2020-presentato il-17/01/2020
GN-460/2020-presentato il-17/01/2020
GN-461/2020-presentato il-17/01/2020
GN-486/2020-presentato il-17/01/2020
GN-2213/2020-presentato il-26/02/2020
GN-2249/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2262/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2263/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2265/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2266/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2267/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2268/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2269/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2270/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2271/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2272/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2273/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2274/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2282/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2285/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2286/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2287/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2291/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2292/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2293/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2297/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2298/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2302/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2304/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2315/2020-presentato il-28/02/2020
GN-3511/2020-presentato il-05/05/2020
GN-3514/2020-presentato il-05/05/2020
GN-4260/2020-presentato il-29/05/2020
GN-4443/2020-presentato il-04/06/2020
GN-4444/2020-presentato il-04/06/2020
GN-4445/2020-presentato il-04/06/2020
GN-4622/2020-presentato il-10/06/2020
GN-4629/2020-presentato il-10/06/2020
GN-4630/2020-presentato il-10/06/2020
GN-4631/2020-presentato il-10/06/2020
GN-4632/2020-presentato il-10/06/2020
GN-4881/2020-presentato il-16/06/2020
GN-4980/2020-presentato il-17/06/2020
GN-5055/2020-presentato il-19/06/2020
GN-5636/2020-presentato il-02/07/2020
GN-5665/2020-presentato il-02/07/2020
GN-5816/2020-presentato il-08/07/2020
GN-6091/2020-presentato il-16/07/2020
GN-6094/2020-presentato il-16/07/2020
GN-6095/2020-presentato il-16/07/2020
GN-6100/2020-presentato il-16/07/2020
GN-6388/2020-presentato il-23/07/2020
GN-6940/2020-presentato il-06/08/2020
GN-6953/2020-presentato il-06/08/2020
GN-6954/2020-presentato il-06/08/2020
GN-7779/2020-presentato il-07/09/2020
GN-7868/2020-presentato il-09/09/2020

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

20_46_3_GAR_COORD POL MONT BANDO GAL OPEN LEADER MIS 19 AZ 1.1_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine

PSR 2014-2020, misura 19, sottomisura 19.2, Bando azione 1.1 “Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole” della SSL del GAL Open Leader. Pubblicazione bando.

OPEN LEADER

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

BANDO TIPO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

GAL: OPEN LEADER
SSL: Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"
Azione: 1.1 - Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole
Bando n. ____ del ____________

* * * * *

Sommario

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	1.1
Titolo	Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale "OPEN LEADER", di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto il rafforzamento della capacità delle aziende agricole di rispondere alla domanda, a partire da quella locale, attraverso l'innovazione e l'integrazione. Il concetto di filiera corta incorpora la prossimità geografica (riduzione della distanza fisica tra produttori e consumatori), quella sociale (maggior comunicazione tra produttore e consumatore e condivisione di saperi e di valori) e quella economica (circolazione del valore all'interno di una comunità o di un territorio). La filiera corta è un importante strumento per lo sviluppo dei mercati locali, delle produzioni tipiche, dell'economia rurale nel suo complesso grazie alle sinergie che questo tipo di commercializzazione dei prodotti agricoli è capace di attivare con altri settori, ad esempio, con il turismo ed il commercio di prossimità.

   L'azione intende pertanto favorire un mercato locale funzionante, a breve raggio e quindi non troppo vincolato ai lunghi spostamenti delle merci, in grado di soddisfare le necessità quotidiane della comunità, anche tenendo conto di come le abitudini di vita siano drasticamente cambiate a seguito delle emergenze epidemiologiche e dell'aumento della domanda di alimenti sicuri, sostenibili e di cui si conosce la provenienza.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato A riporta le "Disposizioni attuative" a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le "Disposizioni attuative" definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
   a) "*operazione*": insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
   b) "*impresa*": ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
   c) "*organismo* pagatore": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di

riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

d) "*ufficio attuatore*": unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;

e) "*responsabile di misura*": unità organizzativa dell'amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;

f) *"filiera corta":* rapporto di compravendita diretta tra produttore e consumatore che non prevede intermediari commerciali, favorendo quindi una diminuzione del prezzo finale dei prodotti, nonché una migliore conoscenza di questi ultimi e di chi li produce. Consiste nell'ottenimento di produzioni animali e vegetali nelle aziende agricole e la loro vendita diretta al consumatore finale delle quantità prodotte;

g) "*prodotto agricolo*": i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;

h) *"produzione primaria di prodotti agricoli":* tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione agricola, compresi il raccolto, la mungitura, la produzione zootecnica che precede la macellazione, la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;

i) "*trasformazione di prodotti agricoli*": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

j) "*commercializzazione di un prodotto agricolo*": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori, intermediari commerciali o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita diretta da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

k) *"progetto di investimento collettivo"*: progetto proposto da un soggetto che rappresenta una pluralità di soggetti (reti di imprese, cooperative di imprese agricole) o da un insieme di soggetti che danno vita ad un progetto integrato, per il quale sia dimostrato un valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli. Per i progetti di investimento collettivo dovranno essere pertanto descritti sia il progetto complessivo sia i risultati attesi dalla collaborazione;

l) "*reti d'impresa agricole*": forme di aggregazione di imprese come individuate dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 costituite tra imprese agricole;

m) *"cooperativa di imprese agricole"*: impresa cooperativa che svolge attività di lavorazione, raccolta, trasformazione della materia prima e commercializzazione di prodotti conferiti dai produttori soci;

n) "*progetto integrato*": progetto che si caratterizza per i seguenti elementi:
   1. l'intervento deve coinvolgere due o più soggetti tra quelli individuati all'articolo 7;
   2. ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato;
   3. una scheda progettuale comune (Allegato D), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di sostegno, definisce gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui alla lettera b) e dimostra

il valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli partecipanti al progetto e la ricaduta per ciascuno di essi;

4. ciascun soggetto è responsabile dell'attuazione del progetto integrato;
5. la mancata realizzazione di un sub-progetto, qualora determini il venir meno della finalità del progetto stesso, comporta la decadenza dall'aiuto di tutti i soggetti coinvolti nel progetto integrato;

o) "*giovani agricoltori*": titolare o contitolare di azienda agricola, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante di azienda agricola con età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) alla data di presentazione della domanda di sostegno;

p) "*imprese biologiche"*: imprese che presentano un progetto per una filiera che dà origine a un prodotto agricolo biologico ai sensi della normativa vigente;

q) "*imprese localizzate in zone montane":* imprese la cui SAU ricade prevalentemente nelle zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone;

r) "*standard output*": lo standard output preso in considerazione è quello risultante dai dati riportati nel fascicolo aziendale.

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020	Area interna (S/N)
Artegna	C	N
Bordano	D	N
Chiusaforte	D	S
Dogna	D	S
Forgaria nel Friuli	D	N
Gemona del Friuli	C	N
Malborghetto - Valbruna	D	S
Moggio Udinese	D	S
Montenars	C	N
Pontebba	D	S
Resia	D	S
Resiutta	D	S
Tarvisio	D	S
Trasaghis	D	N
Venzone	D	N

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:

a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

b) l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 215.000,00 di spesa

pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 92.708,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 122.292,00.

2. All'importo di cui al comma 1 si aggiunge un importo complessivamente pari a euro 200.000,00 di cui quota FEASR pari a euro 86.240,00 riservato al sostegno delle operazioni in area interna previste da domande di sostegno non finanziabili con le risorse di cui al comma 1 attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19.
3. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
4. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
5. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
a) Imprese agricole	Essere un agricoltore attivo (ai sensi del Reg. 1307/2013 art. 9 e del DM MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018)
	Essere una micro o piccola impresa, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014
	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento
	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
b) Cooperative di imprenditori agricoli	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
c) Reti di imprese agricole	Essere già costituite ed avere personalità giuridica
	Essere costituite da imprese agricole
	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
	Essere costituite con atto registrato
d) Persone fisiche che al momento della domanda non abbiano costituito l'impresa	Impegnarsi a costituire un'impresa agricola di cui alla lettera a) entro i termini di cui all'articolo 19, comma 3 del presente bando e a rispettarne tutti i requisiti

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Aliquota	Regime di aiuto	Condizioni
PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI			
Giovani agricoltori	60%	Aiuto concesso sotto forma di contributo in conto capitale	
Imprese partecipanti ad un progetto di investimento collettivo			
Imprese biologiche			
Imprese localizzate in zone montane	50%		
Altri beneficiari	40%		
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI			
Tutte le tipologie di beneficiari per interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE	40%	Aiuto concesso sotto forma di contributo in conto capitale	

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 – Costi minimo ammissibile

1. Nel caso di domanda di sostegno per intervento singolo:
   a) il costo minimo ammissibile è pari a euro 5.000,00;
   b) il costo massimo ammissibile è pari a euro 200.000,00.
2. Nel caso di domanda di sostegno nell'ambito di un progetto integrato così come definito all'articolo 3:
   a) il costo minimo ammissibile è pari a 20.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti;
   b) il costo massimo ammissibile è pari a euro 250.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.
3. Nel caso in cui il costo del progetto integrato superi il limite previsto dal precedente comma 2,

il costo ammissibile di ciascun sub-progetto sarà determinato in proporzione al suo costo rispetto e quello del progetto integrato.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti a realizzare attività di produzione primaria, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana di cui all'Allegato I del TFUE che prevedono:
   a) la realizzazione di prodotti o servizi innovativi capaci di cogliere l'evoluzione della domanda, a partire da quella sul mercato locale;
   b) l'avvio di processi produttivi od organizzativi in grado di aumentare la sostenibilità globale dell'impresa (produttività, qualità sociale, compatibilità ambientale);
   c) il recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse locali non utilizzate (ad esempio, terreni e immobili)
2. Potranno essere finanziate operazioni che si riferiscano anche ad una sola delle attività indicate al comma 1 (ad esempio solo trasformazione) a condizione che il richiedente dimostri comunque di dare luogo ad una filiera corta completa.
3. Nel caso della trasformazione la materia prima deve provenire in prevalenza dalle stesse aziende beneficiarie.

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	Requisiti di ammissibilità
Realizzazione di prodotti o servizi innovativi capaci di cogliere l'evoluzione della domanda, a partire da quella sul mercato locale	Gli interventi devono essere svolti nell'area di intervento del GAL così come definita all'articolo 4. Gli interventi dovranno garantire il miglioramento delle prestazioni economiche e/o ambientali del/dei richiedente/i. Per le valutazioni relative al miglioramento di tali prestazioni dovrà essere redatta una relazione di un tecnico abilitato che descriva le ricadute positive dell'investimento.
Avvio di processi produttivi od organizzativi in grado di aumentare la sostenibilità globale dell'impresa (produttività, qualità sociale, compatibilità ambientale)	
Recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse locali non utilizzate (ad esempio, terreni e immobili)	

2. Nel caso di progetto integrato, la non ammissibilità di un singolo sub-progetto o la mancata realizzazione di un singolo sub-progetto successivamente alla concessione del sostegno, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto integrato, comporta l'inammissibilità dell'intero progetto integrato o la decadenza del sostegno per tutti i soggetti coinvolti in tale progetto.
3. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con

espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale, come da dichiarazione di assenso da allegare alla domanda (Allegato C).

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato A).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
1. Realizzazione di prodotti o servizi innovativi capaci di cogliere l'evoluzione della domanda, a partire da quella sul mercato locale 2. Avvio di processi produttivi od organizzativi in grado di aumentare la sostenibilità globale dell'impresa (produttività, qualità sociale, compatibilità ambientale) 3. Recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse locali non utilizzate (ad esempio, terreni e immobili)	a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili a.2) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene a.3) spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile riferito alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2). Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese delle voci a.1), a.2) a.4) l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori f) realizzazione o aggiornamento di siti web g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e) h) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 i) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45,

	paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3 l) contributi in natura (“Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro” di al paragrafo 3.8 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”) di carattere agronomico o forestale, solo nel caso di imprese agricole, sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l’apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti. I contributi in natura sono consentiti nella misura in cui rispettano le condizioni previste dall’articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 e: l.1) sono preventivati e quantificati nella domanda di sostegno l.2) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell’attività agricola o forestale, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali l.3) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all’azienda l.4) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata; qualora non previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente ai sensi dell’art. 31 della L.R. 7/2000 l.5) per i contributi in natura, viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui alla lettera i.4 l.6) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente l.7) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria l.8) i costi per l’acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all’articolo 4 delle “Disposizioni attuative” (Allegato A), a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione l.9) sono generati da prestazioni d’opera svolte da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell’azienda agricola o forestale, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

	normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali l.10) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione. I costi di cui alle lettere a.1) e a.2) riguardano: - investimenti in fabbricati produttivi, macchinari, attrezzature e impianti, funzionali alla produzione primaria, alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli, di prevalente provenienza aziendale, di cui all'allegato I del TFUE - investimenti per la realizzazione di miglioramenti fondiari (ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono, realizzazione di muretti a secco o simili sia per terrazzamenti che per immagazzinamento calore, spianamenti, canali di scolo, asportazione di materiale inerte quali sassi, ghiaie o simili, recinzioni, ecc.) - investimenti per aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa - investimenti per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti e per ridurre l'impatto ambientale oltre gli standard minimi fissati dalla normativa - investimenti per l'efficientamento energetico e la produzione di energia dimensionata sul fabbisogno dell'azienda e destinata all'autoconsumo

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato A).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all’articolo 17.
2. La domanda di sostegno è presentata da ciascun partecipante al progetto integrato per gli investimenti di propria competenza (sub-progetto).
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l’aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
5. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l’inammissibilità al sostegno dell’operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l’integrazione istruttoria ai sensi dell’articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
6. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
7. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
   a) documentazione necessaria prevista dall’articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato A) del presente Bando;
   b) piano aziendale redatto secondo l’Allegato B, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
   c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l’attribuzione di punteggio, come richiamati nell’articolo 18;
   d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell’art. 31 della L.R. 7/2000

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:

d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) (da allegare qualora già disponibile), oppure;

d.2) non comporta rischi per l'ambiente;

e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente»;

f) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;

g) in caso di titolarità di diritto personale di godimento, copia del relativo contratto;

h) in caso di interventi su fondi/immobili di cui non si detiene la piena proprietà, dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario/comproprietario dei fondi/immobili in merito all'autorizzazione dell'uso degli stessi per le finalità del progetto ed alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato C);

i) per le reti di imprese copia dell'atto di costituzione debitamente registrati;

j) per le cooperative, copia del libro dei soci;

k) scheda progettuale comune (Allegato D)[1], sottoscritta congiuntamente dai soggetti partecipanti al progetto integrato;

l) relazione di un tecnico abilitato che descriva la ricaduta economica e/o ambientale dell'investimento;

m) ogni documentazione utile a quantificare la produzione aziendale di materie prime destinata alla trasformazione e alla vendita diretta del prodotto ottenuto al consumatore finale.

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Sub-criterio	Cumulabilità	Punti	Punteggio massimo
a) Grado di ruralità e di svantaggio	**Aree rurali D** e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili	2	2
	Aree rurali C escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		0	
b) caratteristiche del richiedente	Reti di impresa	Non cumulabili	6	22
	Cooperativa di imprenditori agricoli		5	
	Partecipazione ad un progetto integrato	Cumulabili	4	
	Imprenditore agricolo professionale (IAP)		6	
	Nuova impresa		3	
	Azienda agricola che svolge attività connesse		2	

[1] L'Allegato D deve essere allegato alla singola domanda di sostegno da ciascun partecipante.

	(agriturismo, fattoria didattica o sociale)			
	Impresa con standard output fino a 50.000 euro		1	
c) Partecipazione ad accordi di filiera con operatori attivi sul mercato locale (commerciali, turistici, ecc.)	Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema della ristorazione locale (almeno 2)	Cumulabili	2	8
	Attivazione di accordi commerciali con gestori di strutture di ricettività turistica (almeno 2)		2	
	Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema artigianale locale (almeno 2)		2	
	Attivazione di accordi commerciali con imprese del sistema commerciale locale (almeno 2)		2	
d) imprenditoria giovanile	Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni, insediato da meno di 5 anni dalla presentazione della domanda di aiuto e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del reg. (UE) 1305/2013 (1)	Non cumulabili	8	8
	Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni (2)		5	
e) imprenditoria femminile	Impresa femminile/ Persona fisica donna che intende avviare un'attività imprenditoriale (3)		2	2
f) fasi della filiera interessate dal progetto	Filiera corta (produzione primaria / trasformazione / commercializzazione) (4)	Non cumulabili	18	18
	Trasformazione/Commercializzazione		10	
	Produzione primaria		5	
g) metodi e pratiche di produzione	Progetto di filiera che dà origine a un prodotto agricolo biologico (Reg. (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici)	Non cumulabili	8	8
	Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito a uno dei regimi di qualità indicati (5)		7	
	Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito al regime di qualità AQUA		3	
	Progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito a uno dei regimi di certificazione volontaria indicati (6)		1	
h) aumento della sostenibilità globale dell'impresa/filiera	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici (7)	Cumulabili	6	32
	Realizzazione di interventi che aumentano il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa		6	
	Realizzazione di investimenti per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti e per ridurre l’impatto ambientale oltre gli standard minimi fissati dalla normativa		6	
	Ristrutturazione, manutenzione straordinaria o recupero conservativo di fabbricati senza aumento di superficie (riduzione dell'uso del suolo)		5	
	Realizzazione impianti fotovoltaici per la produzione di energia destinata all’autoconsumo		4	

	Realizzazione di miglioramenti fondiari (almeno 500 mq) (8)		3	
	Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (9)		2	
				100

1) Il punteggio è assegnato se il capoazienda è giovane con età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, insediato per la prima volta entro 5 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le qualifiche e competenze riconosciute sono diploma di laurea, diploma di scuola superiore e corso di formazione da 150 ore in campo agrario
2) Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare legale rappresentante è giovane con età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) alla data di presentazione della domanda di sostegno
3) Si definiscono imprese femminili, ai sensi della legge 215/1992:
   a) l'impresa individuale la cui titolare è una donna;
   b) le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne;
   c) le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne;
   d) le reti di impresa composte per almeno i 2/3 da imprese femminili, così come definite ai punti precedenti.
4) In caso di progetto integrato, il punteggio è assegnato se il progetto integrato nel suo complesso interviene su una filiera corta di uno specifico prodotto.
5) I regimi di qualità che garantiscono l'assegnazione del relativo punteggio sono: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013;
6) I regimi di certificazione volontaria che garantiscono l'assegnazione del relativo punteggio sono: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; Certificazioni volontarie: •FSSC 22000 - Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; •BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; •IFS - International Food Standard; •GLOBALGAP (ex EUREPGAP).
7) Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione come attestato dalla certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a saldo.
8) Il punteggio è assegnato in caso di interventi di miglioramento fondiario volti ad aumentare la superficie produttiva dell'attività agricola di almeno 500 mq.
9) Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia.

2. Al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:
   a) *Punteggio b) caratteristiche del richiedente* - impresa IAP: Certificato di iscrizione IAP;
   b) *Punteggio c) partecipazione ad accordi di filiera*: accordi scritti tra il richiedente e altri operatori attivi sul mercato locale, che dimostrino l'integrazione della struttura con il sistema della ristorazione, della ricettività turistica, artigianale e commerciale;
   c) *Punteggio g) metodi e pratiche di produzione:* documentazione atta a dimostrare

l'avvenuta adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità e alle certificazioni volontarie;

d) *Punteggio h) aumento della sostenibilità globale dell'impresa/filiera:* relazione di un tecnico abilitato che, a seconda del punteggio richiesto, dimostri:
   i. come l'intervento migliori il livello di efficienza energetica degli edifici e idonea documentazione di supporto (certificazione energetica ante intervento e previsione della classe energetica post-intervento);
   ii. come l'intervento migliori il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa;
   iii. come l'intervento migliori le condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti e per ridurre l'impatto ambientale oltre gli standard minimi fissati dalla normativa.

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
5. Nel caso di progetti integrati così come definiti all'articolo 3 del presente bando, il punteggio sarà assegnato come valore medio tra i punteggi ottenuti da ciascun sub-progetto.
6. Nel caso di domande presentate da persone fisiche non ancora costituite in impresa, i punteggi per imprenditoria giovanile e femminile saranno assegnati sulla base dei dati di previsione contenuti nella domanda di sostegno e nei relativi allegati.
7. In caso di parità di punteggio tra due o più domande sarà data priorità ai progetti che prevedono la creazione di nuove imprese, in caso di ulteriore parità, sarà data priorità alle domande presentate da imprenditoria giovanile e, in caso di ulteriore parità, sarà data priorità alle domande presentate da imprenditoria femminile.

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla prima della concessione del sostegno di cui al precedente comma.
4. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) con esito favorevole.
5. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
6. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
   a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità

e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;

b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;

c) rinunciare al sostegno.

7. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 22 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open Leader, Via Pramollo n. 16, Cap 33016, comune di Pontebba, prov. di Udine (UD), telefono 0428/90148, e-mail info@openleader.it , PEC openleader@pec.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: www.openleader.it .

ALLEGATI

Allegato A – Disposizioni attuative

Allegato B – Piano aziendale

Allegato C – Dichiarazione assenso migliorie su fondi/beni immobili

Allegato D – Scheda progettuale comune

OPEN LEADER

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A – BANDO AZIONE 1.1

Disposizioni attuative

Sommario

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Titolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

Articolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all’Articolo 19 del bando, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta al GAL, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la valutazione dell’impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” per quanto applicabile in relazione alla tipologia dell’operazione per la quale viene richiesto il sostegno.
2. Gli interventi ricedenti in siti di Natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS) specie quelli riguardanti interventi strutturali, sono assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) disciplinato dalla DGR 11 luglio 2014, n. 1323 (“Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza”). Gli stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione e ai piani di gestione esistenti, ancorché non approvati.
3. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata al GAL prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione. Il GAL adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

Titolo 2 - Costi

Articolo 2 – Costi ammissibili

1. Per essere ammissibili nell’ambito della Misura 19 – SLTP – del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, i costi devono risultare:
   a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione degli interventi proposti, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale di cui all’allegato C e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
   b) preventivati, pertinenti e necessari per la realizzazione delle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
   c) imputabili alle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
   d) identificabili, verificabili e controllabili;
   e) congrui, ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

Articolo 3 – Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, non sono considerati costi ammissibili:
   a) i costi sostenuti in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell’intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale

di cui all’allegato C e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;

d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;

e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su beni immobili;

f) gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, ad eccezione di interventi a finalità turistica, culturale e sociale;

g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero quelli che esauriscono normalmente il loro utilizzo nell’ambito di un singolo ciclo produttivo;

h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica, culturale e sociale e per assicurare servizi di prossimità;

i) le spese e gli oneri amministrativi per l’allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;

j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d’acconto;

k) gli interessi passivi;

l) le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte della rete o da soggetti detenuti e controllati da soggetti partner.

2. Nel caso in cui il regime di aiuto adottato faccia riferimento a un regolamento di esenzione della Commissione europea oppure a specifici Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, in aggiunta ai costi non ammissibili di cui al comma 1 trovano applicazione le ulteriori condizioni previste per la categoria di aiuto applicato. In questo caso al fine di garantire l’effetto di incentivazione del sostegno e in deroga all’eccezione prevista al comma 1 lett. a) non è ammissibile nessun costo sostenuto in data antecedente alla domanda di sostegno.

Articolo 4 – Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare

1. Ai fini della relativa ammissibilità, i costi devono essere congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione da allegare, alla domanda di sostegno:

   a) per gli investimenti materiali di costruzione o miglioramento di beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:

      a.1) progetto definitivo, corredato di disegni e planimetrie, redatto da un tecnico abilitato, depositato presso le autorità competenti ai fini dell’ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni;

      a.2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;

      a.3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di pubblicazione del bando.

   b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario regionale dei lavori pubblici, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d’opera indicati nel suddetto prezzario;

   c) per gli investimenti materiali che prevedono l’acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:

c.1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;

c.2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;

c.3) contenenti almeno i seguenti elementi:

   i. dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC);

   ii. tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, con descrizione delle relative specifiche tecniche/caratteristiche e di ogni altro elemento di comparazione utile ai fini dell'individuazione dell'offerta più conveniente;

   iii. prezzo complessivo;

c.4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici.
Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

d) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la specificità del bene/servizio e la congruità del costo;

e) per acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

f) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:

f.1) fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;

f.2) redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;

f.3) contenenti almeno i seguenti elementi:

   i. dati completi del professionista o della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono indirizzo di posta elettronica e PEC);

   ii. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo determinato, ove pertinente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

   iii. prezzo complessivo;

   iv. se pertinenti, informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto e sui costi previsti;

g) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il

beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi;

h) per contributi in natura:
   - i.1) computo metrico estimativo per la fornitura di opere, di beni e servizi redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, ridotte forfetariamente del 15%;
   - i.2) qualora le voci di costo non siano previste nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000, redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario per i lavori agricoli o forestali ridotti forfetariamente del 15%.

2. Per contributi in natura, deve essere allegata, l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 o di un organismo debitamente autorizzato a dimostrazione che i lavori per i quali si chiede il contributo in natura:
   a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola o forestale, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;
   b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
   c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata; qualora non previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000;
   d) il valore e la fornitura degli stessi sono valutati e verificati in modo indipendente;
   e) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.

Titolo 3 – Attuazione dell'operazione

Articolo 5 – Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
   a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
   b) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
3. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, fatta salva la concessione di

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

eventuali proroghe ai sensi dell'Articolo 6, entro i seguenti termini, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:

a) 9 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;

b) 15 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 60.000,00 euro;

c) 18 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso superiore a 60.000,00 euro.

Articolo 6 – Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al GAL entro il termine stesso, per:
   a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
   b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. Il GAL concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:
   a) 3 mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
   b) 4 mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo inferiore o uguale a 60.000,00 euro;
   c) 6 mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia superiore a 60.000,00 euro.
3. Il GAL con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 7 – Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
   a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali del GAL, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
   b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
   c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'Articolo 8, comma 1 lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
   d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi;
   e) la modifica nella composizione della rete di imprese.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera c) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12, comma 2, del bando.
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale è presentata dal beneficiario al GAL prima

dell'esecuzione della stessa ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione di variante, datata e firmata, contenente le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la stessa comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a);
c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f e g).

5. Il GAL, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4, esegue l'istruttoria della domanda, adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale e lo trasmette al beneficiario e alla Struttura responsabile.
6. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
   a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'Articolo 14, commi 2 e 3 e all'Articolo 20;
   b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
   c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
   d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
   e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera c).
7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
8. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 8 – Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
   a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
      a.1) di modifiche, disposte dal direttore dei lavori, relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
      a.2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
      a.3) della modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
   b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12, comma 2, del bando.

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario al GAL contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento.
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

Titolo 4 – Rendicontazione e Liquidazione

Articolo 9 − Modalità di rendicontazione dei costi

1. In fase di accertamento dell’avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, alle domande di pagamento in acconto e a saldo, a pena di inammissibilità dei relativi costi:
   a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l’importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
   b) nel caso di contributi in natura le voci relative all’impiego di manodopera e attrezzature devono essere compatibili con le risorse umane e tecniche normalmente a disposizione dell’azienda e con le esigenze di conduzione dell’azienda;
   c) a saldo, la documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell’opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).
2. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l’eccezione relativa ai costi di progettazione degli interventi proposti, di cui all’Articolo 2 – comma 1 – lett. a), per i quali la data può essere compresa nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell’avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
   a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento.
   b) Assegno. L’assegno deve essere sempre emesso con la dicitura “non trasferibile”, il beneficiario deve trasmettere l’originale dell’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
   c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l’originale dell’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
   d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento,

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

3. La fattura, o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
   a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti o i servizi prestati e il relativo costo;
   b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
   c) il CUP (codice unico di progetto) assegnato all'operazione e indicato dal GAL nel provvedimento di concessione del sostegno, o il riferimento al PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sottomisura 19.2.
4. Non sono ammessi pagamenti in contanti o tramite carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al beneficiario.

Articolo 10 – Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso per la realizzazione di investimenti materiali di cui all'art. 45 del regolamento (UE) 1305 del 17 dicembre 2013 e immateriali limitatamente ai casi previsti dal comma 2 lett. d) dello stesso regolamento (acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali).
2. Nel caso di ricorso ad una comunicazione del regime di aiuto ai sensi di un regolamento di esenzione ovvero di notifica del regime, i beneficiari non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
3. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione se non già trasmessa al GAL.
4. Il beneficiario, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 3 trasmette al GAL una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.
5. Il GAL, entro 45 giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 4 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e, in caso positivo, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

6. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 5 il GAL, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
7. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
8. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
   a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
   b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 11 – Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
   a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
   b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:
   a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
   b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
   c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
   d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;
   e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
   f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
   g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
   h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:
      h.1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

h.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;

h.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;

h.4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:

i.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

i.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

j) per gli interventi che hanno ottenuto il punteggio per il miglioramento della sostenibilità ambientale/utilizzo di materiale legnoso certificato: documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia;

k) per operazioni in beni immobili, gli stati di avanzamento dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate.

5. Il GAL, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.

6. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 5 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8;

b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 6 il GAL verifica che i costi siano congrui, sostenuti nei termini previsti per l'operazione come stabiliti all'articolo 5, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata.

8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento sono sospesi.

10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità e dei controlli, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una revoca parziale del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari alla revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.

11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, il GAL, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

12. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
13. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 12 – Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'Articolo 5, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:
   a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
   b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse, compresa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" se dovuta;
   c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
   d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;
   e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
   f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
   g) comunicazione delle eventuali varianti non sostanziali;
   h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
   i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati e attestante, nel caso sia stato attribuito il relativo punteggio, l'accessibilità alle persone disabili;
   j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dal beneficiario;
   k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
   l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
   m) per gli interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale: certificazione energetica ex post, documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia;
   n) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
      n.1) descrizione dell'operazione realizzata, con particolare riguardo agli elementi che hanno concorso a determinare il punteggio assegnato al progetto in sede di domanda di sostegno;
      n.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
      n.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;

o) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
   o.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
   o.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

p) per operazioni in beni immobili, stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate.

q) per operazioni in beni immobili, documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).

2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 5 a 13 dell'articolo 11.

Articolo 13 – Clausola Deggendorf

1. Nel caso in cui il sostegno sia concesso in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (regolamenti di esenzione oppure Orientamenti in materia di aiuti di Stato), per procedere alle liquidazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 i beneficiari non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 14 – Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'Articolo 13 del regolamento di attuazione (di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.), i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

2. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.

3. Nel caso di cui al comma 2 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:
   a) informa il GAL entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostengo o di pagamento;
   b) presenta i documenti giustificativi richiesti dal GAL;
   c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.

4. In caso di assunzione di personale che comporti l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dal bando, l'aumento del numero di addetti deve permanere per almeno 2 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo.

Articolo 15 – Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette al GAL i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
b) l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
e) ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.

2. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi a mezzo PEC con le seguenti scadenze:
   a) entro il 15 luglio per i dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 giugno;
   b) entro il 15 gennaio per i dati relativi al periodo 1° luglio – 31 dicembre.
3. I dati fisici inerenti allo stato finale dell'operazione finanziata devono essere allegati alla domanda di pagamento del saldo di cui all'Articolo 12 - Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 16 – Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 17 – Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. Il GAL prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
   a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
   b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
   c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 18 – Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
   a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
   b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del GAL su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del GAL.

Articolo 19 – Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, ovvero quando si verificano le condizioni di cui all'art. 5 commi 1 e 4, art. 7 comma 9, art. 11 comma 11, art. 17 comma 3, il GAL avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno in conformità alla L. 7 agosto 1990 n. 241 art. 21-quinquies, e lo comunica al beneficiario.
2. Il GAL trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore.

Articolo 20 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
   a) il decesso del beneficiario;
   b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
   c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
   d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali dedicati all'allevamento;
   e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
   f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 21 – Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettuano i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

OPEN LEADER

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO B

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"
Bando azione 1.1 "Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole"

Dichiarazione – Piano Aziendale

Il/la sottoscritto/a ………………………….. C.F. ………………………….. nato/a a ………………………….. Prov. ……… il ……………….. e residente a ……………………………. Prov. ……… in via …………………………., tel ………………………….. mobile ………………………….. indirizzo mail: …………………………., indirizzo p.e.c.: …………………………..

in qualità di**:**

☐ Impresa agricola

☐ Costituenda impresa

☐ Cooperativa di imprenditori agricoli

☐ Rete di imprese agricole

denominata ____

intende presentare domanda di sostegno a valere sulla SSL del Gruppo di Azione Locale "Open Leader" azione 1.1 bando Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole e, a tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti di ammissibilità richiesti all'Articolo 7 – *Beneficiari e requisiti di ammissibilità* dal bando sopra indicato, come di seguito elencati:

N° prog.	*Requisiti di ammissibilità*	*Barrare*
Per le imprese agricole		
1	Essere un agricoltore attivo (ai sensi del Reg. 1307/2013 art. 9 e del DM MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018)	☐
2	Essere una micro o piccola impresa, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014	☐
3	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento	☐
4	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)	☐

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Per le cooperative di imprenditori agricoli		
1	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)	☐
2	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)	☐
Per le reti di imprese agricole		
1	Essere già costituite ed avere personalità giuridica	☐
2	Essere costituite da imprese agricole	☐
3	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)	☐
4	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)	☐
Per le persone fisiche che al momento della domanda non abbiamo costituito l'impresa		
1	Impegnarsi a costituire un'impresa agricola di cui alla lettera a) entro i termini di cui all'articolo 19, comma 3 del bando e a rispettarne tutti i requisiti	☐
Per tutti i beneficiari		
1	Avere la disponibilità dei fondi/beni immobili o altro diritto di godimento dello stesso, reale o personale, per un periodo non inferiore ai 5 anni dal saldo del contributo, con il seguente titolo di conduzione: ___________________________________ dal __/__/____ al __/__/____ (*Specificare se si tratta di proprietà, affitto, comodato d'uso o altra forma di conduzione, data inizio – data fine*)	☐
2	Non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per regimi di aiuti dichiarati illegittimi	☐

e si impegna a realizzare in caso di concessione del sostegno le operazioni descritte dal Piano Aziendale allegato alla presente dichiarazione.

________________________________ ________________________________

(Luogo e data) *(Firma)*

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore.

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità o l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile.

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Allegato: Piano aziendale

☐ Progetto presentato singolarmente

☐ Progetto presentato dando vita ad un progetto integrato

1. Soggetto Proponente

Descrizione dell'azienda e delle attività gestite alla data di presentazione della domanda di sostegno

Tipologia d'Impresa**	Fatturato €*	Totale bilancio €*	ULA*
MICROIMPRESA - fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e numero inferiore a 10 persone			
PICCOLA IMPRESA – fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e numero inferiore a 50 persone			

* vedasi le definizioni e le modalità di calcolo del Reg. UE 702/2014 e allegare bilancio o documentazione equivalente
** si tiene conto dei dati relativi anche a eventuali imprese associate o collegate.

Ai fini della definizione della tipologia di impresa riportata nella tabella precedente, si specifica che:

☐ è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 1, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 2, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 3, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ non è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici;

☐ è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici.

ATTENZIONE: nel caso di imprese ASSOCIATE o COLLEGATE è necessario compilare le tabelle riportate in Allegato 1 al presente piano aziendale.

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

2. Riferimenti dell'attività

- impresa da costituire .... ☐
  - settore produttivo prevalente (specificare: ________________________________)
  - ubicazione prevista (specificare: ____________________________________)
- impresa già costituita.. ☐

Ragione sociale e forma giuridica			
Sede legale		CAP / Comune	
Sede operativa		CAP / Comune	
Partita IVA		e-mail	
Indirizzo di posta elettronica certificata		Telefono	
Codice ATECO primario			

3. Composizione del soggetto proponente

GIOVANE AGRICOLTORE (PER RICONOSCIMENTO PUNEGGIO IMPRENDITORIA GIOVANILE)

☐ Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni, insediato da meno di 5 anni dalla presentazione della domanda di aiuto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 n) del reg. 1305/2013;

☐ Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.

Nominativo del giovane che possiede il requisito: ___________________________

GENERE (PER RICONOSCIMENTO PUNEGGIO IMPRENDITORIA FEMMINILE)

Persona fisica/coadiuvante o ditta individuale	genere (M/F)	
Società di persone o cooperativa	n. soci donne	
	n. soci totale	
Società di capitali	capitale sociale detenuto da donne	
	totale capitale sociale	
	n. amministratori donna	
	totale componenti organo di amministrazione	

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

4. Localizzazione interventi

Intervento	Comune	Foglio	Mappale	Partita tavolare	Corpo tavolare	Titolo che ne garantisce la disponibilità (1)

(1) Proprietà/comproprietà/usufrutto/contratto di affitto

5. Progetto di impresa

Domanda locale a cui l'operazione intende rispondere (obiettivi del progetto)
Descrizione dell'operazione che si intende realizzare (attività di produzione primaria, trasformazione, commercializzazione) con indicazione dei prodotti realizzati/da realizzare di cui all'Allegato I del Trattato
Descrizione degli interventi che si intende realizzare (articolo 10 del bando)

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Dimostrazione di come viene realizzata una filiera corta
Per i progetti di investimento collettivo, descrizione del progetto complessivo, del valore aggiunto e dei risultati attesi dalla collaborazione (nel caso di progetti integrati si rinvia all'allegato E - Scheda progettuale comune)
Descrizione delle principali fasi necessarie alla realizzazione dell'operazione (es. acquisizione permessi, ristrutturazione immobili, acquisto attrezzature, allestimento spazi produttivi/espositivi, ecc.) Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Altre attività: …

6. Partecipazione ad accordi di filiera con operatori attivi sul mercato locale

Descrivere in dettaglio e allegare accordi commerciali stipulati:

7. Metodi e pratiche di produzione

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Descrivere in dettaglio l'eventuale adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità e alle certificazioni volontarie e allegare idonea documentazione di supporto

8. Aumento della sostenibilità globale dell'impresa/filiera

Descrivere in dettaglio gli interventi per la realizzazione di miglioramenti fondiari. Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, descrivere e quantificare la superficie produttiva che potrà essere destinata all'attività agricola a conclusione dell'investimento.

Descrivere in dettaglio se l'intervento prevede l'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (PEFC) e allegare documentazione che ne evidenzi l'impiego.

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

9. Quadro economico

Descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati

INTERVENTO A: SETTORE AGRICOLO

Tipologia di costo ammissibile (Art. 12 del bando)		N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio Descrizione	Importo			Ragionevolezza del costo (*indicare documentazione di supporto)*
				Imponibile	IVA	Totale	
A.1	Costruzione o miglioramento beni immobili (art. 45.2, lett. a) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.2	Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene (art. 45.2, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.3	Spese generali collegate alle spese di cui ai n. a.1 e a.2 nel limite del 10% dell'importo previsto per il relativo investimento (art. 45.2, lett. c) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.4	Acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali (art. 45. 2, lett. d) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
B	Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali						
C	Produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi						
D	Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali						
E	Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori						
F	Realizzazione o aggiornamento di siti web						
G	Consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa b), c), d) ed e)						
H	Predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013						
I	Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3						
	TOTALE SPESA PER INTERVENTO A						

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

INTERVENTO B: TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Tipologia di costo ammissibile (Art. 12 del bando)		N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio Descrizione	Importo			Ragionevolezza del costo (*indicare documentazione di supporto)*
				Imponibile	IVA	Totale	
A.1	Costruzione o miglioramento beni immobili (art. 45.2, lett. a) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.2	Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene (art. 45.2, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.3	Spese generali collegate alle spese di cui ai n. a.1 e a.2 nel limite del 10% dell'importo previsto per il relativo investimento (art. 45.2, lett. c) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.4	Acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali (art. 45. 2, lett. d) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
B	Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali						
C	Produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi						
D	Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali						
E	Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori						
F	Realizzazione o aggiornamento di siti web						
G	Consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa b), c), d) ed e)						
H	Predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013						
I	Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3						
	TOTALE SPESA PER INTERVENTO B						

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Finanziamento dell'operazione

- Contributo richiesto (____, __% del costo totale) .... : 000 €
- Risorse finanziarie proprie .... : 000 €
- Contributi in natura .... : 000 €
- Altri contributi (specificare): ____: 000 €

10. Criteri di selezione

Applicabilità dei criteri di selezione (articolo 18 del bando)

Criterio da bando	*Giustificazione dell'applicabilità del criterio*	*Autovalu-tazione*
	PUNTEGGIO TOTALE RICHIESTO	

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1 AL PIANO AZIENDALE

DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI IMPRESE “ASSOCIATE” O “COLLEGATE” INDICATE AL PUNTO 2 “SOGGETTO PROPONENTE” DEL PIANO AZIENDALE

Imprese ASSOCIATE e COLLEGATE a ______________________________con sede in____

A) IMPRESE ASSOCIATE

Tabella 1 - Imprese ASSOCIATE DIRETTAMENTE all’impresa richiedente:

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1A								
2A								
3A								
…								
…								

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Tabella 2 - Imprese COLLEGATE delle imprese ASSOCIATE di cui alla Tabella 1, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA ASSOCIATA DI TABELLA 1 (N. Tabella 1)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1B										
2B										
…										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 3 - Imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 2 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 2 (N. Tabella 2)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
										ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1C												
2C												
…												

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

B) IMPRESE COLLEGATE

Tabella 4 - imprese COLLEGATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1D								
2D								
...								

Tabella 5 - imprese COLLEGATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 4 per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 4 (N. Tabella 4)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1E										
2E										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Tabella 6 - imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 5 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 5 (N. Tabella 5)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto	Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
									ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1F											
2F											
...											

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

Luogo e data

____

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

____

OPEN LEADER

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"
Bando azione 1.1 "Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole"

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI FONDI/BENI IMMOBILI
(riferito all'articolo 11 – comma 3 del bando)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a..
nato/a a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....
Cod. Fisc. ....
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere proprietario/comproprietario[1] dei seguenti fondi/beni immobili:
Foglio .... Particella/e .... Sub. .... [2]
interessati dall'operazione oggetto di richiesta di contributo presentata da ....
nato/a a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....
Cod. Fisc. ....

nell'ambito del bando *azione 1.1 Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole*, pubblicato dal GAL Open Leader.

==

AUTORIZZA

il soggetto ………………………………………………………………………………………:

- ☐ all'inserimento del proprio fondo/bene immobile tra quelli oggetto di intervento nell'ambito dell'operazione per la quale si richiede il contributo;
- ☐ all'esecuzione delle operazioni finanziate.

==

[1] in caso di comproprietà dovranno essere elencati i nominativi dei comproprietari con i dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale degli stessi e relativa firma. In caso di delega, allegare delega e anche documento d'identità del delegante.

[2] Ripetere quante volte necessario.

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CONCEDE

☐ al soggetto ……………………………………………………………. le aree oggetto di investimento sopra indicate, oltre che per la realizzazione delle attività progettuali, per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Luogo e data

______________, __________________

LA PROPRIETÀ ……………………………………………………

Alla dichiarazione è allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

OPEN LEADER

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO D

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"
Bando azione 1.1 "Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere agricole"

SCHEDA PROGETTUALE COMUNE

1. Il sottoscritto ……………………………….. nato a ……………………… il ……………………, C.F. ……………………………..
   in qualità di: ☐ legale rappresentante ☐ soggetto legittimato a firmare
   dell'impresa agricola/Cooperativa di imprenditori agricoli e loro consorzi/Rete d'impresa/Costituenda impresa denominata ……………………………….. (**Partner 1**) C.F./P.IVA/CUAA ……………………………….. con sede in ……………………………….. CAP ………………… via ………………………… n. ……

2. Il sottoscritto ……………………………….. nato a ……………………… il ……………………, C.F. ……………………………..
   in qualità di: ☐ legale rappresentante ☐ soggetto legittimato a firmare
   dell'impresa agricola/Cooperativa di imprenditori agricoli e loro consorzi/Rete d'impresa/Costituenda impresa denominata ……………………………….. (**Partner 1**) C.F./P.IVA/CUAA ……………………………….. con sede in ……………………………….. CAP ………………… via ………………………… n. ……

3. Il sottoscritto ……………………………….. nato a ……………………… il ……………………, C.F. ……………………………..
   in qualità di: ☐ legale rappresentante ☐ soggetto legittimato a firmare
   dell'impresa agricola/Cooperativa di imprenditori agricoli e loro consorzi/Rete d'impresa/Costituenda impresa denominata ……………………………….. (**Partner 1**) C.F./P.IVA/CUAA ……………………………….. con sede in ……………………………….. CAP ………………… via ………………………… n. ……

(Altri partner) ----------------------------

C H I E D O N O

la concessione di un contributo in conto capitale per il finanziamento
del progetto integrato ***denominato****:*
(*indicare il titolo del progetto integrato*)

…….

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO

Descrivere dettagliatamente il progetto individuando l'idea guida, il fattore di integrazione, i risultati attesi dalla collaborazione e indicando gli elementi di complementarità tra i sub-progetti, facendo esplicito riferimento agli elementi caratterizzanti i progetti integrati così come definiti dall'articolo 3 del bando.
Descrivere le fasi della filiera interessate dal progetto integrato nel suo complesso

QUADRO ECONOMICO A LIVELLO DI PROGETTO INTEGRATO

	Importo totale sub-progetto	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato
INVESTIMENTO PARTNER 1			
INVESTIMENTO PARTNER 2			
INVESTIMENTO PARTNER 3			
…..			
TOTALE INVESTIMENTO			

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

VERIFICA LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO

Il progetto rispetta i limiti minimi e massimi di spesa ammissibili previsti dall'articolo 9 del bando in quanto il costo totale del progetto integrato pari a euro ………………………………. è minore o uguale a euro 250.000,00.

Luogo e data
______________, __________________

Partner 1 ……………………………………………………

Il legale rappresentante/soggetto legittimato a firmare

……………………………………………………

Partner 2 ……………………………………………………

Il legale rappresentante/soggetto legittimato a firmare

……………………………………………………

Partner 3 ……………………………………………………

Il legale rappresentante/soggetto legittimato a firmare

……………………………………………………

Altri partner) -----------------------------

20_46_3_AVV_COM FONTANAFREDDA PEBA_007

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di approvazione del P.E.B.A. Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007, si rende noto che con Deliberazione Consiliare n. 52 del 22.10.2020 è stato definitivamente approvato il P.E.B.A. - Piano comunale per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Fontanafredda.

Fontanafredda, 30 ottobre 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI:
dott. pian. Alessio Prosser

20_46_3_AVV_COM MAJANO PAGAM IND CICLOPED 2 LOTTO_INTEGRAZIONE_1_001

Comune di Majano (UD)

Realizzazione di collegamenti ciclopedonali tra il capoluogo e frazioni in Comune di Majano. Percorso ciclopedonale Majano-Casasola, 2°lotto. Pagamento indennità. Pubblicazione art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m.i.- Integrazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DICHIARA

Ad integrazione dell'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 21.10.2020 si pubblica l'elenco contenente in una sezione i proprietari che hanno accettato l'indennità proposta con nota prot. n. 9425 del 31.07.2020, suscettibili di pagamento diretto dell'indennizzo, e dall'altra, quelli la cui relativa indennità sarà depositata alla Cassa Depositi e Prestiti, per i motivi custoditi agli atti.

Majano, 27 ottobre 2020

IL RESPONSABILE:
arch. Paolo Sartori

DITTE CONCORDATARIE PAGAMENTO DIRETTO

Cognome	Nome	Nato a	Nato il	C.F.	Diritto	Quota	Fg.	Mappale	esproprio	indennità euro	Accordo	indennità pro quota	indennità + IVA
Toniutti	Daniel	BASILEA (SVIZZERA)	24/11/1970	TNTDNL70S24Z133U	proprietario	1/2	13	386	2	37,60	41,36	144,76	
Toniutti	Ivano	BASILEA (SVIZZERA)	29/04/1959	TNTVNI59D29Z133V	proprietario	1/2		387	12	225,60	248,16	144,76	
Di Giusto	Valentina	MAJANO (UD)	21/03/1946	DGSVNT46C61E833O	proprietario	2/3	13	385	28	526,40	579,04	386,02	
Minisini	Donatella	SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	07/08/1966	MNSDTL66M47H816R	proprietario	1/6						96,51	
Minisini	Elena	SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	12/08/1969	MNSLNE69M52H816Q	proprietario	1/6						96,51	
Pividori	Ivan	UDINE	19/10/1970	PVDVNI70R19L483G	proprietario	1	13	391	33	620,40	682,44	682,44	
Miani	Marsiglia	MAJANO (UD)	16/12/1937	MNIMSG37T56E833F	proprietario	1/3	13	392	34	639,20	703,12	234,38	
Lapalombella	Mauro	NEUCHATEL (SVIZZERA)	08/02/1964	LPLMRA64B08Z133M	proprietario	1/3						234,37	
Lapalombella	Rossana	SAN SEVERO (FG)	12/10/1969	LPLRSN69R52I158J	proprietario	1/3						234,37	
Persello	Roberto	LUCERNA (SVIZZERA)	06/10/1967	PRSRRT67R06Z133A	proprietario	1	13	390	34	639,20	703,12	703,12	
Giacomini	Daniele	SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	01/08/1972	GCMDNL72M01H816S	proprietario	1	13	401	22	413,60	454,96	454,96	
Fogolin	Teodosio	UDINE	14/11/1946	FGLTDS46S14L483J	usufruttuario	1/2	13	393	20	376,00	413,60	72,38	
Guerrini	Ester	VENZONE (UD)	03/08/1947	GRRSTR47M43L743R	usufruttuario	1/2						72,38	
Fogolin	Paolo	UDINE	26/05/1971	FGLPLA71E26L483R	nudo proprietario	1						268,84	
Fogolin	Teodosio	UDINE	14/11/1946	FGLTDS46S14L483J	usufruttuario	1/8	13	395	4	75,20	82,72	3,62	
Guerrini	Ester	VENZONE (UD)	03/08/1947	GRRSTR47M43L743R	usufruttuario	1/8						3,62	
Fogolin	Paolo	UDINE	26/05/1971	FGLPLA71E26L483R	nudo proprietario	1/4						13,44	
Sancandi	Marcello Carlo	MILANO	04/02/1946	SNCMCL46B04F205B	proprietario	1/4						20,68	
E.M.E. Ursella Elementi Modulari Edili S.P.A.				00449120302	proprietario	1/4						20,68	25,23
E.M.E. Ursella Elementi Modulari Edili S.P.A.				00449120302	proprietario	1	13	398	12	225,60	248,16	248,16	302,76
						1	13	399	2	37,60	41,36	41,36	50,46
						1		400	1	18,80	20,68	20,68	25,23
						1	13	403	147	2.763,60	3.039,96	3.039,96	3708,75
Garzoni	Michela	GEMONA DEL FRIULI (UD)	10/03/1975	GRZMHL75C50D962H	proprietario	1/6	13	397	8	150,40	165,44	27,57	
Di Giusto	Luca	UDINE	04/11/1972	DGSLCU72S04L483G	proprietario	1/6						27,57	
E.M.E. Ursella Elementi Modulari Edili S.P.A.				00449120302	proprietario	2/3						110,30	134,57
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.					proprietario	1	12	1636	16	300,80	330,88	330,88	403,67
								totale indennità					8.572,97

DITTE DEPOSITO INDENNITA'

Cognome	Nome	Nato a	Nato il	C.F.	Diritto	Quota	Fg.	Mappale	esproprio	indennità euro	Accordo	indennità pro quota	indennità + IVA
Medeot	Lucio	GORIZIA	19/10/1968	MDTLCU68R19E098B	proprietario	1/2	13	388	50	940,00	1.034,00	517,00	
Moltisanti	Samantha	LATISANA (UD)	08/08/1978	MLTSNT78M48E473L	proprietario	1/2						517,00	
Gaspar	Stefania Gabriela	RESITA (ROMANIA)	26/08/1989	GSPSFN89M66Z129N	proprietario	1/2	13	389	18	338,40	372,24	186,12	
Gaspar	Iulian Marian	MOTRU (ROMANIA)	08/09/1980	GSPLMR80P08Z129P	proprietario	1/2						186,12	
Contessi	Sabrina	SPILIMBERGO (PN)	04/03/1979	CNTSRN79C44I904X	proprietario	1/4	13	395	4	75,20	82,72	20,68	
Furlan	Pietro	MAJANO	01/01/1900	FRLPTR00A01E833L	comproprietario	1/2	18			124,00		62,00	
Furlan	Francesco	MAJANO	01/01/1900	FRLFNC00A01E833S	comproprietario	1/2						62,00	
Furlan	Francesco	MAJANO	01/01/1900	FRLFNC00A01E833S	comproprietario	1/2	18			112,00		56,00	
Furlan	Pietro	MAJANO	01/01/1900	FRLPTR00A01E833L	comproprietario	1/2						56,00	
								totale indennità					1.662,92

20_46_3_AVV_COM MOSSA 22 PRGC_002

Comune di Mossa (GO)

Avviso progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Nuova costruzione scuola primaria "Galileo Galilei" per adeguamento sismico non conveniente" - Approvazione della variante n. 22 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 23.02.2007 n. 5 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale di Mossa n. 21 del 26.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata confermata l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "nuova costruzione scuola primaria "Galileo Galilei" per adeguamento sismico non conveniente" ed approvata la variante n. 22 al P.R.G.C.

Mossa, 27 ottobre 2020

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA:
geom. Giovanni Donnini

20_46_3_AVV_COM RAVASCLETTO 32 PRGC_003

Comune di Ravascletto (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 32 al PRGC - Lavori di realizzazione della viabilità camionabile del comprensorio boscato "Pezzeit" e di collegamento tra la Casera Taront Alta e la Casera Taront.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l'Art. 63 sexsies della L.R. 23.02.2007 n. 5, come introdotto dalla L.R. 6/2019;

RENDE NOTO

che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12.09.2020 esecutiva nelle forme di legge, è stata approvata la variante n. 32 al P.R.G.C. - Lavori di realizzazione della viabilità camionabile del comprensorio boscato "Pezzeit" e di collegamento tra la Casera Taront Alta e la Casera Taront.
Copia della deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici, rimarrà depositata presso la Segreteria del Comune per 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dal giorno successivo di pubblicazione sul BUR, a libera visione del pubblico.
Entro tale periodo chiunque può presentare osservazioni e/o opposizioni.
Ravascletto, 29 ottobre 2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
Ermes Antonio De Crignis

20_46_3_AVV_COM RAVASCLETTO 35 PRGC_004

Comune di Ravascletto (UD)

Avviso di adozione della variante n. 35 al PRGC - Realizzazione di un Park ludico ricreativo estate-inverno in area Madessa nel polo sciistico di Ravascletto - Zoncolan in Comune di Ravascletto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l'Art. 63 sexsies della L.R. 23.02.2007 n. 5, come introdotto dalla L.R. 6/2019;

RENDE NOTO

che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12/09/2020 esecutiva nelle forme di legge, è stata adottata la variante n. 35 al P.R.G.C. - Realizzazione di un Park Ludico Ricreativo estate-inverno in area Madessa nel polo sciistico di Ravascletto - Zoncolan in Comune di Ravascletto.
Copia della deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici, rimarrà depositata presso l'ufficio tecnico del Comune per 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dal giorno successivo di pubblicazione sul BUR, a libera visione del pubblico.
Entro tale periodo chiunque può presentare osservazioni e/o opposizioni.

Ravascletto, 29 ottobre 2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
Ermes Antonio De Crignis

20_46_3_AVV_COM RIVIGNANO TEOR 2 PRGC_008

Comune di Rivignano Teor (UD)
Avviso di adozione della variante n. 2 al PRGC di Rivignano Teor correlata all'approvazione del Regolamento di telefonia mobile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell'articolo 63 sexies della Legge Regionale 23/02/07 n. 5

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 45 del 29 ottobre 2020, contestualmente all'approvazione del nuovo regolamento di telefonia mobile, è stata adottata la variante n. 2 al P.R.G.C. di Rivignano Teor che prevede la modifica di parte del comma 12 dell'articolo 27 delle Norme Tecniche di Attuazione al fine di omogenizzare la normativa del P.R.G.C. con quanto previsto dallo stesso regolamento;
- che la variante di cui trattasi, completa dei suoi elaborati e della deliberazione consiliare, verrà depositata presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 12 novembre 2020;
- la documentazione è altresì consultabile nel sito web comunale al seguente indirizzo:
http://www.comune.rivignanoteor.ud.it/index.php?id=66434
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, presso l'Ufficio Protocollo del Comune (piazza IV Novembre n. 34 a Rivignano), osservazioni alla variante al piano regolatore; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione;
- che durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso previa pubblicazione sull'albo comunale e sul sito web del Comune nonché tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Rivignano Teor, 2 novembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA ED URBANISTICA:
ing. Paolo Tion

20_46_3_AVV_COM RIVIGNANO TEOR 3 PRGC_009

Comune di Rivignano Teor (UD)
Avviso di adozione della variante n. 3 al PRGC di Rivignano Teor correlata all'approvazione del progetto dei lavori di riqualificazione urbana dell'area RTU1 - Ex Consorzio Agrario nel Capoluogo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell'articolo 63 sexies della Legge Regionale 23/02/07 n. 5

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 46 del 29 ottobre 2020 è stata adottata la variante n. 3 al P.R.G.C. di Rivignano Teor correlata all'approvazione del progetto dei lavori di riqualificazione urbana dell'area RTU1 - Ex Consorzio Agrario nel Capoluogo;
- che la variante di cui trattasi, completa dei suoi elaborati e della deliberazione consiliare, verrà depositata presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 12 novembre 2020;
- la documentazione è altresì consultabile nel sito web comunale al seguente indirizzo:
http://www.comune.rivignanoteor.ud.it/index.php?id=66434
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, presso l'Ufficio Protocollo del Comune (piazza IV Novembre n. 34 a Rivignano), osservazioni alla variante al piano regolatore; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione;
- che durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso previa pubblicazione sull'albo comunale e sul sito web del Comune nonché tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Rivignano Teor, 2 novembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA ED URBANISTICA:
ing. Paolo Tion

20_46_3_AVV_COM SAVOGNA DECR ASSERV POLAVA_006

Comune di Savogna (UD)

Decreto di asservimento permanente di area di proprietà privata per l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località Polava e lungo la viabilità comunale Ieronizza-Masseris in Comune di Savogna (UD).

IL RESPONSABILE DELLE ESPROPRIAZIONI

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È istituito a favore del Comune di Savogna l'asservimento della particella interessata dalle opere di mitigazione del rischio idrogeologico in località Polava e lungo la viabilità Ieronizza-Masseris (omissis);

Art. 2

Di determinare la somma da corrispondere alla Ditta proprietaria del mappale asservito, come sotto riportata, a titolo di indennizzo per l'asservimento oggetto del presente Decreto, e di seguito descritta:

BENE 1
GOSGNACH GIANNA nata il 21/06/1945 a SAVOGNA
CF: GSGGNN45H61I478L proprietaria per l'intero
La ditta ha trasmesso accettazione per l'indennità provvisoria proposta di € 402,00
Bene:
Catasto Terreni
Comune di Savogna
Foglio 11 mappale n.98
Qualità: Castagneto da Frutto Sup. mq. 6910 R.D. 5,35 R.A. 1,78
Superficie da asservire mq 120,00, indennità per asservimento € 402,00

(omissis)

Savogna, 29/09/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
RESPONSABILE DELLE ESPROPRIAZIONI:
Il Sindaco Germano Cendou

20_46_3_CNC_ASU FC GRADUATORIA CONCORSO 1 DM UROLOGIA_005

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di urologia.

Con decreto del Direttore Generale Sostituto n. 1052 del 21.10.2020, sono state approvate le seguenti graduatorie di merito dei candidati medici specialisti e in formazione specialistica:

Nr.	Cognome	Nome	Data di nascita	TOTALE (su p.100)	Specialisti Graduatoria FINALE
1	LAMI	Valeria	18/07/1987	90,001	1^
2	SEKULOVIC	Sasa	01/06/1984	80,232	2^

Nr.	Cognome	Nome	Data di nascita	TOTALE (su p.100)	Specializzandi Graduatoria FINALE
1	SOLIGO	Matteo	26/08/1987	84,452	1°
2	LARGANÀ	Gaetano Antonino	27/01/1991	61,400	2^

ed è stata dichiarata vincitrice la dottoressa Valeria LAMI.

IL DIRETTORE
SOC GESTIONE RISORSE UMANE:
dott. Gianfranco Compagnon

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali